

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. **CXVII**

N. 1
—

RELAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO (anni 1990 e 1991)

(articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57)

PRESENTATE DALL'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

—————
Comunicate alla Presidenza il 4 agosto 1992
—————

11-PAA-ATT-0001-0

RELAZIONI
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO
(anni 1990 e 1991)

(articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57)

PRESENTATE DALL'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

INDICE

NOTA PRELIMINARE ALLA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO PER L'ANNO 1990 (LEGGE N. 57 DEL 1990)	Pag.	9
RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO PER L'ANNO 1990 (LEGGE N. 57 DEL 1990)	»	19
ALLEGATI (DA 1 A 10)	»	31
RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO PER L'ANNO 1991 (LEGGE N. 57 DEL 1990)	»	103
ALLEGATI (DA 1 A 6)	»	111



Presidenza del Consiglio dei Ministri

AUTORITÀ PER L'ADRIATICO
IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 11 26 GIU. 1992

Al Ministro per gli Affari
regionali e le Riforme
istituzionali
On.le Mino Martinazzoli
- S E D E -

Prot. n. 3067

Oggetto: Relazione al Parlamento della Repubblica sulle
attività poste in essere dall'Autorità per
l'Adriatico negli anni 1990 - 1991.-

Trasmetto alla S.V. On.le Ministro copia della
Relazione in oggetto approvata dall'Autorità per
l'Adriatico, giusta Delibera n. 9/92 del 12 maggio 1992.

Rimango in attesa delle disposizioni che la S.V.
vorrà impartire in merito all'inoltro di detta Relazione,
come richiesto con nota prot. n. 2033 del 18 maggio u.s.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO
(Gianfranco MERLI)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

AUTORITÀ PER L'ADRIATICO
IL PRESIDENTE

SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1992

DELIBERAZIONE N. 9/92

OGGETTO: Relazioni al Parlamento sull'attività
dell'Autorità per gli anni 1990 e 1991.

L'AUTORITÀ' PER L'ADRIATICO

- VISTA la legge 19 marzo 1990, n. 57;
- CONSIDERATO che cause di forza maggiore non hanno consentito nell'anno 1990 il tempestivo svolgimento dell'attività non di emergenza, rese possibili solo nello anno 1991;
- CONSIDERATO altresì che si rende necessario presentare le relazioni degli anni 1990 e 1991, anche perchè interconnesse;

D E L I B E R A

di approvare le relazioni al Parlamento relative all'attività svolta dall'Autorità negli anni 1990 e 1991.

Il Segretario Generale è incaricato di curare l'attuazione della presente Deliberazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) della legge 19 marzo 1990, n.57.

IL PRESIDENTE

RELAZIONI
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO
(anni 1990 e 1991)

(articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 57)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

AUTORITA' PER L'ADRIATICO

NOTA PRELIMINARE ALLA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO PER
L'ANNO 1990 (L.57/90).

La problematica ambientale dei mari chiusi (mar Baltico, golfo Persico, mar Nero, Golfo di Rio) è la più rilevante nell'ambito degli ecosistemi marini; essa, infatti, si caratterizza per un insieme di condizioni fisiche ed ecologiche favorevoli all'uso multiplo delle risorse naturali. Tale situazione ha storicamente determinato un elevato livello antropico: allo stato attuale, non meno del 60% della popolazione vive entro 60 KM dalla linea di costa di questi mari e il processo di "litoralizzazione" delle attività antropiche sembra essere ancora tanto attivo che, entro i prossimi 20 - 30 anni, è previsto un raddoppio della popolazione residente.

L'uso plurimo delle risorse ambientali determina la conflittualità degli interessi legati a ciascuna tipologia d'uso e a soffrirne sono, invariabilmente, sia gli usi sia le risorse più fragili. In particolare, vanno citati gli ecosistemi marini e terrestri, inclusi quelli "marginali" come le lagune, gli estuari, i delta, ecc. che tanta parte hanno nella produzione di risorse viventi (oltre il 90%) e nella generazione delle diversità biologiche.

Agli impatti derivanti dagli usi locali si aggiungono, nella zona costiera, quelli da usi remoti delle risorse naturali, con intensità che dipendono dal grado di continuità dei sistemi continentali con quelli marini. Le acque costiere, in particolare, sono soggette a sorgenti di disturbo locali e remote, sia dal largo sia dalla terra ferma.

Per tutte queste ragioni, la elaborazione di una politica ambientale per la difesa di questi mari deve avere l'obiettivo strategico della minimizzazione degli impatti tra gli usi in conflitto, nell'ottica di garantire la

perennizzazione dello sfruttamento di ciascuna e di tutte le risorse nel loro complesso. Tale nozione include, evidentemente, la protezione delle strutture e dei processi ecologici coinvolti dagli usi in questione, indipendentemente dalla loro utilità per l'uomo.

Deve dunque mettersi a punto una politica globale basata su principi, obiettivi e meccanismi di gestione dell'ambiente che, unitamente allo sviluppo delle capacità tecniche e gestionali delle singole nazioni, rappresenti un efficace strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici enunciati.

La politica di salvaguardia dei mari chiusi deve analizzare e governare sostanzialmente le sorgenti di disturbo antropico, inteso genericamente come ogni forma di grave interferenza dell'uomo sulle strutture e sui processi ecologici naturali.

Le sorgenti di disturbo si identificano notoriamente con: agricoltura, pesca marittima, acquacoltura, industria, smaltimento di rifiuti, porti e trasporti marittimi, grandi infrastrutture dei trasporti terrestri, opere di captazione e controllo sulla rete idrografica continentale, turismo e tempo libero.

Tali sorgenti vanno analizzate secondo la localizzazione, la tipologia, l'intensità, l'influenza reciproca.

Alle problematiche fisiche, antropiche e territoriali si sovrappone la complessità delle istituzioni che interagiscono fra loro con contrapposizioni di territorio e di competenza, determinando così la necessità della nascita di un organismo di coordinamento e gestione "ad hoc" che garantisca anche il rispetto delle autonomie decisionali delle istituzioni preesistenti.

Data la grande importanza del Mare Adriatico per l'Italia e per gli altri Paesi che si affacciano sulle sue coste, nell'ultimo trentennio si sono estese ed intensificate le molteplici funzioni d'uso e le attività antropiche (spesso tra loro concorrenti) che incidono nel suo bacino.

Sotto il profilo economico, l'Adriatico sostiene attualmente il primo polo turistico in Europa, ed uno dei principali mondiali; esso fornisce inoltre il bacino di maggior produzione di gas naturale in Italia (ca. 70%), e supporta una intensa attività di pesca, con un prodotto che rappresenta circa il 60% del totale del pescato

italiano.

Allo sviluppo degli insediamenti urbani costieri, delle fruizioni balneari e ricreative, delle attività agrozootecniche ed industriali, della pesca costiera e d'altura, del traffico e dei trasporti marittimi, delle prospezioni e degli usi minerari, sono venute progressivamente affiancandosi nuove richieste di utilizzazione dell'ambiente e delle risorse marine per la tutela di aree ed elevato valore naturalistico, la maricoltura e l'acquacoltura, la nautica da diporto, la ricerca archeologica sottomarina, la discarica di rifiuti industriali, la escavazione di sabbie e ghiaie, le esercitazioni militari, e così via.

La risposta del governo italiano al problema di gestire questa complessa situazione si è avuta attraverso l'istituzione dell'Autorità per Adriatico.

L'Autorità non ha la funzione di definire i compiti delle altre Istituzioni, ma ha quella di coordinare il complesso sistema istituzionale anche tramite la diffusione di una corretta cultura ambientale.

L'Autorità per l'Adriatico, creata con la legge 13 marzo 1990 n. 57, ha il compito di esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione e controllo delle azioni che le diverse autorità (centrali e locali) svolgono nel loro specifico ambito, secondo le loro proprie competenze.

In primo luogo, l'Autorità dovrà fornire un quadro organico di riferimento entro il quale possano essere definiti, valutati, raccordati ed ottimizzati tutti i progetti, interventi, piani, programmi promossi e gestiti da una molteplicità di soggetti ed operatori (Ministeri, Regioni, Autorità di Bacino, Enti locali, imprese, comunità scientifica), assicurando la compatibilità tra le esigenze di sviluppo e quelle di tutela ambientale.

In tal modo potrà verificare, coordinare, integrare ed aggiornare periodicamente le linee-guida della politica di risanamento e tutela dell'ecosistema, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi enti istituzionalmente preposti nei vari settori e territori alla attuazione e gestione delle normative e dei programmi vigenti.

Inoltre, l'Autorità dovrà apprestare un sistema unitario e standardizzato di controllo operativo della evoluzione dello stato dell'ambiente, basato su una adeguata

strumentazione (monitoraggio, sistema informativo territoriale) aperto all'interfacciamento con analoghe iniziative ed attività nazionali e locali.

Infine dovrà predisporre e promuovere un programma di informazione, comunicazione integrata e ricerca finalizzato alla mobilitazione culturale e scientifica necessaria.

Analogamente al Mare del Nord, la pressione dei fattori di origine antropica sull'ambiente naturale dell'Adriatico è stata aggravata dalla concomitanza di cause geomorfologiche e/o meteorologiche, quali:

- bassa profondità media dei fondali;
- morfologia sfavorevole alla circolazione delle acque che dipende essenzialmente dai venti di Bora e Scirocco;
- elevato rapporto superficie-volume, che ne accentua la vulnerabilità ecologica;
- rilevanti apporti di acqua dolce dei bacini fluviali dallo specchio settentrionale;
- elevata temperatura media e luminosità nel periodo estivo;
- livello trofico mediamente elevato delle acque costiere settentrionali.

La prospettiva di sofferenza e degrado ambientale dell'ecosistema adriatico, evidenziata dall'insorgenza di fenomeni sintomatici quali le eccessive fioriture algali e la comparsa nelle stagioni estive 1988-1989 di mucillagini in quantità talora imponenti e su larghe estensioni, è pertanto fonte di crescenti preoccupazioni (soprattutto in vista di ulteriori sviluppi tendenziali delle attività antropiche e della conseguente domanda di utilizzazione delle risorse naturali) sotto il profilo sia ecologico, che socio-economico.

I carichi inquinanti di maggiore rilevanza veicolati nell'Adriatico presentano quale origine:

- i bacini del Po e dell'Adige;
- gli insediamenti costieri veneziano (Mestre - Laguna) e triestino;
- alcuni bacini minori nazionali;
- gli insediamenti costieri in sponda orientale (Rjeka, Split, Kotor etc.)
- il traffico marittimo.

Quanto alla loro natura, tali carichi consistono di

sostanze organiche degradabili, di nutrienti (principalmente azoto e fosforo) di composti organici persistenti ed ancora di sostanze tossiche.

I nutrienti rivestono particolare importanza per lo stato di elevata trofia indotto nelle acque costiere e per i conseguenti processi di sviluppo abnorme di micro e macro alghe, fra le quali è possibile che si sviluppino specie fitoplanctoniche tossiche. Conseguenza di tali fenomeni di sovrapproduzione algale è talora la formazione di sacche di mare anossico, con morie talora massive di pesci e molluschi di fondo.

Alla elevata presenza algale si accompagna il fenomeno della produzione di mucillagini, come conseguenza dell'alterazione del normale processo metabolico delle alghe.

E' opinione diffusa nella comunità scientifica che, mentre le conoscenze circa le cause dell'eutrofizzazione sono oramai soddisfacenti, quelle relative agli effetti sulla biosfera restino tuttora limitate ed insufficienti.

Notevole importanza rivestono anche i carichi di origine tossica per la loro propensione ad accumularsi nelle catene alimentari, con possibili rischi anche per la salute umana.

Infine, non vanno trascurati i pericoli derivanti dal trasporto marittimo di prodotti spesso anche altamente contaminanti.

L'obiettivo generale è il risanamento e la tutela dell'ecosistema Adriatico, ossia il ripristino e la conservazione dei requisiti di qualità delle acque costiere ed aperte, nonché dei valori naturalistici e paesaggistici. I programmi ed interventi per la regolamentazione ed il controllo, delle funzioni d'uso dell'ambiente e delle attività antropiche rilevanti (sia nei territori scolanti che nel bacino ricevente) dovranno peraltro venire armonizzati con le esigenze di sviluppo economico e sociale.

Un traguardo di tale portata non può essere realisticamente ipotizzato che in modo graduale.

Ciò implica la configurazione di sviluppo dinamico e l'assunzione iniziale di obiettivi intermedi ed azioni alternative a breve e medio termine, definibili in funzione delle emergenze e delle priorità spaziali e temporali risultanti da una prima fase conoscitiva.

Il quadro degli obiettivi particolari (che indicano altrettanti output finali, fra di loro logicamente concatenati) appare così articolato:

- fornire una verifica dello stato dell'ambiente

- nell'Adriatico, anche con un sistema di monitoraggio realizzato nell'ottica delle necessità delle Regioni e degli Enti locali mediante il supporto di indicatori, caratterizzati da affidabilità, permanenza e replicabilità;
- predisporre un rapporto circa l'avanzamento dei principali programmi ed interventi sia in Italia sia negli altri Paesi frontalieri del bacino, valutandone il prevedibile effetto sull'ambiente adriatico;
 - mettere a punto e calibrare un insieme di modelli, strumenti e metodi a carattere sia descrittivo che previsionale, in grado di:
 - analizzare rapporti e correlazioni tra le principali variabili significative del sistema, in modo da esprimerne modalità e leggi di funzionamento ed interpretarne i principali fenomeni;
 - stimare l'effetto dei piani, dei programmi e degli interventi in atto e proponibili sul sistema ambientale e sulle sue principali componenti, con diverse scale spaziali e temporali;
 - elaborare scenari alternativi sulla possibile evoluzione "inerziale" dell'Adriatico e della qualità dell'ambiente, in rapporto ad altrettante ipotesi di sviluppo quali-quantitativo delle attività antropiche ed usi produttivi delle risorse marine e territoriali del bacino, in modo da proporre, in accordo ai piani particolareggiati predisposti in seno alle Regioni, sia obiettivi intermedi a carattere prioritario, sia obiettivi a medio-lungo termine per il risanamento e la tutela dell'ecosistema;
 - proporre orientamenti e raccomandazioni a carattere settoriale per l'adeguamento della disciplina legislativa vigente in materia di regolamentazione delle principali attività ed usi produttivi (pesca, balneazione, trasporti e traffici marittimi, prospezioni minerarie, esercitazioni militari), tenuto conto delle normative internazionali e comunitarie;
 - suggerire alle Regioni ed agli Enti locali programmi, misure ed interventi a carattere integrativo e/o aggiuntivo, da affidare per l'esecuzione a specifici soggetti istituzionalmente competenti per settore o per territorio;

- progettare, sperimentare ed avviare un sistema informativo centrale da aggiornare in continuità, coordinato ed interfacciabile con quelli già operanti a livello nazionale e locale; ed un sistema integrato di monitoraggio delle acque costiere e d'altura, per controllare in tempo reale la evoluzione dei principali parametri ambientali;

- elaborare un programma per l'informazione sistematica al pubblico in Italia ed all'Estero, promosso dall'Autorità, circa lo stato dell'ambiente nell'Adriatico, con il supporto di moderne tecniche e canali di "comunicazione integrata";

- predisporre indirizzi per un organico piano di interventi tecnologici ed impiantistici finalizzato alla riduzione del carico inquinante da effluenti civili ed industriali;

- individuare temi di medio-lungo periodo per orientare i programmi di ricerca scientifica, tecnica ed applicata, con riferimento ai fabbisogni conoscitivi individuati ed alle esigenze di intervento emergenti.

Opportune forme di intesa e di collaborazione devono essere pertanto individuate e ricercate nella fase conoscitiva e di pianificazione, e in sede di progettazione ed attuazione di interventi, piani e politiche con gli Stati della costa orientale fino alla Grecia.

Il livello di approfondimento dell'intervento dovrà essere differenziato sotto l'aspetto territoriale, fisico e naturalistico, a seconda dell'importanza delle specifiche componenti e variabili, agli effetti del conseguimento degli obiettivi prefissati.

L'ecosistema adriatico deve essere definito nella fase preliminare anche per quanto riguarda la sua significatività socio-economica ed i suoi confini fisici e geografici; possono individuarsi quali principali sottosistemi:

- il bacino dell'Adriatico (acque costiere e d'altura, comunità bentoniche e pelagiche, fondali, spiagge e litorali);

- il bacino scolante (quanto alle sue responsabilità inquinanti ed in genere alle attività antropiche rilevanti

per la loro influenza sul bacino ricevente);

- l'atmosfera (come interfaccia dell'intero ecosistema).

Occorrerà anche tenere conto dei rapporti dell'ecosistema con il contesto più ampio del Mediterraneo, per quanto attiene al ricambio di acque alla bocca di Otranto.

E' necessario un approccio sistemico ed interdisciplinare, capace di coordinare od integrare efficacemente le attività di ricerca, analisi e valutazione da sviluppare in molteplici settori, discipline, aree e fasi.

Occorrerà pertanto predisporre uno schema-modello globale che esprima in via semplificativa la struttura complessiva del sistema Adriatico, con l'articolazione dei suoi principali componenti.

Naturalmente, il modello logico globale dovrà essere attivato operativamente mediante idonee tecniche di modellistica matematica, in modo da consentire la messa a punto e la disponibilità di uno strumento informativo e simulativo per l'intero bacino Adriatico, in grado:

- di analizzarne le tendenze evolutive in termini "inerziali";
- di individuarne le aree costiere (e/o pelagiche) ed i settori di carattere "critico", fornendone una modellazione di dettaglio;
- di esplorare le risposte del sistema rispetto a differenti mix di ipotesi di intervento, da analizzare anche in base ai loro tempi e costi di attuazione.

Inoltre, il modello logico dovrà orientare l'architettura di un sistema informativo territoriale fin dalla fase iniziale della sua impostazione.

I campi tematici che configurano una rilevanza prioritaria agli effetti del conseguimento degli obiettivi di risanamento sono in particolare:

a) con riferimento al sub-sistema "bacino scolante":

- trattamento e smaltimento degli scarichi idrici e rifiuti solidi urbani delle città costiere;
- trattamento e smaltimento degli inquinamenti da attività agricola e fonti industriali;

- infrastrutture portuali, specie per i problemi del trattamento e smaltimento delle acque di zavorra ed altri rifiuti solidi e liquidi provenienti da navi, cisterne e così via;

- erosione e subsidenza delle spiagge e dei litorali, a causa delle modificazioni ambientali indotte da opere ed interventi infrastrutturali, specie per le modificazioni nel trasporto e nel deposito dei sedimenti e del particolato;

- controllo e protezione dei biotopi costieri e marini configuranti "aree protette", o di particolare interesse naturalistico;

b) con riferimento al sub-sistema "bacino ricevente":

- pesca ed acquacoltura: tendenze evolutive, potenziale incidenza sull'ambiente, domanda quali-quantitativa di risorse ambientali;

- turismo balneare, nautica da diporto e porti turistici: prospettive di sviluppo, impatto ambientale, domanda quali-quantitativa di risorse ambientali;

- concessioni, prospezioni ed attività minerarie ed estrattive off-shore;

- dumping in mare di materiali di risulta dei processi industriali, di fanghi di dragaggio, di scarichi da navi;

- sicurezza della navigazione e misure di emergenza: controllo e disciplina dei rischi connessi al trasporto di sostanze tossiche e/o nocive ed al loro eventuale sversamento in mare, anche mediante piani di pronto intervento nel caso di incidenti;

- vigilanza costiera e d'altura sul traffico e trasporto marittimo;

- tecniche e metodiche di monitoraggio, nelle differenti tipologie secondo gli inquinanti rilevati (carico organico, nutrienti, sostanze tossiche e nocive), le zone controllate (lagunari, costiere, pelagiche) e la strumentazione adottata (stazioni fisse e mobili di telerilevamento, bio-monitoraggio e così via);

- fenomeni di degrado e sofferenza dell'ambiente marino: eutrofizzazione, sviluppi algali abnormi, mucillagini,

insorgenza di specie fitoplanctoniche tossiche;

c) con riferimento al sub-sistema "atmosfera":

- influenza delle emissioni atmosferiche e piogge acide sulle regioni costiere e l'ambiente marino, fenomeni di smog fotochimico.

L'esperienza fatta per l'Adriatico sarà esemplare e potrà essere estesa anche a bacini di maggiori dimensioni con analoghe problematiche, dove il maggiore numero di istituzioni presenti evidenzia ulteriormente la necessità di una cooperazione internazionale e di un coordinamento unico.

Il pensiero corre alla creazione di un'Autorità internazionale per il Mediterraneo che coordini la politica ambientale di tutti i Paesi che vi gravitano nel rigoroso, costante e continuo rispetto delle autonomie nazionali, ma con il primario obiettivo di informare e sensibilizzare tutti i popoli rivieraschi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

AUTORITA' PER L'ADRIATICO

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO PER L'ANNO 1990 (L.57/90)

La grave situazione di degrado ambientale con i ben noti fenomeni di eutrofizzazione che negli anni Ottanta interessarono le coste e le acque del Mare Adriatico, fu la causa principale dell'adozione di provvedimenti legislativi tendenti a risolvere il problema.

Da ricordare, in particolare, che nell'anno 1989 si presentò una estesa massa di mucillagini, probabilmente generate da alghe di diversa specie, tra cui le diatomee.

La zona interessata fu quella dell'alto e medio Adriatico, dalle coste istriane al litorale abruzzese, ma non furono escluse le coste iugoslave, sia pure con minore intensità.

Per avere un'idea dell'ampiezza del fenomeno, occorre considerare che la fascia di mare interessata era lunga circa quattrocento chilometri ed aveva una larghezza compresa tra i venti e gli ottanta chilometri.

Le aree maggiormente colpite furono quelle a sud del Po di Goro fino a Ravenna, dove la struttura algale dovuta all'accumulo delle mucillagini si mantenne stabile per un lungo periodo, certamente a causa delle condizioni del mare in stato di calma eccezionale.

Con l'intento di controllare la situazione ed adottare eventuali, se pur limitati provvedimenti, fu istituito un Comitato per la difesa del Mare Adriatico, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 1989 (all.to 1).

Successivamente, in previsione di un nuovo piano di interventi, il Governo presentò alla Camera dei Deputati, il 24 gennaio 1990, il disegno di legge n. 4514 recante norme per l'istituzione dell'"Autorità per l'Adriatico", alla quale doveva essere riconosciuta la competenza di attivare un sistema di sorveglianza per la segnalazione delle mucillagini, lo smaltimento delle macroalghe e del materiale riversato sugli arenili, la pianificazione degli interventi secondo criteri coordinati, nonchè la ricerca scientifica e la sperimentazione.

Al disegno di legge governativo vennero unite alcune proposte di legge, già presentate alla Camera dei Deputati, le quali, pur avendo caratteristiche che le differenziavano le une dalle altre, manifestavano la comune volontà di affrontare il fenomeno della eutrofizzazione in tempi brevi.

Il suddetto disegno di legge n. 4514 ebbe un iter accelerato. Dopo essere stato esaminato con parere favorevole dalle Commissioni della Camera dei Deputati I - III - V - VII - IX - XI - XII, fu assegnato alla Commissione VIII il 7 febbraio 1990 ed esaminato, in sede legislativa, il 22 febbraio 1990.

La più rilevante modifica apportata al disegno di legge è quella di aver ridotto l'area delle attribuzioni dei Ministri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per quanto riguarda i compiti di realizzazione e di predisposizione degli interventi indicati nello stesso disegno di legge. Vale a dire che la "realizzazione" e la "predisposizione" venivano riconosciuti all'Autorità per l'Adriatico.

La spesa prevista, per il solo anno 1990, ammontava ad 84 miliardi, di cui 69 miliardi per l'emergenza, 10 miliardi per la ricerca e sperimentazione, 5 miliardi per il piano di risanamento.

La nuova legge 19 marzo 1990, n.57, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n.70, del 24 marzo 1990, (all.to 2), è entrata in vigore l'8 aprile 1990 ed al 9 dello stesso mese risale la prima riunione della Segreteria tecnica prevista dall'art.3 della ripetuta legge; mentre è del 10 aprile successivo la prima riunione dell'Autorità per l'Adriatico.

Le delibere adottate in quest'ultima occasione sono state numerose ed hanno riguardato la ripartizione di 69 miliardi tutti finalizzati alla tutela della balneabilità, con l'incarico al Ministro della marina mercantile di emettere ordinanze per i relativi interventi d'emergenza, secondo il disposto della legge 57/1990. Lo stesso Ministro, con ordinanza dell'11 aprile 1990, nominava un Commissario "per l'esecuzione del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità del Mare Adriatico nella stagione 1990" (all.to 3).

Il Segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico, di cui all'art.3 della ripetuta legge 57/1990, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1990, (all.to 4), ha iniziato la propria attività solo il 12 aprile 1990 e, pertanto, non ha partecipato alle riunioni della Segreteria tecnica e dell'Autorità per l'Adriatico, rispettivamente del 9 e del 10 aprile 1990.

Sono sorte ben presto difficoltà nell'applicazione della legge 57/1990, la quale, tra l'altro, non stabilisce espressamente se l'azione dell'Autorità per l'Adriatico investa soltanto gli spazi marini o possa estendersi anche ad interventi di tutela localizzabili sulla terraferma.

Questa seconda interpretazione appare più fondata, in virtù delle connessioni tra tutela della balneabilità, piani di bacino per il risanamento delle acque, programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale e dei conseguenti rapporti tra Autorità per l'Adriatico e Autorità di bacino di rilievo nazionale,

interregionale e regionale, servizi tecnici nazionali (cfr. legge 253/90) nonché Amministrazioni pubbliche dei diversi livelli; tant'è che l'Autorità per l'Adriatico deve, tra l'altro, esprimere il proprio parere in merito alla migliore utilizzazione dei fondi destinati alla riduzione del carico dei nutrienti sversati nel mare Adriatico (cfr. D.L. 13 giugno 1989 n. 227, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1989, n. 283 (all.ti 5 e 6)).

A parte il potere decisionale e la competenza esclusiva dell'Autorità per l'Adriatico nello specifico settore, sono evidenziate le funzioni espressamente assegnate alla stessa Autorità, in aggiunta a quelle che spettavano al citato Comitato per la difesa del Mare Adriatico.

Dette funzioni, talvolta vincolate da riferimenti ben precisi stabiliti dalla legge 57/1990, sono di natura tecnico-amministrativa. Infatti l'Autorità per l'Adriatico:

- 1 - adotta il piano di risanamento del Mare Adriatico, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, con il quale si fa riferimento ai programmi previsti dagli accordi internazionali, a quelli della Comunità Economica Europea, ai piani di bacino ed ai piani regionali di risanamento delle acque, sottoponendo il piano adottato al Comitato dei Ministri di cui all'art.4 della legge 18/5/1989, n. 183;
- 2 - coordina, su proposta del Ministro degli affari esteri, il piano di risanamento con i programmi e gli accordi internazionali di cui al precedente punto;
- 3 - esprime parere sulle proposte per accordi

- internazionali, anche scientifici, per la tutela del Mare Adriatico;
- 4 - coordina gli interventi di emergenza, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, affidando l'attuazione degli stessi interventi al Ministro della Marina Mercantile;
 - 5 - approva il piano di interventi urgenti a tutela della balneabilità, affidandone l'attuazione al Ministro della marina mercantile;
 - 6 - approva accordi di programma in attuazione degli interventi previsti;
 - 7 - impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
 - 8 - coordina le attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del Mare Adriatico, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della marina mercantile e dell'ambiente, affidando la ricerca ad istituti universitari e ad istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;
 - 9 - dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi (si tratta di un potere generale d'intervento per assicurare lo svolgimento delle attività alle quali l'Autorità ha dato vita);
 - 10 - definisce i criteri di riparto delle disponibilità finanziarie;
 - 11 - approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;
 - 12 - chiede, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Le funzioni suddette sono indicate dalla legge 57/1990, anche se non nell'ordine qui sopra riportato.

Passando ad una descrizione analitica dell'attività operativa svolta dall'Autorità per l'Adriatico nel corso del 1990, si segnala che essa ha innanzitutto predisposto le misure per affrontare i possibili fenomeni dell'emergenza, connessa con la proliferazione algale e l'insorgenza di mucillagini, fenomeni che - come già detto - si erano manifestati in maniera drammatica nell'estate 1989.

A questo fine, nella citata seduta del 10 Aprile 1990 l'Autorità ha approvato (Deliberazione n. 1), su proposta del Ministro della Marina Mercantile, un "piano di interventi urgenti a tutela della balneabilità" del mare Adriatico, "con annesso piano di riparto della somma di L. 69 miliardi" (cfr. legge 57/90 art. 1 comma 2, lettera b) e art. 4 comma 1).

Il piano prevedeva:

- l'autorizzazione alle sette regioni costiere adriatiche per la raccolta e lo smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili (Deliberazione n.2, con la quale il Ministro della Marina Mercantile è stato autorizzato a trasferire alle regioni adriatiche la somma di L. 8,5 miliardi);
- l'autorizzazione al Ministro della Marina Mercantile alla raccolta e allo smaltimento delle macroalghe, secondo il piano già attuato nell'anno 1989 (spesa autorizzata: L. 6 miliardi - Deliberazione n. 3);
- l'autorizzazione al Ministro della Marina Mercantile ad effettuare il monitoraggio dell'insorgenza e dell'evoluzione delle mucillagini (spesa autorizzata: L. 4,6 miliardi - Deliberazione n. 4);

- la definizione dei tratti di costa da proteggere, secondo le indicazioni del Segretario Generale, con il supporto della Segreteria Tecnica, sentiti gli Enti locali interessati (Deliberazione n. 5);
- la predisposizione e la realizzazione di un piano di contenimento delle mucillagini attraverso l'installazione di barriere e panne, posizionate nei tratti di costa da proteggere di cui alla precedente Deliberazione n. 5 (spesa autorizzata: L. 40 miliardi Deliberazione n. 6);
- la creazione di tre centri polifunzionali di coordinamento delle attività di prevenzione e di contenimento delle mucillagini (spesa autorizzata: L. 3,4 miliardi - Deliberazione n. 7);
- un'ossigenazione sperimentale delle acque a lento ricambio idrico nella Sacca di Goro (spesa autorizzata: L. 1 miliardo - Deliberazione n. 8);
- un'azione di raccolta e smaltimento delle mucillagini lungo il litorale adriatico a ridosso dei sistemi di contenimento passivo (spesa autorizzata: L. 3 miliardi - Deliberazione n. 9).

Nella stessa seduta del 10 aprile 1990 l'Autorità decideva, infine (Deliberazione n. 10) di costituire una riserva di L. 2,5 miliardi per far fronte alle spese impreviste e/o all'integrazione finanziaria dei singoli interventi piu' sopra descritti.

L'attuazione delle suddette delibere è stata di competenza del Ministro della Marina Mercantile che vi ha provveduto anche tramite il Commissario nominato con la citata ordinanza dello stesso Ministro in data 11 aprile 1990. Al riguardo, il Ministero della Marina Mercantile non ha mancato di fornire gli elementi del caso (all.ti 7 e 8).

Mentre erano in corso le attività previste dalle delibere emanate il 10 aprile 1990, entrava in vigore la legge 7/8/1990, n. 253, pubblicata nella G.U. n. 205, del 3/9/1990 (all.to 9).

Tale legge, integrativa della legge 18/5/1989, n. 183, (all.to 10), contiene alcuni articoli che interessano l'Autorità per l'Adriatico e precisamente:

- art. 3, comma 2, - la stessa Autorità, tramite il proprio Segretario generale, può avvalersi, in alcuni casi, della collaborazione dei servizi tecnici nazionali;
- art. 13, comma 7, - il Segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico viene equiparato ai Segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale circa l'attività svolta, il rapporto di lavoro il trattamento economico, l'affidamento di taluni compiti;
- art. 14, comma 4, - i componenti degli organismi tecnici creati dall'Autorità per l'Adriatico, hanno diritto a gettoni di presenza, trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio;
- art. 15, comma 8, - l'Autorità per l'Adriatico può acquistare mezzi, attrezzature e materiali; adotta un regolamento di amministrazione e contabilità basato sull'autonomia gestionale; il Segretario generale gestisce le somme che gli sono accreditate e ne rende il conto .

La suddetta legge 253/1990 ha chiarito molti punti, di dubbia interpretazione, sulle competenze dell'Autorità per l'Adriatico e del Segretario generale e, principalmente, ha prescritto l'adozione di un regolamento di amministrazione e contabilità il cui schema base è stato preparato di comune accordo da rappresentanti della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro e del Ministero dei lavori pubblici e cominciare dal mese di ottobre del 1990. (1)*

Nello stesso anno 1990, la Segreteria tecnica dell'Autorità per l'Adriatico si è riunita più volte per fornire, ai Ministri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, gli elementi conoscitivi per le proposte da avanzare alla stessa Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 57/1990.

Alla data del 31 dicembre 1990 l'Autorità per l'Adriatico non era in possesso, tuttavia, di tutti i dati necessari per provvedere ai primi adempimenti riguardanti il piano di risanamento e la ricerca scientifica e tecnologica, in merito ai quali la più volte citata legge 57/1990 prevedeva una spesa, rispettivamente di 5 miliardi e 10 miliardi, limitatamente all'esercizio finanziario 1990.

A prescindere da qualsiasi rendicontazione di natura contabile, si è predisposta l'unita tabella, dalla quale risulta la destinazione delle risorse finanziarie stanziata dalla citata legge 57/90 per i Ministeri interessati ai problemi di salvaguardia del mare Adriatico.

(1)* Il "Regolamento di amministrazione e contabilità", adottato dall'Autorità per l'Adriatico nella seduta dell'11 giugno 1991 e successivamente approvato con DPCM di concerto con il Ministro del Tesoro in data 2 agosto dello stesso anno, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991.

**SOMME STANZIATE DALLA LEGGE 19 MARZO 1990 N. 57 PER GLI
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DEL MARE ADRIATICO.**

	L. ml.di
- Al Ministero della Marina Mercantile	69
- Al Ministero dell'Ambiente	5
- Al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica	10

L. 84

ALLEGATI

- (1) DPCM del 16 maggio 1989: Istituzione del Comitato per la difesa del Mare Adriatico;
- (2) Legge 19 marzo 1990 n. 57: Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico;
- (3) Ordinanza 11 aprile 1990 del Ministro della Marina Mercantile: Nomina del Commissario per l'esecuzione del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità nel mare Adriatico nella stagione 1990;
- (4) DPCM del 9 aprile 1990: Costituzione della Segreteria Tecnica dell'Autorità per l'Adriatico; nomina del Segretario Generale dell'Autorità per l'Adriatico;
- (5) D.L. 13 giugno 1989, n. 227: Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti;
- (6) Legge 4 agosto 1989, n. 283: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 giugno 1989, n. 227 recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti;
- (7) Ministro della Marina Mercantile: Relazione circa gli interventi urgenti a tutela della balneabilità lungo le coste adriatiche nella stagione 1990 (art. 1, comma 2, lettera b) legge 19/3/1990 n. 57).

- (8) **Ministero della Marina Mercantile: Esecuzione del "Piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità nel Mare Adriatico" per l'anno 1990. Rendicontazione economica.**
- (9) **Legge 7 agosto 1990, n. 253: Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;**
- (10) **Legge 18 maggio 1989, n. 183: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.**

ALLEGATI

*Le istituzioni, nel Comitato
per la difesa del mare Adriatico*

D.P.C.M. 16/9/1988



(ALL.1)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il D.P.C.M. 29/09/1988, recante delega di funzione al Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali;

Ritenuto che gli interventi per il risanamento del Mare Adriatico debbano prevedere misure strutturali ed azioni programmatiche coordinate di breve e lungo periodo;

Tenuto conto della risoluzione della Conferenza per la difesa del Mare Adriatico approvata all'unanimità il 4 aprile 1989;

Considerato che la programmazione ed il coordinamento degli interventi di risanamento esigono una comune responsabilità delle Amministrazioni Statali e Regionali interessate;

Di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali ed i problemi istituzionali

DECRETA:

ART.1 COMPETENZE

1) E' istituito, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Comitato per la difesa del Mare Adriatico, di seguito indicato Comitato;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 2 -

2) il Comitato provvede al coordinamento operativo degli interventi di breve periodo; sovrintende alla elaborazione ed approva il Piano generale di difesa e risanamento del sistema adriatico; cura il coordinamento delle iniziative e fissa le direttive per l'attuazione degli interventi strutturali e per il coordinamento tecnico-scientifico;

ART. 2 (COMPOSIZIONE)

Il Comitato, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali ed i problemi istituzionali, è composto dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro dei lavori Pubblici, dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste, dal Ministro dell'Industria, dal Ministro della Marina Mercantile, dal Ministro della Sanità, dal Ministro del Turismo, dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto.

Il Comitato è assistito dall'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-Regioni.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 3

(SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO)

Il Comitato si avvale di una Consulta tecnico-scientifica coordinata dal Prof. Piero Calandra o suo delegato, composta da:

Dott. Gianfranco Loffredo, Dott. Riccardo Polezzi, Prof. Paolo Bruni Prof. Lanfranco Mancini, Prof. Giuseppe Chiandoni, Prof. Romano Pagnotta, Prof.ssa Andreina Zitelli, Prof. Paolo Cescon, Dott. Attilio Rinaldi, Prof. Nunzio Penna, Ing. Lorenzo Gianmattei, Dott. Oronzo Santoro, Prof. Giuliano Orel designati dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Molise.

La Consulta, sotto le direttive del Comitato, cura il Coordinamento operativo delle attività di ricerca di soggetti pubblici e privati, promuovendo la collaborazione con il C.N.R. e le Università operanti sui problemi dell'Adriatico.

ART. 4.

(SEGRETERIA TECNICA)

Il Comitato, per la redazione dei piani di intervento, si avvale altresì di una segreteria tecnica coordinata dal capo dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-Regioni o suo delegato composta da: Dott. Matteo Baradà, Dott. Riccardo Polezzi; Prof. Vittorio Silano; Dott. Paolo Verde; Dott. Romano Sbardella; Arch. Giovanni Tisci; Ing. Fausto Abate; Ing. Gastone Novelli; Ing. Antonio Borrelli; Dott. Giovanni Nespoli; Arch. Mario Cantì; Dott. Luigi Russo; Dott. Luigi Petracca; Dott. Egidio



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- 4 -

Roma, 16 maggio 1989

Il Ministro per gli Affari Regionali
ed i Problemi Istituzionali

Ad. L. ...



(Ciriaco De Miya)

De Miya

(ALL. 2)

24-3-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 70

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI**LEGGE 19 marzo 1990, n. 57.****Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Autorità per l'Adriatico*

1. È istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Autorità esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, e in particolare:

a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, il piano di risanamento del mare Adriatico;

b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, approvando altresì il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità, all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro della marina mercantile anche mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936;

c) provvede al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;

d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie di cui alle lettere a) e b); impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi;

e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, per la tutela del mare Adriatico.

3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 2.*Piano di risanamento*

1. Il piano di risanamento del mare Adriatico assume quale quadro di riferimento i programmi previsti dagli accordi internazionali, i programmi della Comunità economica europea e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. Il Ministro degli affari esteri propone all'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 1 le necessarie misure di coordinamento.

2. Il piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti, e coordina altresì gli interventi di cui all'articolo 1 con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nel mare Adriatico, nonché con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale.

3. Il piano, adottato dall'Autorità, è sottoposto per l'approvazione al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, integrato dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

Art. 3.*Segreteria tecnica*

1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'articolo 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'Autorità, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, equiparato, in quanto a stato giuridico ed a trattamento economico, in attesa delle disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei segretari generali dei bacini di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a dirigente generale dello Stato di livello C.

2. Il segretario generale tra l'altro:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorità;

b) cura i rapporti ai fini del coordinamento delle rispettive attività con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorità agendo per conto dell'Autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli.

24-3-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 70

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 84 miliardi per l'anno 1990, da destinare quanto a lire 69 miliardi alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), quanto a lire 10 miliardi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e quanto a lire 5 miliardi alla predisposizione del piano di risanamento di cui all'articolo 2.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 84 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la tutela del mare Adriatico dal fenomeno dell'eutrofizzazione», e, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui esistenti sul capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate ad apposito capitolo del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283.

3. Per le esigenze derivanti dal funzionamento della segreteria tecnica di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa annua di lire 350 milioni a decorrere dal 1990. Al relativo onere nel triennio 1990-1992 si provvede, relativamente all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 46, della legge 11 marzo 1988, n. 67; nonché, relativamente a ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Riorganizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.C.M. 16 maggio 1989 (non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), nell'esigenza di una comune responsabilità delle amministrazioni statali e regionali intervenute, ha istituito, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Comitato per la difesa del mare Adriatico, regolandone le competenze e la composizione.

— Il D.L. n. 829/1982 reca: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per le attività del suolo) è il seguente:

«Art. 6 (Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti). — 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti, della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; nonché del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei servizi tecnici di cui all'art. 9.

24-3-1989)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 70

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materia riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i comitati proposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale».

Nota all'art. 2:

— Per l'oggetto della legge n. 183/1989 v. ante all'art. 1.

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) è il seguente:

«Art. 8. — Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentito i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato interministeriale di cui al precedente art. 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:

a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorità di realizzazione;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;

d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 4 della sopracitata legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3.

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento sul settore disciplinato dalla presente legge».

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 2, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti».

Nota all'art. 3:

Per l'oggetto della legge n. 183/1989 v. note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Il testo del comma 4 dell'art. 2-bis del D.L. n. 227/1989 (Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti) è il seguente:

«4. Per le finalità del comma 1, è autorizzata la spesa di lire 284 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».

— Il testo del comma 46 dell'art. 17 della legge n. 67/1968 (Legge finanziaria 1968) è il seguente:

«46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4514):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMNREOTTI) e dal Ministro per gli affari regionali (MACCANNICO) il 24 gennaio 1990.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente) in sede legislativa, il 7 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I e III.

Esaminato dalla VIII commissione il 22, 28 febbraio 1990, 1° marzo 1990 e approvato il 2 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2152):

Assegnato alla 13° commissione (Territorio), in sede deliberante, il 13 marzo 1990, con pareri delle commissioni 1°, 5°, 7°, 8°, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13° commissione e approvato il 15 marzo 1990. 90G0095

(ALL. 3)

8-5-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 105

ORDINANZA 11 aprile 1990.

Nomina del commissario per l'esecuzione del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità nel mare Adriatico nella stagione 1990.

**IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE**

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57, che istituisce l'Autorità per l'Adriatico;

Visto, in particolare, il comma 2, lettera b), dell'art. 1 della citata legge, il quale conferisce al Ministro della marina mercantile, il potere di ordinanza per l'attuazione degli interventi urgenti a tutela della balneabilità;

Atteso l'imminente inizio della stagione turistico-balneare;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'Adriatico adottata nella riunione tenutasi il 10 aprile 1990, con la quale sono stati approvati il piano degli interventi urgenti e la proposta di nomina del prof. Paolo Arata a commissario per l'esecuzione del piano stesso;

Considerato che tutte le regioni interessate sono rappresentate in seno alla predetta Autorità;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prof. Paolo Arata, direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, è nominato commissario per l'esecuzione del piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità nel mare Adriatico nella stagione 1990.

Art. 2.

1. Il prof. Paolo Arata, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi di nove collaboratori ed è autorizzato a concludere contratti anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

1. Con successivo provvedimento saranno determinati i compensi e i rimborsi spettanti al commissario ed ai suoi collaboratori.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, compresi i compensi e i rimborsi di cui all'art. 3 nonché l'imposta sul valore aggiunto, non potrà superare la somma di lire 69 miliardi, prevista dall'art. 4, comma 1, della citata legge.

2. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A2055

**MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 27 aprile 1990

Proroga dell'ordinanza n. 1831/FPC del 29 novembre 1989 recante l'attribuzione del compenso forfettario mensile al prefetto di Napoli. (Ordinanza n. 1903/FPC).

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista l'ordinanza n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984, recante indennità al sindaco di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale attività a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Vista l'ordinanza n. 472/FPC/ZA del 23 gennaio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1986, recante integrazioni alle ordinanze numero 259/FPC/ZA del 19 giugno 1984 e n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984;

Vista l'ordinanza n. 638/FPC/ZA del 21 novembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, recante revoca dell'ordinanza numero 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984;

Vista l'ordinanza n. 1700/FPC del 28 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1989, recante integrazioni e modificazioni dell'ordinanza n. 472/FPC/ZA del 23 gennaio 1985;

Vista l'ordinanza n. 1831/FPC del 29 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1989;

Considerato che perdurano, per il prefetto di Napoli, le complesse incombenze connesse al coordinamento delle attività espletate in favore delle popolazioni dell'area flegrea colpita dal bradisismo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il compenso forfettario mensile attribuito al prefetto di Napoli con l'ordinanza n. 1831/FPC del 29 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1989, è prorogato di ulteriori sei mesi con decorrenza 1° aprile 1990.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro: LATIANZIO

90A2084

2523

16 MAG. 1990



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

(ALL.4)

VISTA la legge 23 agosto 1988 n.400 ed in particolare l'articolo 12 che istituisce la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

VISTO il D.P.C.M. 16 maggio 1989;

VISTA la legge 19 marzo 1990 n.57 che istituisce l'Autorità per l'Adriatico nell'ambito della Conferenza Permanente di cui all'articolo 12 della legge n.400 del 23 agosto 1988;

VISTI il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n.57;

SULLA proposta del Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali - Presidente per delega della Conferenza Permanente di cui all'articolo 12 della legge n.400 del 1988, di concerto con il Ministro della Marina Mercantile e del Ministro dell'Ambiente;

DECRETA

ART. 1

Il Comitato per la Difesa del Mare Adriatico istituito dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, la Consulta Tecnico-Scientifica e la Segreteria Tecnica di cui ai successivi articoli 3 e 4 del sopracitato D.P.C.M. 16 maggio 1989 sono soppressi.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 2

Il Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali Dott. Antonio MACCANICO è delegato a presiedere l'Autorità per l'Adriatico, di seguito indicata Autorità.

ART. 3

La Segreteria Tecnica di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n.57 è costituita dai Signori:

Dr. Matteo BARADA' - Ministero Marina Mercantile

Ing. Piero CIOLLI - Ministero Lavori Pubblici

Dr. Raffaele VENTRESCA - Ministero Ambiente

Dr.ssa Emilia LA POSTA - Ministero Politiche Comunitarie

Ing. Umberto VESCOVI - Ministero Sanità

Cons. Antonio TARELLI - Ministero Esteri

Dr. Santo FINOCCHIARO - Ministero Università e Ric. Scient. e Technolog.

Ing. Gastone NOVELLI - Regione Friuli Venezia Giulia

Ing. Antonio BORRELLI - Regione Veneto

Dr. Giovanni NESPOLI - Regione Emilia Romagna

Arch. Mario CANTI - Regione Marche

Dr. Luigi RUSSO - Regione Abruzzo

Dr. Luigi PETRACCA - Regione Molise

DR. Egidio PANI - Regione Puglia

Dr. Giuseppe Mario SCALI - Conferenza Stato-Regioni



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 4

Il Prof. Gianfranco MERLI nato a Livorno il 1.1.1924 è nominato Segretario generale dell'Autorità. Con successivo provvedimento si provvederà alla determinazione del trattamento economico ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n.57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Gianfranco Merli

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

Antonio Mancini

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Carlo Tanzi

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Stefano Bello

Roma, 9 aprile 1990

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

ADDI 1 E MAG. 1990

REG. N. 6 PRESIDENZA F. G. M. 255

MINISTERO del TESORO-Regione Controllo
PRESO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto e registrato al n. 344

Roma 9.5.90

IL DIRETTORE
Valente

(ALL. 5)

15-6-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 138

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 227.

Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che gli effetti causati da crisi acute di fenomeni eutrofici delle acque marine della costiera adriatica costituiscono motivo di notevole preoccupazione, anche per le forti ripercussioni sulle attività socio-economiche, e che l'apposito Comitato per la tutela del Mare Adriatico, costituito nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ha approvato un piano di interventi urgenti volti a fronteggiare l'emergenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di affrontare le situazioni di emergenza conseguenti ai predetti fenomeni acuti di eutrofizzazione, nonché di anticipare la realizzazione di interventi strutturali attuabili immediatamente per la riduzione del contenuto di fosforo nelle acque di scarico urbane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, dell'ambiente e della marina mercantile, di concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Raccolta e smaltimento delle alghe e del materiale organico

1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente per l'approvazione appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe.

2. I comuni costieri interessati o loro consorzi provvedono direttamente, ovvero mediante affidamento in concessione a società anche miste, alla raccolta ed allo smaltimento dei materiali di natura animale o vegetale riversati sugli arenili.

3. Per la concessione di contributi da parte del Ministero dell'ambiente, non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

4. Per consentire al Ministero della marina mercantile la realizzazione, anche mediante affidamenti in concessione, di un piano di interventi urgenti diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe nelle zone marine confinate e nelle acque demaniali marittime del Mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Art. 2.

Adeguamento degli impianti di depurazione costieri

1. Le regioni di cui all'articolo 1 propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 km a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 2 mg per litro di acqua reflua.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno lire 1,5 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Art. 3.

Monitoraggio dell'eutrofizzazione in Adriatico

1. Il Ministero della marina mercantile cura la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla situazione ambientale del Mare Adriatico trasmessi dagli enti locali e dalle altre amministrazioni o istituzioni competenti, sulla base degli indirizzi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la realizzazione da parte del Ministero della marina mercantile degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1989.

3. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione ambientale del Mare Adriatico.

15-6-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 138

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere di lire 41 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 19,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» e, quanto a lire 6,5 miliardi, l'accantonamento «Interventi per la difesa del mare»;

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 6,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscriverne in appositi capitoli dagli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 13 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del*

Consiglio dei Ministri

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

RUFFOLO, *Ministro per l'ambiente*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto. *Il Guardasigilli*: VASSALLI
89G0300

DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 228

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;

e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg. limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;

f) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.

Art. 2.

1. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 1 potranno essere destinate alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

(ALL. 6)

9-8-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 185

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI**LEGGE 4 agosto 1989, n. 283.****Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1989

COSSIGAANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, il Guardasigilli, VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1989, N. 227.*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. (*Piani regionali di intervento*). — 1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti e le

modalità di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe, in modo da evitare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente, nonché la localizzazione degli impianti di depurazione di cui all'articolo 2, sui quali è possibile intervenire per l'abbattimento delle sostanze inquinanti.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, approva i piani presentati e ripartisce i finanziamenti fra le regioni interessate tenendo conto della lunghezza della costa, della gravità dei fenomeni eutrofici segnalati dai piani di cui al comma 1 e della quota destinata agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (*Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe*). — 1. Per la concessione di contributi per la raccolta e smaltimento del materiale organico, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste nell'articolo 1.

2. Le regioni, nei limiti del finanziamento loro assegnato, concedono ai comuni costieri interessati od ai loro consorzi contributi non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili. Detti interventi devono essere eseguiti direttamente dai comuni o dai loro consorzi ovvero mediante affidamento in concessione, con le modalità previste dalla normativa per i rifiuti solidi urbani, evitando comunque effetti negativi sull'ambiente legati alla putrescibilità del materiale raccolto.

3. I comuni, entro il 30 ottobre 1989, trasmettono alle regioni il consuntivo delle spese effettuate; le somme non utilizzate saranno restituite al Ministero dell'ambiente e destinate alla realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 2.

4. Il Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, predispose un piano di interventi urgenti, da realizzare anche mediante affidamento in concessione, diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe prodotte nelle zone marine confinate e nelle acque comprese nei beni demaniali, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, del Mare Adriatico. Per detti interventi è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

3. Per assicurare la continuità dei servizi e il completamento delle forniture avviate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, viene autorizzata la spesa di lire 13,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1989».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «, nei piani di cui all'articolo 1,»; le parole: «2 milligrammi» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milligrammi»;

al comma 2, le parole: «1,5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 miliardi»; è aggiunto in fine il seguente periodo: «Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste dall'articolo 1 e da quest'ultima suddivisa fra i comuni o gli enti gestori degli impianti di depurazione per l'esecuzione degli interventi»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sull'utilizzo dei finanziamenti assegnati».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. (Riduzione del carico di nutrienti sversati a mare). — 1. I comitati istituzionali di bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel Mare Adriatico, indicati nell'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano e trasmettono al Ministero dell'ambiente con riferimento all'articolo 31 della suddetta legge, uno schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti, articolato per criteri e progetti, al fine di fermare il progressivo degrado della qualità delle acque del Mare Adriatico e perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare e degli altri fattori inquinanti mediante:

- a) la depurazione degli effluenti urbani ed industriali in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici e il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;
- c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini attraverso:

- 1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;
- 2) incentivi per la razionalizzazione e riduzione dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura.

2. Per gli interventi urgenti di cui al comma 1, da realizzare nei bacini di rilievo interregionale e regionale delle regioni interessate al fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico compete alle regioni stesse approvare e trasmettere le proposte con le procedure ed i criteri sopra definiti.

3. Su proposta del Ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, sentiti i Comitati istituzionali di bacino interessati ed il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, sono ripartiti per bacini gli stanziamenti di cui al comma 4.

4. Per le finalità del comma 1, è autorizzata la spesa di lire 284 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno".

5. In deroga alla procedura di cui al comma 1, gli stanziamenti per l'esercizio 1989 sono utilizzati mediante ordinanza del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e il Comitato per la difesa del Mare Adriatico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, per il finanziamento, anche parziale, di progetti presentati dalle regioni interessate aventi ad oggetto interventi immediatamente eseguibili nelle materie di cui al comma 1, nonché, entro il limite massimo di 50 miliardi per l'esercizio 1989, per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989».

All'articolo 3:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico»;

al comma 1, la parola: «ambientale» è sostituita dalle seguenti: «del fenomeno dell'eutrofizzazione»; dopo le parole: «presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la realizzazione, da parte del Ministero della marina mercantile, degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi di monitoraggio delle acque costiere marine del Mezzogiorno»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico».

9-8-1989

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 385

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Copertura finanziaria). — 1. Al complessivo onere di lire 55,5 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, oltre quanto previsto dall'articolo 2-bis, si provvede, per l'anno 1989:

a) quanto a lire 33 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno" e, quanto a lire 20 miliardi, l'accantonamento "Interventi per la difesa del mare";

b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) quanto a lire 7,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscriverne in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 19 settembre 1989.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1820):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dai Ministri per gli affari regionali (MACCANICO), dell'ambiente (RUFFOLO) e della marina mercantile (PRANDINI) il 15 giugno 1989.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 17 giugno 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 giugno 1989.

Esaminato dalla 13ª commissione il 22, 27 e 28 giugno 1989.

Relazione scritta annunciata il 3 luglio 1989 (atto n. 1820/A - relatore sen. MONTRESORI).

Esaminato in aula e approvato il 5 luglio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4077):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 6 luglio 1989, con pareri delle commissioni I, V, IX, X e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 luglio 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 luglio 1989.

Esaminato dalla VIII commissione l'11 luglio 1989.

Esaminato in aula il 12 luglio 1989 e approvato, con modificazioni, il 13 luglio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1820/B):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 15 luglio 1989, con pareri delle commissioni 5ª e 9ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 20 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 20 luglio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4077/B):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 26 luglio 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 26 luglio 1989.

Esaminato in aula il 27 luglio 1989 e approvato il 2 agosto 1989.

89G0361

LEGGE 4 agosto 1989, n. 284.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.



(ALL.7)

Ministero della Marina Mercantile

RELAZIONE CIRCA GLI INTERVENTI URGENTI
A TUTELA DELLA BALNEABILITA' LUNGO
LE COSTE ADRIATICHE NELLA STAGIONE 1990
(ART. 1, comma 2, lett. b) legge 19/3/1990 n. 57)

Roma, 14 Novembre 1990

I N D I C E

1. PREMESSA

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E FINANZIARI. PIANO DEGLI INTERVENTI

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' CONDOTTE
 - 3.1 Delibera n. 2
 - 3.2 Delibera n. 3
 - 3.3 Delibera n. 4 - Sistema di monitoraggio delle mucillagini
 - 3.3.1 Monitoraggio alturiero
 - 3.3.2 Monitoraggio litoraneo
 - 3.4 Delibera n. 4 e n. 5 - Barriere fisse e mobili
 - 3.5 Delibera n. 7 - Costituzione di tre centri di coordinamento polifunzionali
 - 3.6 Delibera n. 8 - Ossigenazione delle acque a lento ricambio idrico
 - 3.7 Delibera n. 9 - Raccolta e smaltimento della mucillagine litoranea

4. CONCLUSIONI E POSSIBILI STRATEGIE FUTURE
 - 4.1 Raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili
 - 4.2 Raccolta e smaltimento delle macroalghe in aree confinate
 - 4.3 Sistema di monitoraggio delle mucillagini
 - 4.4 Barriere fisse antimucillagini
 - 4.5 Panne mobili
 - 4.6 Centri di coordinamento polifunzionali
 - 4.7 Ossigenazione delle acque a lento ricambio idrico
 - 4.8 Raccolta, trattamento, smaltimento delle mucillagini (riconvertibile in raccolta macroalghe)
 - 4.9 Costituzione di una riserva imprevisti

1. PREMESSA

Il fenomeno delle mucillagini, anche nella stagione balneare 1990, ha evidenziato uno dei suoi caratteri più distintivi: l'indeterminazione circa il manifestarsi, in forma più o meno violenta, così come verificatosi nel 1988 e 1989.

Tale caratteristica è conseguenza diretta delle scarse conoscenze scientifiche sin qui acquisite sulla natura di tale fenomeno e dunque, sulle cause possibili di insorgenza ed evoluzione.

Quest'anno i timori e le perplessità che hanno caratterizzato l'avvio della stagione balneare si sono esauriti nel corso della stessa grazie all'instaurarsi di particolari condizioni meteomarine, anche se, occorre segnalare che la mucillagine si è presentata sporadicamente senza pregiudicare la balneabilità.

E' grazie all'attività di monitoraggio, che è stato possibile conoscere periodicamente la presenza e l'entità di formazione della mucillagine potendo così gestire razionalmente gli interventi previsti e descritti nel seguito.

Le corrette informazioni trasmesse, unitamente alle azioni intraprese per far fronte al fenomeno delle mucillagini, hanno contribuito senz'altro a rivalorizzare l'immagine dell'industria turistica delle regioni adriatiche.

Gli interventi descritti nel seguito, attuati nello spirito della legge 57/90, devono necessariamente essere considerati come un ulteriore affinamento delle possibili tecnologie ed attività da prevedere nel futuro per far fronte al fenomeno.

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E FINANZIARI. PIANO DEGLI INTERVENTI

Come è noto, la legge 19/3/1990 n. 57, pubblicata sulla G.U. del 24/3/1990 n. 70 ed entrata in vigore il 9/4/1990 ha istituito l'Autorità per l'Adriatico che si avvale, per le finalità della stessa, di una Segreteria Tecnica coordinata da un Segretario Generale.

La predetta Segreteria, nella riunione del 9/4/1990, indicava all'Autorità, che approvava nella successiva riunione del 10/4/1990, il Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della succitata legge, per un intervento finanziario complessivo pari a L. 69 miliardi.

All'attuazione del predetto "Piano", così come previsto dalla legge, il Ministro della Marina Mercantile ha delegato, con ordinanza in data 11/4/1990, il Commissario "ad acta" il quale si è immediatamente attivato per porre in essere gli interventi indicati nelle delibere dell'Autorità.

Il predetto "Piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità" approvato secondo la delibera n. 1 dell'Autorità prevedeva:

- la raccolta e lo smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili (delibera n. 2) con impegno finanziario di L. 8,5 miliardi;
- la raccolta e smaltimento delle macroalghe nelle acque comprese nei beni demaniali e nelle zone marittime confinate (delibera n. 3) con impegno finanziario di L. 6 miliardi;
- attivazione del sistema di monitoraggio delle mucillagini (delibera n. 4) con impegno finanziario di L. 4,6 miliardi;
- criteri per la definizione dei tratti di costa da proteggere con sistemi di contenimento passivo delle mucillagini (delibera n. 5);
- sistema di contenimento passivo delle mucillagini mediante modelli integrati di barriere e panne (delibera n. 6) con impegno finanziario di L. 40 miliardi;
- costituzione di tre centri di coordinamento polifunzionali (delibera n. 7) con impegno finanziario di L. 3,4 miliardi;
- intervento di ossigenazione delle acque a lento ricambio idrico (delibera n. 8) con impegno finanziario di L. 1 miliardo;

- smaltimento, trattamento e dissoluzione delle mucillagini (delibera n. 9) con impegno finanziario di L. 3 miliardi;
- costituzione di una riserva per imprevisti (delibera n. 10) pari a L. 2,5 miliardi.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' CONDOTTE

Con riferimento al già citato "Piano" si riporta di seguito una sintesi dell'attività svolta.

3.1 DELIBERA N. 2 Raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili.

In base al Piano di riparto della somma di L. 8,5 miliardi si è provveduto al trasferimento delle relative somme alle Regioni Adriatiche per l'effettuazione degli interventi così come operato nella stagione 1989.

3.2 DELIBERA N. 3 Raccolta e smaltimento delle macroalghe.

Il sistema di intervento per la raccolta e lo smaltimento delle macroalghe, ha previsto l'impiego di quattro moduli operativi composti da unità navali di raccolta, di stoccaggio e di trasferimento, integrate fra loro nelle rispettive fasi di attività, nonché lo smaltimento delle macroalghe raccolte. La composizione di ciascun modulo, ovvero la scelta dei mezzi da impiegare, è stata effettuata tenendo conto dei fondali, della morfologia locale e delle stime dei quantitativi da recuperare.

I quattro moduli sono stati dislocati nelle seguenti zone:

- 1) Sacca di Scardovari
- 2) Laguna di Marano
- 3) Sacca di Goro
- 4) Litorale di Barbamarco

I quattro moduli operativi hanno operato sulla base di specifici ordini di operazione emanati dal

Commissario "ad acta" attraverso il C.O.P. di Ravenna. L'attività si è svolta con regolarità e continuità, a meno di rari arresti per avverse condizioni meteo-marine.

Le stime inizialmente effettuate sulle quantità di materiale algale da raccogliere nelle quattro località indicate, si sono leggermente discostate dalla realtà.

Tali previsioni di raccolta, elaborate sulla base dell'esperienza maturata lo scorso anno nel corso della stessa attività, sono state abbondantemente superate, specialmente a Goro, Scardovari e Marano.

	Quantità prevista	Quantità raccolta
Modulo Scardovari mc.	4.100	4.767
Modulo Marano	4.100	5.404
Modulo Goro	2.870	6.476
Modulo Litorale	2.637	1.471
	<u>13.707</u>	<u>18.119</u>

La quantità complessiva di macroalghe raccolte e smaltite nel corso dell'attività 1990, ammonta dunque a 18.119 metri cubi, 4.412 mc in più rispetto alla quantità prevista di 13.707 mc.

3.3 DELIBERA N. 4 Sistema di monitoraggio delle mucillagini

Anche per questo tipo di attività si è sperimentato per la prima volta un tipo di intervento integrato, aereo-satellite-nave, che ha comportato un notevole sforzo organizzativo, non tanto per lo svolgimento delle varie fasi, quanto per la programmazione dell'intera attività.

Immagini così telerilevate di tutto il bacino dell'Alto Adriatico sono state elaborate e messe a confronto con i dati acquisiti dal mezzo navale. Ciò per una serie di parametri, per cui oggi si hanno a disposizione una notevole mole di dati acquisiti e in fase di interpretazione per

poter stabilire anche le condizioni di insorgenza del fenomeno delle mucillagini.

Dopo un primo monitoraggio alturiero, interessante le acque oltre 5 miglia dalla costa, si è reso necessario procedere ad un sistematico rilevamento "costiero" (entro 5 miglia) stante la pressante richiesta di informazioni, circa la presenza della mucillagine, pervenuta all'Ufficio del Commissario.

A seguito dei contatti avuti con la Regione Emilia Romagna (Laboratorio di Cesenatico) Regione Friuli e Veneto (Comunità Alpe Adria), si è avuto modo di coordinare tutte le informazioni esterne concernenti i risultati sulle attività locali di rilevamento interessanti la presenza del fenomeno e le sue possibili ripercussioni ai fini della balneabilità.

L'attività si è concretizzata con la stesura di bollettini giornalieri, bigiornalieri e settimanali che sono stati sistematicamente trasmessi ai Ministeri competenti nonché Enti e Associazioni Nazionali ed Estere.

Sin dai primi rilevamenti effettuati, si è potuto constatare una discreta formazione di filamenti disaggregati soprattutto nella zona al largo di Punta Maestra compresa tra 9 e 27 Km dalla costa. Nei giorni 21 e 22 Giugno si assisteva ad un sempre più accentuato addensamento di tali filamenti i quali tendevano a risalire dal fondo verso la superficie.

Il giorno 26 giugno in particolare, il satellite LANDSAT-TM rilevava nel Golfo del Quarnaro (Iugoslavia) tra Cres e l'Istria, una striscia superficiale di mucillagine stimata lunga di 13 Km con larghezza di 30 m orientata in direzione NE-SW.

Successivi riscontri con la comunità scientifica di lavoro Alpe-Adria hanno confermato la suddetta presenza superficiale con coperture di mare differenziate.

Il giorno 2 Luglio è stata rilevata dal satellite la prima striscia di mucillagine, interessante le acque italiane, con estensione di circa 6-7 miglia a largo di Punta Maestra.

Le condizioni meteomarine dei giorni successivi, caratterizzate da forti mareggiate, non hanno favorito, come nella trascorsa stagione, la stabilizzazione del fenomeno contribuendo invece a rendere le acque con caratteristiche chimico-fisiche al di sopra della norma.

3.3.1 MONITORAGGIO ALTURIERO

L'attività di monitoraggio del fenomeno di manifestazione delle mucillagini è consistito nella raccolta, elaborazione dei dati rilevati, nonché la diffusione in tempo reale di informazioni da esso derivate, utili a valutare le condizioni di evoluzione del fenomeno, per quanto riguarda sia il rischio di insorgenza sia la localizzazione spazio-temporale di banchi di mucillagine emersi. I dati raccolti hanno consentito inoltre di affinare un modello previsionale dell'evolversi del fenomeno.

In tutto il periodo sono stati emessi i previsti bollettini con cadenza media ogni due giorni (martedì, giovedì e sabato) ed i bollettini quindicinali.

Inoltre, in considerazione dell'opportunità di dare una immediata informazione sulla situazione in atto, l'Ufficio del Commissario metteva a disposizione una "Situazione giornaliera", circa l'instaurarsi di condizioni di eutrofia.

L'attività di telerilevamento con gli aerei delle Capitanerie di Porto è stata effettuata impiegando il sensore DAEDALUS 1268.

Sono state programmate ed effettuate circa 30 missioni, coprendo un'area che va da Trieste a Senigallia.

L'attività di osservazione dell'Alto e Medio Adriatico condotta tramite dati telerilevati da satellite, volta all'identificazione precoce di eventuali aggregati mucillaginosi di dimensioni rilevanti, è stata svolta acquisendo ed elaborando 238 immagini da satellite.

Sulla base dell'esperienza accumulata negli anni passati, ed in particolare durante lo svolgimento dell'analogica attività di osservazione in tempo reale condotta nel 1989, sono stati acquisiti dati satellitari appartenenti a due gruppi fondamentali:

- dati ad alta risoluzione spaziale acquisiti con una frequenza temporale relativamente bassa;
- dati a bassa risoluzione spaziale acquisiti più volte al giorno sulla zona in studio.

Nel corso dell'attività, a seguito delle informazioni ricavate nel primo periodo e allo scopo di meglio definire le zone in cui il fenomeno poteva avere

maggiori sviluppi, si è provveduto ad aumentare il numero delle stazioni investigate, estendendo quindi la zona di indagine.

3.3.2 MONITORAGGIO LITORANEO

Unitamente all'attività di monitoraggio precedentemente detta, si è reso necessario attivare un controllo costiero volto ad accertare la presenza del fenomeno lungo la fascia di balneazione.

Tale attività di controllo si è svolta fra i porti di Termoli (CB) e Trieste ed estesa fino alla batimetrica dei 5 metri dalla costa. A causa della notevole estensione del tratto di costa da coprire ed allo scopo di ottenere dati quanto più possibile sinottici, sono stati impiegati tre battelli, operanti rispettivamente lungo i tratti di costa compresi tra:

- 1) Trieste-Porto Levante (RO)
- 2) P.to Levante-Pesaro (RO)
- 3) Pesaro-Termoli (CB)

In 10 giorni operativi i tre battelli hanno coperto l'intera distanza da Trieste a Termoli, ciascuno nella zona assegnata. Su ciascun tratto di costa ispezionato sono stati effettuati tre passaggi. I dati raccolti sono stati tutti memorizzati su supporto magnetico.

3.4 DELIBERA N. 4 E N. 5 Barriere fisse e mobili

In considerazione della somma finanziaria disponibile per tale intervento (40 miliardi), e a seguito dell'esame tecnico-economico delle tre tecnologie di barriere da predisporre (INTERMARE-NOE'-IDROSER), è stato possibile accertare, in prima analisi, la fattibilità di 28,66 Km di barriere frontali e laterali. Di concerto con le Regioni Emilia Romagna e Marche, sono stati individuati successivamente i possibili siti di intervento e a seguito dei rilievi batimetrici e delle necessità tecniche emerse in sede di approntamento dei lavori, lo sviluppo chilometrico realizzato è quello riportato nel prospetto A.

POSIZIONE NO	DESCRIZIONE	BARRIERE FRONTALI (n.)	BARRIERE LATERALI (n.)	TOTALE (n.)
1)	SISTEMA INTERMARE			
1.1)	NUMANA	2.040	250	2.290
1.2)	SIROLO	255	230	485
1.3)	FANO LIDO & SASSONIA	1.785	1.020	2.805
1.4)	PESARO	2.550	750	3.300
1.5)	GABICCE	1.020	800	1.820
1.6)	MISANO	1.020	820	1.840
1.7)	RICCIONE	1.530	1.060	2.590
1.8)	CESENATICO	1.275	1.500	2.775
1.9)	CERVIA	2.040	1.380	3.420
1.10)	RAVENNA (Marina di Ravenna)	1.020	1.510	2.530
T O T A L E POS. 1		14.535	9.320	23.855
2)	SISTEMA IDROSEK			
2.1)	RAVENNA - LIDO ADRIANO	1.650	600	2.250
2.2)	COMACCHIO	1.970	600	2.570
T O T A L E POS. 2		3.620	1.200	4.820
3)	SISTEMA SIELA MOE'			
3.1)	CATTOLICA	1.350	350	1.700
3.2)	RIMINI	2.100	450	2.550
T O T A L E POS. 3		3.450	800	4.250
T O T A L E G E N E R A L E		21.605	11.320	32.925

PROSPETTO A

Si sono così installati quasi 33 Km tra barriere fisse frontali e laterali con tecnologie INTERMARE-IDROSER-SIGLA NOE'.

Un primo riconoscimento di tale attività è stato manifestato da parte degli operatori turistici stranieri. Molti di essi, e non sono mancate autorevoli testimonianze, hanno seguito con attenzione tali lavori e dopo aver constatato direttamente l'operato hanno potuto, con maggiore sicurezza, continuare ad alimentare la corrente di traffico turistico nella consapevolezza che, nel caso si fosse manifestato il fenomeno della mucillagine, una prima protezione sarebbe comunque stata attuabile con le suddette barriere.

Un secondo riconoscimento, anche questo altrettanto importante, è stato espresso dai tecnici esteri che sono vivamente interessati alle realizzazioni. Alcuni di essi hanno effettuato visite ai cantieri di installazione visionando gli studi e avviando concreti piani di interscambio informazioni.

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie, e sulla scorta delle indicazioni risultanti dalle esperienze maturate dalle Regioni Emilia Romagna e Veneto nella stagione 1989, si è provveduto inoltre all'acquisto di 5.000 metri di panne e 2 piattaforme galleggianti del tipo COVALCA più 2.000 metri di panne JACKSON NET BOOM.

Le predette panne galleggianti sono state ubicate sulla M/N Mare Oceano, al fine di intervenire in quei tratti di litorale non protetti da barriere fisse.

3.5 DELIBERA N. 7 Costituzione di tre centri di coordinamento polifunzionali.

Di concerto con l'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto, si è provveduto al potenziamento del C.O.P. di Ravenna e del centro di Pescara, predisponendo inoltre una apposita nave adibita come centro mobile di coordinamento e di stoccaggio panne per il pronto intervento.

3.6 DELIBERA N. 8 Ossigenazione delle acque a lento ricambio idrico.

L'attività di ossigenazione delle acque a lento ricambio idrico, già sperimentata nella Sacca di Goro nell'ambito degli interventi di emergenza in Adriatico 1989, è stata ripetuta alla luce dei positivi risultati raggiunti nelle Sacche di Goro e di Scardovari.

In tali aree lagunari viene praticato l'allevamento delle vongole e dei mitili. Tale attività è pregiudicata nel periodo estivo dall'instaurarsi delle condizioni di anossia causate dai noti fenomeni eutrofici.

L'attività è consistita nella distribuzione di ossigeno sui fondali delle Sacche per compensare la carenza di ossigeno soprattutto durante i periodi di c.d. "morto d'acqua".

Gli impianti (serbatoio di stoccaggio ossigeno liquido, centralina di erogazione ossigeno, rete di distribuzione ossigeno) sono stati così situati:

GORO: 1 impianto fisso posizionato su terraferma dedicato ai mitili;

1 impianto mobile, posizionato su motopontone, dedicato all'allevamento di vongole veraci.

SCARDOVARI: 1 impianto su pontone fisso dedicato ai mitili.

Durante il periodo di attività è stato effettuato il monitoraggio dei parametri fisico-chimici più significativi e opportune analisi correntometriche, al fine di valutare l'effetto delle correnti, dell'insolazione, la distribuzione dell'ossigeno nelle Sacche e la relativa efficienza. Ciò anche al fine di individuare il posizionamento più idoneo di tali impianti ed ottenere le indicazioni necessarie alla loro miglior conduzione.

Su circa 70 ettari di superficie lagunare e su 1.200 metri cubi di acqua, sono stati erogati circa 260.000 Kg. di ossigeno.

3.7 DELIBERA N. 9 Raccolta e smaltimento della mucillagine litoranea.

Il 20/06/1990 è stato attivato il segmento di attività relativo alla raccolta e allo smaltimento della mucillagine lungo il litorale adriatico (fondali inferiori a 5 metri), da effettuarsi mediante l'impiego di 2 navi appoggio e 10 battelli appositamente attrezzati.

A causa dell'assenza delle mucillagini e viste anche le grandi quantità di macroalghe presenti, si disponeva, secondo quanto previsto dalla Convenzione, la conversione dei sistemi di raccolta delle mucillagini alle macroalghe e l'invio dei mezzi nelle Sacche di Goro e nella Laguna di Marano, per operare a fianco delle altre unità già impegnate nell'attività di raccolta.

Il 4 Luglio, a seguito dell'emergenza in atto nella Laguna di Venezia per la presenza di alghe in putrefazione, si disponeva il trasferimento delle unità a nord-ovest della Laguna, concordando l'intervento con il Magistrato alle acque.

Venivano così individuate le seguenti zone di operazioni:

- San Giuliano
- Campalto
- Tessera
- Paludi di Coma e della Rosa.

Il 7/08, constatata l'esigua quantità di macroalghe rimaste, si disponeva un ulteriore trasferimento dei mezzi nelle aree del Lido, della Giudecca e della Sacca di Sestola.

In totale sono stati raccolti e smaltiti 9.896 mc. di macroalghe.

MINUTA

(ALL. 8)

Ministero della Marina Mercantile

IL COMMISSARIO "AD ACTA" PER L'ADRIATICO 1990

Roma, 10/10/1991
Prot. n. 791/AOR/3On.le Ferdinando FACCHIANO
Ministro della Marina
Mercantile
Via dell'Arte, 16
00100 ROMA

Oggetto: Esecuzione del "Piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità nel Mare Adriatico" per l'anno 1990 - Rendicontazione economica -.

Egregio Sig. Ministro,

con diversa nota in pari data si dà riscontro alle richieste formulate dall'Ufficio di Gabinetto con le comunicazioni via telefax in data 9/10/1991 concernente il rendiconto dei fondi utilizzati per l'esecuzione del "Piano" per l'anno corrente (1991).

Per quanto attiene altresì alla richiesta formulata per le vie brevi dalla S.V. nella stessa giornata di ieri, si trasmette allegato alla presente nota un dettagliato rendiconto delle attività poste in essere e delle relative risorse economiche impiegate per l'esecuzione del "Piano" nell'anno 1990.

Da tale rendiconto si può notare che le economie di spesa venutesi a determinare sugli stanziamenti previsti per ciascuna delle attività individuate dalla Autortità per l'Adriatico nella riunione del 10/4/1990, sono state utilizzate principalmente per il funzionamento della struttura commissariale (rimborsi, indennità, sede, telefoni, ecc.) con l'unica eccezione dell'importo di ca. L. 200 milioni a valere sulla voce "barriere e panne - delibera n. 6" destinato -previa concertazione con il Ministro pro-tempore- all'integrazione dei "centri polifunzionali" e

posti quindi a disposizione dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto.

Per quanto attiene, altresì, alla "riserva per imprevisti ed integrazioni - delibera n. 10", la stessa è stata utilizzata, sempre previa concertazione con il Ministro pro-tempore, per la integrazione degli interventi urgenti già posti in essere e per il finanziamento di una informativa che si è concretizzata con la pubblicazione di un editoriale sulla rivista "Guardia Costiera" (patrocinata dal Ministero della Marina Mercantile) e con la organizzazione di due convegni tenutisi presso lo stesso Ministero nel mese di Ottobre dello scorso anno.

Delle somme impegnate nel trascorso esercizio, sono stati ad oggi emessi pagamenti per un importo di ca. L.64 miliardi, che rappresentano una percentuale di oltre il 93% degli impegni assunti.

Il residuo ancora da corrispondere consiste in una parte dalle ritenute a garanzia previste negli atti contrattuali posti in essere per la cui corresponsione è previsto il collaudo e la verifica conclusiva delle attività ad opera dell'apposita Commissione di Alta Vigilanza negli stessi atti prevista, la cui riunione conclusiva per l'approvazione finale degli interventi è programmata entro il corrente mese di Ottobre.

Pertanto, solamente dopo il conclusivo accertamento delle attività, e della conseguente quantificazione degli importi residui ancora da erogare alle Società esecutrici degli interventi - essendo ipotizzabili eventuali riduzioni da apportare sugli importi rendicontati - sarà possibile procedere al pagamento del saldo finale e verificare, alla lira, le effettive risorse economiche impiegate.

Si precisa, con l'occasione, come già si è avuto modo di accennare in precorsa corrispondenza, che tutti i provvedimenti concernenti impegni di spesa emessi dallo scrivente in qualità di Commissario nominato con l'Ordinanza 11/4/1990, sono stati trasmessi ai competenti Organi di controllo per l'esame e la conseguente registrazione (Ragioneria Centrale del Ministero del Tesoro presso il Ministero della Marina Mercantile; Corte dei Conti - Ufficio di controllo atti del Ministero Marina Mercantile), come pure tutti i provvedimenti concernenti pagamenti effettuati in esecuzione del predetto incarico sono stati sottoposti

agli stessi Organi di controllo, garantendo così pienamente l'operato dell'Amministrazione ancorchè svolto da un Organo straordinario come nella fattispecie.

Per quanto attiene alla eventuale documentazione probatoria che verrà naturalmente allegata al rendiconto conclusivo e che la S.V. riterrà opportuno acquisire in qualsiasi momento, lo scrivente si terrà costantemente in contatto con l'Ufficio di Gabinetto che potrà pertanto direttamente richiedere e specificare la documentazione necessaria anche in considerazione del gran numero degli atti e provvedimenti più significativi (ca. un centinaio).

Per quanto attiene, in ultimo, al rendiconto da presentarsi da parte delle Regioni Adriatiche circa l'impiego dei fondi trasferiti per concorrere alle attività di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili (cd. materiale spiaggiato), per l'esercizio 1990 come per il 1991 si ritiene che la relativa "verifica" debba essere effettuata dallo stesso organo che ha provveduto a suo tempo alla ripartizione degli stessi fondi, nella specie la Segreteria Tecnica dell'Autorità per l'Adriatico e lo stesso Segretario Generale, essendo rimesso alla Amministrazione della Marina Mercantile, e per essa al Commissario, unicamente l'attuazione delle relative delibere che si concretizza e si esaurisce nel momento del trasferimento degli stessi finanziamenti, fermo restando, naturalmente, diverse determinazioni al riguardo da parte della S.V. che saranno dallo scrivente prontamente recepite.

Nel rimanere a disposizione di qualsivoglia ulteriore chiarimento che la S.V. verrà richiedere, porgo i miei migliori saluti.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Paolo Araldi

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO UTILIZZO FONDI PER ESECUZIONE DEL PIANO 1990

DELIBERA	IMPORTO PREVISTO	IMPORTO UTILIZZATO	CAUSALE	ESECUTORI	NOTE
N. 2 MATERIALE SPIAGGIATO	8500	8500000	RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE SPAGGIATO	TRASFERIMENTO ALLE REGIONI ADRIATICHE	RIPARTIZIONE EFFETTUATA DALLA SEGRETERIA TECNICA
N. 3 RACCOLTA E SMALTIMENTO MACROALGHE	6000	5900000	RACCOLTA E SMALTIMENTO MACROALGHE	R.T. 1 CASTALIA/VECOLMARE	CONVENZIONE DEL 16.5.1990
N. 4 MONITORAGGIO DELLE RUCILLAGINI	4600	100000	QUOTA FUNZION. TO UFFICIO COMMISSARIO	COMMISSARIO STRAORDINARIO	INDENNITA' E COMPENSI ORDINANZA 26.9.1990
N. 6 BARRIERE E PIANE	40000	3992450	MONITORAGGIO INTEGRATO NAVE-SATELLITE	R.T. 1 CASTALIA/TELESPAZIO/PELAGOS	CONVENZIONE DEL 17.5.1990
N. 7 CENTRI POLITIZIONALI	3400	6000000	MONITORAGGIO AEREO	MINISTERO MARINA MERCANTILE-I.G.C.P.	FUNDI A DISPOSIZIONE DELL'ISP GEN CAP. PORTO
N. 8 RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE	1000	7550	QUOTA FUNZION. TO UFFICIO COMMISSARIO	COMMISSARIO STRAORDINARIO	INDENNITA' E COMPENSI ORDINANZA 26.9.1990
N. 10 RISERVA PER IMPREVISTI ED EMERGENZI	2500	36590560	INSTALLAZIONE GESTIONE E SALPAMENTO BARRIERE	R.T. 1 ACQUATE-INTERKASE-FOSCHI(10)CER/SIGLA	ATTO DI CONCESSIONE DEL 15.5.1990
		7140000	ACQUISTO PIANE ANTINUOTAMENTO COVALCA 1000/M	COVALCA PLASTICI S.P.A.	CONTRATTO DEL 24.5.1990
		1000000	ACQUISTO PIANE ANTINUOTAMENTO JACKSON	BOS DIBERTO E C. s.r.l.	CONTRATTO DEL 4.6.1990
		500000	RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE MATERIALE	MINISTERO MARINA MERCANTILE - C.P. RAVENNA	FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ISP GEN CAP. PORTO
		99375	PREDISPOSIZIONE ANCORAGGIO PIANE ANTINUOTAMENTO	PROVINTA DI PESARO-PROTEZIONE CIVILE	IMPIEGNO ASSUNTO CON DECRETO 31.12.1990
		198478	INTERAZIONE CENTRI POLIFUNZIONALI	CORPSE DI NELLARIA E IGRA MARINA	IMPIEGNO ASSUNTO CON DECRETO 20.12.1990
		45000	FUNZ. TO UFFICIO COMMISSARIO - RENDORSO SILE ICBAP	MINISTERO MARINA MERCANTILE - I.G.C.P.	IMPIEGNO ASSUNTO CON DECRETO 31.12.1990
		301986	FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMISSARIO	COMMISSARIO STRAORDINARIO	INDENNITA' E COMPENSI ORDINANZA 26.9.1990
		1720000	CENTRO MOBILE POLIFUNZIONALE	R.T. 1 CASTALIA/VECOLMARE	CONVENZIONE DEL 16.5.1990
		1600000	CENTRI FISSI POLIFUNZIONALI	MINISTERO MARINA MERCANTILE - I.G.C.P.	FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ISP GEN CAP. PORTO
		80000	INTERAZIONE CENTRI FISSI POLIFUNZIONALI	MINISTERO MARINA MERCANTILE - I.G.C.P.	INTERAZIONE FONDI A DISPOSIZIONE I.G.C.P.
		1000000	OSSEGNAZIONE ACQUE A LENTO RICAMBIO IDRICO	R.T. 1 CASTALIA/VECOLMARE	CONVENZIONE DEL 16.5.1990
		3000000	RACCOLTA E SMALTIMENTO RUCILLAGINE RICONVERTITA	R.T. 1 CASTALIA/VECOLMARE	CONVENZIONE DEL 16.5.1990
		1240000	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO LITOGRAFICO	R.T. 1 CASTALIA/VECOLMARE	ATTO ASS. VO 28.7.90 ALLA CONV. ME 16.5.1990
		900000	INTERAZIONE MONITORAGGIO INTEGRATO NAVE-SATEL.	R.T. 1 CASTALIA/TELESPAZIO/PELAGOS	ATTO ASS. VO 15.6.90 ALLA CONV. ME 17.5.1990
		125562	INTERAZIONE MONITORAGGIO INTEGRATO NAVE-SATEL.	R.T. 1 CASTALIA/TELESPAZIO/PELAGOS	ATTO ASS. VO 19.9.90 ALLA CONV. ME 17.5.1990
		126119	INTERAZIONE CENTRO MOBILE POLIFUNZIONALE	R.T. 1 CASTALIA/VECOLMARE	AUMENTO DI IMPIEGNO SULLA CONV. 16.5.1990
		14260	ATTIVITA' INFORMATIVA (PUBBLICAZIONI)	CASA COSTIERA S.F.L.	LETTERA ORDINE DEL 20.11.90
		42970	ATTIVITA' INFORMATIVA (CONVEGNI)	C.I.S.I. S.F.L.	LETTERA ORDINE DEL 16.9.90
		44015	FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMISSARIO	COMMISSARIO STRAORDINARIO	INDENNITA' E COMPENSI ORDINANZA 26.9.1990
TOTALI	68000	68000000			

(Importi arrotondati per 1000)

(ALL. 9)

3-9-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 205

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGI 7 agosto 1990, n. 253.

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il risassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali».

2. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la parola «nei» è sostituita dalle seguenti: «in tutti».

Art. 2.

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:

«b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina

mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno».

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

3. L'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, può avvalersi, tramite il proprio segretario generale, della collaborazione dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, particolarmente per quanto riguarda le attività collegate alle funzioni indicate dal comma 4 dello stesso articolo 9.

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a)».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva».

30-1990 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 205

2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva».

Art. 6.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è inserito il seguente:

«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali».

Art. 7.

1. L'articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno). — 1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato.

2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

3. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica».

Art. 8.

1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione, è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al bacino sperimentale di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'articolo 12 della medesima legge. Il comitato

istituzionale è integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino.

Art. 9.

1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 183 del 1989, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato per gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi più urgenti, con priorità per quelli di manutenzione e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo.

3. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, è fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le autorità di bacino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici.

5. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2-bis.

Art. 10.

1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, del

zio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993.

Art. 11.

1. Per le finalità delle presente legge, la tabella A, allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, è modificata, per quanto riguarda il quadro B - Dirigenti tecnici, con l'aggiunta di un dirigente generale di livello C, con funzioni di consigliere ministeriale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 110 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uso parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

Art. 12.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della citata legge n. 183 del 1989, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.260 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Art. 13.

1. Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.

4. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

5. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990.

Art. 14.

1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti

3-9-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 205

componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché ai rappresentanti delle amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 183 del 1989, competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.

3. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

④ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57.

Art. 15.

① Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari nonché all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.

② Ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base di principi di autonomia gestionale.

③ Il regolamento adottato è trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.

④ Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi dei Ministri stessi. In presenza, invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all'articolo 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

⑤ Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.

⑥ Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.

⑦ La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

⑧ Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57.

Art. 16.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione.

2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'autorità di bacino del Po.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2.

4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.423 milioni per l'anno 1990, lire 8.288 milioni per l'anno 1991 e lire 7.088 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed a lire 5.108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 350 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 57; quanto a lire 850 milioni per l'anno 1990 ed a lire 1.630 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6956 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uso parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*
PRANDINI, *Ministro dei lavori
pubblici*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla deliberazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali e i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri su avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nota all'art. 1, comma 3:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente). — 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.

2. Il Ministro dei lavori pubblici:

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predisporre la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h).

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 (Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti). — 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

3-9-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 205

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei servizi tecnici di cui all'art. 9.

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

Nota all'art. 3, comma 1:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 183 del 1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a) svolgere l'attività conoscitiva, qual'è definita all'art. 2;

b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;

c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1; nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

8. Il Consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonché dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'intercambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale di ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio».

Nota all'art. 3, comma 2:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 183 del 1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 (Le regioni). — 1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

- a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
- b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
- c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
- d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;

e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni».

Nota all'art. 3, comma 3:

— La legge n. 57/1990 reca «Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico».

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989 v. nota all'art. 3, comma 1.

3-9-1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 205

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15 (Bacini di rilievo interregionale). — 1. Bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico:

- 1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
- 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
- 4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
- 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
- 6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
- 7) Sangro (Abruzzo, Molise);
- 8) Trigno (Abruzzo, Molise);
- 9) Saccione (Molise, Puglia);
- 10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
- 11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia).

b) per il versante ionico:

- 1) Bradano (Puglia, Basilicata);
- 2) Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:

- 1) Magra (Liguria, Toscana);
- 2) Fiora (Toscana, Lazio);
- 3) Sele (Campania, Basilicata);
- 4) Noce (Basilicata, Calabria);
- 5) Lao (Basilicata, Calabria).

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;

b) il piano di bacino;

c) la programmazione degli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a).

Nota all'art. 5, commi 1 e 2:

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 20 (I piani di bacino di rilievo regionale). — 1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'art. 4.

4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva».

Nota all'art. 6, comma 1:

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23 (Attuazione degli interventi). — 1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. L'aliquota per spese generali di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali.

3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a taxa fissa».

Nota all'art. 8, comma 1:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 30 della legge n. 183/1989:

«2. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali, per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4».

Nota all'art. 8, comma 2:

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 183/1989:

«Art. 12 (Autorità di bacino di rilievo nazionale). — 1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico operativa.

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. Il comitato istituzionale:

- a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4;
- b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

9.1990

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 295

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;

e) adotta il piano di bacino;

f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

g) controlla l'attuazione del piano di bacino.

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.

7. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziare per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.

10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive».

Note all'art. 9, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n. 183/1989:

«Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici). — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dall'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con precise indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.

Nota all'art. 9, comma 5:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 227/1989 (Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti):

«Art. 2-bis (Riduzione del carico di nutrienti sversati a mare). — 1. I comitati istituzionali di bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel Mare Adriatico, indicati nell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano e trasmettono al Ministero dell'ambiente con riferimento all'art. 31 della suddetta legge, uno schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti, articolato per criteri e progetti, al fine di fermare il progressivo degrado della qualità delle acque del Mare Adriatico e perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare e degli altri fattori inquinanti mediante:

a) la depurazione degli effluenti urbani ed industriali in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici e il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;

c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini attraverso:

- 1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;
- 2) incentivi per la razionalizzazione e riduzione dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura».

Nota all'art. 11:

— La legge n. 349/1986 reca «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

Nota all'art. 12, comma 1:

— Per il testo dell'art. 23 della legge n. 183/1989, v. nota all'art. 6.

Nota all'art. 13, comma 1:

— Per il testo dell'art. 12 della legge n. 183/1989, v. nota all'art. 8.

— Si riportano di seguito gli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 3/1957:

«Art. 58 (Presupposti e procedimento). — Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrano nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'art. 56.

I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati con regolamento».

Art. 59 (Promozione del personale fuori ruolo). — All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.

L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo.

Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione permane la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto ministeriale di promozione può disporre il collocamento fuori ruolo anche nella nuova qualifica».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica):

«Art. 11 (Tempo pieno e tempo definito). — 1. L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

2. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto.

4. Il regime d'impegno a tempo definito:

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

5. Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche esercitate al di fuori di compiti istituzionali, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

6. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale».

Nota all'art. 14, comma 1:

Per il testo dell'art. 12 della legge n. 183/1989, v. nota all'art. 8, comma 2.

Nota all'art. 15, comma 4:

— Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 29 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente):

«Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2218):

* Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (FRANDINI) il 3 aprile 1990.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 18 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 16, 23 maggio 1990; 5, 20 giugno 1990 e approvato il 27 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4956):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 17 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X e XI.

Esaminato dalla VIII commissione il 26 luglio 1990 e approvato il 1º agosto 1990.

90G0305

(All. 10)

MAY 1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 120

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI**LEGGE 18 maggio 1989, n. 183.****Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI

CAPO I.

LE ATTIVITÀ

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi

di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

3. Ai fini della presente legge si intende;

a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;

c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;

d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;

e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.

4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.

5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

ART. 2.

(Attività conoscitiva).

1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di

rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART. 3.

(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione).

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico.

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con

una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico;

q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

CAPO II.

I SOGGETTI CENTRALI

ART. 4.

(Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

ART. 5.

(Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente).

1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.

2. Il Ministro dei lavori pubblici:

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al fun-

amento del Comitato nazionale per la difesa del suolo; le cui spese di carattere igatorio sono poste a carico dello di previsione della spesa del Mini-

c) predisporre la relazione sull'uso suolo e sulle condizioni dell'assetto geologico, da allegare alla relazione stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso suolo e sulle condizioni dell'assetto geologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po e dei provveditorati regionali, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di collaborazione con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela del suolo con gli interventi per la difesa e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionali, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di prevenzione ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a)

ART. 6.

(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti).

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; nonché del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei la-

vori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

ART. 7.

(Direzione generale della difesa del suolo).

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

ART. 8.

(Collaborazione interministeriale).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per

il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.

ART. 9.

(I servizi tecnici nazionali).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;

b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;

c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei

lavoro pubblico, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

8. Il Consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle

attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere.

d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di apparte-

senza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio.

CAPO III.

LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

ART. 10.

(Le regioni).

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo re-

gionale, nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;

e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Mini-

stero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente ed uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

ART. 11.

(Enti locali ed altri soggetti).

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità mon-

tane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

ART. 12.

(Autorità di bacino di rilievo nazionale).

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il comitato istituzionale;

b) il comitato tecnico;

c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. Il comitato istituzionale:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;

25-5-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 128

b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;

e) adotta il piano di bacino;

f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

g) controlla l'attuazione del piano di bacino.

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenute.

7. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziare per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.

10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.

TITOLO II

GLI AMBITI, GLI STRUMENTI,
GLI INTERVENTI, LE RISORSE

CAPO I.

GLI AMBITI

ART. 13.

(Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione).

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

ART. 14.

(Bacini di rilievo nazionale).

1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:

a) per il versante adriatico:

- 1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
- 2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);

5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);

6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);

7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);

b) per il versante tirrenico:

1) Arno (Toscana, Umbria);

2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);

3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);

4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).

2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.

3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze

amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

ART. 15.

(Bacini di rilievo interregionale).

1. Bacini di rilievo interregionale sono:

- a) per il versante adriatico:
- 1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
 - 2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
 - 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
 - 4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
 - 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
 - 6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
 - 7) Sangro (Abruzzo, Molise);
 - 8) Trigno (Abruzzo, Molise);
 - 9) Saccione (Molise, Puglia);
 - 10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
 - 11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
- b) per il versante ionico:
- 1) Bradano (Puglia, Basilicata);
 - 2) Sinni (Basilicata, Calabria);
- c) per il versante tirrenico:
- 1) Magra (Liguria, Toscana);
 - 2) Fiora (Toscana, Lazio);
 - 3) Sele (Campania, Basilicata);
 - 4) Noce (Basilicata, Calabria);
 - 5) Lao (Basilicata, Calabria);

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle

opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, istituisce il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).

ART. 16.

(Bacini di rilievo regionale).

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.

2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nulla è innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.

1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale n. 120

CAPO II.

GLI STRUMENTI

ART. 17.

(Valore, finalità e contenuti del piano di bacino).

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in

rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di scariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei *Bollettini Ufficiali* dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

ART. 18.

(I piani di bacino di rilievo nazionale).

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;

b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato

istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di

cui ai commi 4 ed 8 e formulando un parere sul progetto di piano.

10. Il Comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nei *Bollettini Ufficiali* delle regioni territorialmente competenti.

ART. 19.

(I piani di bacino di rilievo interregionale).

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 18.

2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.

ART. 20.

(I piani di bacino di rilievo regionale).

1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra re-

26-5-1989

Sistemi di irrigazione alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 120

gione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 4.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4.

4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propongono al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di interventi in via sostitutiva.

CAPO III.

GLI INTERVENTI

ART. 21.

(I programmi di intervento).

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei

progetti generali, degli studi di fattibilità dei progetti di massima, ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;

d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

ART. 22.

(Adozione dei programmi).

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.

2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.

3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.

4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del

tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato articolo 81.

ART. 23.

(Attuazione degli interventi).

1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino

all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a *tassa fissa*.

CAPO IV.

LE RISORSE

ART. 24.

(Personale).

1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.

2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.

ART. 25.

(Finanziamento).

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si

1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Sette generale - n. 120

attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21.

2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 26.

(Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo).

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 12 della presente legge.

ART. 27.

(Suppressione dell'ufficio speciale per il Reno).

1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso. Le competenze che residuano allo Stato sono attribuite al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui è trasferito il personale addetto.

ART. 28.

(Personale regionale).

1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

ART. 29.

(Rapporti al Parlamento).

1. Alla relazione sullo stato dell'am-

25-5-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 120

della legge 8 luglio 1986, n. 349, è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico.

2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

ART. 30.

(Bacino regionale pilota).

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e dei criteri di cui all'articolo 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.

2. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno

speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4.

3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'articolo 31.

ART. 31.

(Schemi previsionali e programmatici).

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari;

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.

ART. 32.

(Competenze delle provincie autonome di Trento e di Bolzano).

1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle provincie autonome di

Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

2. Per quanto attiene all'Autorità del bacino dell'Adige i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle provincie interessate.

ART. 33.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria » e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento « Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno »; quanto a lire 1.615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Difesa del

suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno» e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno», e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 34.

(Consorti idraulici).

1. Sono soppressi i consorti idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, al Guardasigilli VASSALLI

2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorti nonché a trasferire i rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorti soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.

ART. 35.

(Organizzazione dei servizi idrici pubblici).

1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'articolo 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate.

1988 supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale n. 120

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 40, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1

Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione»

Nota all'art. 5

— Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) prevede che il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento, ogni due anni, la citata relazione sullo stato dell'ambiente.

— I commi 5 e 6 dell'art. 2 della citata legge n. 349/1986 così recitano:

«5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque».

Nota all'art. 9

La lettera e) del comma 1 dell'art. 18 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) dispone quanto segue:

«e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi».

NOTE

— Il D.P.R. n. 616/1977 reca attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Il relativo art. 8 così recita:

«Art. 8 (Gestioni comuni fra regioni). — Le regioni per le attività ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivinare ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni».

— Il D.P.R. n. 1363/1959 approva il regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

— Il R.D.L. n. 3267/1923 concerne il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Nota all'art. 12

La legge n. 319/1976 reca norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Nota all'art. 16

Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 17

— Il primo comma, lettera a), dell'art. 81 del citato D.P.R. n. 616/1977 così dispone:

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo».

— Per il titolo n. 3267/1923 si veda nelle note all'art. 10.

— La legge n. 1089/1939 concerne la tutela delle cose d'interesse artistico.

— La legge n. 1497/1939 concerne la protezione delle bellezze naturali.

— La legge n. 984/1977 reca coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della protezione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione dei terreni collinari e montani.

— Per il titolo della legge n. 319/1976 si veda la nota all'art. 12.

— Il D.P.R. n. 915/1982 reca attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1497/1939 così recita:

«Art. 5. — Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale [ora Ministero della pubblica istruzione, n.d.r.] ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà di ricorrere nei termini e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo».

— L'art. 1-bis del D.L. n. 312/1985 così dispone

«Art. 1-bis. — Con riferimento ai beni e alle aree elencati del quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni

proporgono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 349/1986 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5) è il seguente:

«Art. 7. — Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati «aree ad elevato rischio di crisi ambientale».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette

a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento,

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Nota all'art. 20

Per il titolo della legge n. 319/1976 si veda la nota all'art. 12

Nota all'art. 22

L'art. 81 del più volte citato D.P.R. n. 616/1977 e il seguente

«Art. 81. *Competenze dello Stato* — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo.

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.

Nota all'art. 23:

— L'art. 2 della legge n. 1137/1929 (Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche) così recita:

«Art. 2. — Nelle concessioni a consorzi ed altri enti pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, può essere stabilito, per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello Stato, sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese di amministrazione.

In tali casi può disporsi che rappresentanti dei Ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento, intervengano nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le opere.

Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali».

— Il D.Lgs. n. 1010/1948 reca autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, a lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi. La legge n. 3136 del 1952 ha ratificato non solo il predetto decreto legislativo ma anche gli altri decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente.

Nota all'art. 25:

Il testo del comma 1 dell'art. 11-*quater* della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) aggiunto dall'art. 8 della legge n. 362 del 1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato) è il seguente:

«1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera e)».

Nota all'art. 29

— Il testo del comma 7 dell'art. 2 della più volte citata legge n. 349/1986 è il seguente:

«7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche».

— Gli articoli 90 e 91 del D.P.R. n. 616/1977 prevedono, rispettivamente, quanto segue:

«Art. 90. (*Acque*). — Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.

In particolare sono delegate le funzioni concernenti: a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione delle risorse stesse.

2415-1989 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale n. 426

b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2 lett. b), D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo;

d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;

e) la polizia delle acque.

Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della concessione della produzione di energia elettrica.

Art. 91. (Competenze dello Stato). — Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:

1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni interessate,

2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;

3) il censimento nazionale dei corpi idrici;

4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.

Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;

5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;

6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica.

Nota all'art. 34:

Il R.D. n. 523/1904 ha approvato il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

25-5-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 120

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1139):

Presentato dall'on. BOTTA ed altri il 22 luglio 1987.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 20 ottobre 1987, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, IX, X e XI.

Esaminato dalla VIII commissione l'11, 26 novembre 1987; 3, 9, 15 dicembre 1987; 12 maggio 1988, 14, 28 luglio 1988 e approvato il 29 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1292):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede redigente, il 27 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede redigente, il 20 ottobre 1988; 9, 16 novembre 1988; 18 gennaio 1989; 1, 15, 16, 28 febbraio 1989, 1, 7, 8, 15 marzo 1989, 5 aprile 1989.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede referente, il 6 aprile 1989.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 6, 13 aprile 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 aprile 1989 (atto n. 1292/A - relatore sen. BOSCO).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 21 aprile 1989.

Camera dei deputati (atto n. 1139-B):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 2 maggio 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VIII commissione il 3 maggio 1989.

Esaminato in aula e approvato l'11 maggio 1989.

89G0240

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

RELAZIONE ANNUALE
AL PARLAMENTO PER L'ANNO 1991
(Legge n. 57 del 1990)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

AUTORITA' PER L'ADRIATICO

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO PER L'ANNO 1991 (L.57/90)

L'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19/3/1990, n. 57 proseguiva, nel corso del 1991, gli adempimenti previsti dalla stessa legge.

Per tali adempimenti essa poteva disporre delle seguenti somme:

- Lire 5 miliardi per il piano di risanamento di cui all'art. 1, lettera a), della legge 57/1990, sulla competenza dell'esercizio finanziario 1990, utilizzati dal Ministro dell'Ambiente, secondo la Deliberazione del CIPE del 3 settembre 1990 "Programma triennale 1989-1991";
- Lire 10 miliardi per la ricerca e la sperimentazione, di cui all'art. 1, lettera c), della legge 57/1990, sulla competenza dell'esercizio finanziario 1990, utilizzabili dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Lire 30 miliardi stanziati dalla legge finanziaria del 1991, la quale aveva anche stabilito la ripartizione sottoindicata:
 - Lire 3 miliardi per il piano di risanamento di cui all'art. 1 lettera a) della legge 57/1990;
 - Lire 24 miliardi per interventi di emergenza ed interventi urgenti a tutela della balneabilità, di cui all'art. 1, lettera b) della legge 57/1990;
 - Lire 3 miliardi per la ricerca e la sperimentazione, di cui all'art. 1, lettera c) della legge 57/1990;
- Lire 350 milioni per le spese di funzionamento della Segreteria Tecnica di cui all'art. 3 della legge 57/1990, compreso il compenso al Segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico.

Essendo fissata per legge la ripartizione delle suddette disponibilità, l'Autorità per l'Adriatico

operava per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge 57/90, verificando la rispondenza tra finalità da raggiungere ed impegni economici assunti.

A) Circa quanto disposto dall'art.1, comma 2, lettera a) di tale legge:

Il Ministro dell'Ambiente presentava alla Segreteria Tecnica dell'Autorità un Documento, dal titolo: "Criteri per la redazione del Piano di risanamento del mare Adriatico - legge 57, 15 marzo 1990", elaborato da un apposito Gruppo di Lavoro del Ministero dell'Ambiente, coordinato dal Prof. G. CHIAUDANI, integrato con studiosi ed esperti designati dal Segretario Generale dell'Autorità per l'Adriatico.

Tale Documento, dopo opportune integrazioni concordate in sede di Segreteria Tecnica, veniva sottoposto al Ministro e successivamente proposto all'Autorità per l'Adriatico, che lo approvava in via definitiva (Deliberazione n.5/91) nella seduta dell'11 giugno 1991 (all.to 1).

La somma relativa veniva integrata di L. 3 miliardi - in adempimento della legge finanziaria 1991 - con Deliberazione n. 11/91 dell'Autorità, nella sua seduta del 17 settembre 1991.

B) Circa quanto disposto dall'art.1, comma 2, lettera b) della citata legge 57/90:

Il Ministro della Marina Mercantile presentava, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, una proposta di Piano 1991 per gli interventi urgenti a tutela della balneabilità lungo le coste adriatiche, cui seguiva, in data 12 luglio 1991, una "integrazione" al Piano stesso.

Sulla base di tali documenti, l'Autorità per l'Adriatico approvava, nelle sedute dell'11 giugno e del 12 luglio 1991, una serie di interventi, autorizzando il Ministro della Marina Mercantile a:

- 1) trasferire alle regioni adriatiche L. 6,75 miliardi - da ripartire secondo i criteri fissati dalla Segreteria Tecnica - per la raccolta e lo smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili (Deliberazioni n. 1/91 e n. 7/91);
- 2) attuare il previsto piano di raccolta e smaltimento delle macroalghe in aree confinate, con previsione di conversione dei mezzi impiegati per la raccolta (o

- smaltimento) delle mucillagini lungo le coste (spesa autorizzata: L. 10,5 miliardi - Deliberazioni n. 2/91 e n. 9/91);
- 3) attivare un sistema integrato per il monitoraggio dell'insorgenza e dell'evoluzione del fenomeno delle mucillagini (spesa autorizzata: L. 4,5 miliardi - Deliberazione n. 3/91);
 - 4) reintegrare i materiali di contenimento mobile (panne galleggianti), ed operare per il loro impiego e movimentazione (spesa autorizzata: L. 2,25 miliardi - Deliberazione n. 8/91);
 - 5) emettere con cadenza bi-giornaliera un bollettino recante notizie sulle condizioni di balneabilità delle acque costiere del mare Adriatico (Deliberazione n. 10/91).

L'attuazione delle suddette delibere compete per legge al Ministero della Marina Mercantile, che vi ha provveduto anche tramite il Commissario confermato con ordinanza del Ministro della Marina Mercantile in data 19 giugno 1991. Al riguardo, lo stesso Ministro non ha mancato di fornire gli elementi del caso (all.to 2).

- C) Circa quanto disposto dall'art.1, comma 2, lettera c) della citata legge 57/90:

La Segreteria Tecnica dell'Autorità per l'Adriatico ha esaminato il Documento: "Progetto operativo delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico", predisposto da un apposito gruppo di lavoro istituito dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, coordinato dal Prof. G.CHIAUDANI, nonché l'allegato "Piano-programma delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico (legge 57/90, art.1, comma 2, lettera c)".

Tali documenti, con opportune integrazioni concordate in sede di Segreteria Tecnica, venivano sottoposti al Ministro e successivamente proposti all'Autorità per l'Adriatico che li approvava in via definitiva nella seduta dell'11 giugno 1991 (Deliberazione n.4/91 - All.ti 3 e 4).

Nella stessa seduta, e con la stessa Deliberazione n.4/91, l'Autorità approvava la costituzione di un Comitato Scientifico, incardinato nella Segreteria tecnica dell'Autorità; nella stessa Deliberazione, l'Autorità precisava che di tale Comitato Scientifico

avrebbero fatto parte, tra gli altri, esperti degli "Enti referenti" (CNR, Istituto Superiore di Sanità, ENEA, ICRAP) e delle regioni adriatiche, con il compito di esaminare gli schemi di convenzione, scegliere gli "organismi operativi" e coordinare l'attività di ricerca e sperimentazione.

Quale responsabile del Comitato Scientifico è stato scelto il prof. Giuseppe CHIAUDANI, mentre a farne parte sono stati chiamati rappresentanti di Ministeri e Regioni adriatiche, della Segreteria Tecnica, degli "enti referenti".

Nell'anno 1991 l'Autorità per l'Adriatico ha anche adottato (Deliberazione n. 6/91) il "Regolamento di amministrazione e contabilità", emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 7/8/1990, n.253, successivamente approvato con DPCM di concerto con il Ministro del Tesoro in data 2 Agosto 1991 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991 (all.to 5 - Cfr. anche la Relazione al Parlamento per l'anno 1990 dell'Autorità per l'Adriatico, pag. 9).

Nel corso dell'anno 1991 è stata poi emanata la legge 3 Luglio 1991, n. 195, che all'art. 8 contiene disposizioni sulla tutela delle acque di balneazione del mare Adriatico, in diretta connessione con il piano di risanamento dello stesso mare e stanZIA al riguardo la somma complessiva di 13 miliardi per il 1991, nonché 30 miliardi per il 1992 e 30 miliardi per il 1993 (all.to 6), la cui ripartizione è demandata all'Autorità.

Sotto la spinta dell'emergenza, venivano assunte determinazioni (ratificate dall'Autorità nella sua prima seduta del 1992, il 23 Gennaio u.s.) circa la ripartizione della somma di L. 13 miliardi di cui sopra, e precisamente:

- L. 5 miliardi per gli ulteriori interventi urgenti a tutela della balneabilità eseguiti nell'anno 1991 dal Ministero della Marina Mercantile;
- L. 4 miliardi per gli ulteriori interventi urgenti di raccolta del materiale organico spiaggiato eseguiti nell'anno 1991 dalle quattro Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, particolarmente colpite dai fenomeni di proliferazione algale e di insorgenza di mucillagini nel mare Adriatico, da assegnare, a cura del Ministero della Marina Mercantile, secondo la seguente ripartizione:

1) Regione Friuli Venezia Giulia	L.	450	milioni
2) Regione Veneto	L.	1.150	"
3) Regione Emilia Romagna	L.	1.725	"
4) Regione Marche	L.	675	"

- L. 3 miliardi per gli interventi pilota sul litorale, finalizzati alla migliore fruizione del litorale adriatico, da eseguirsi a cura del Ministero dell'Ambiente;
- L. 1 miliardo per la realizzazione di un "Centro informativo" presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario Generale dell'Autorità per l'Adriatico -.

CONCLUSIONI

A distanza di circa venti mesi dalla emanazione della legge 57/90, un giudizio sostanzialmente positivo può essere espresso circa l'attività svolta dall'Autorità per l'Adriatico per i compiti istituzionali di salvaguardia di quel mare assegnati ad essa dalla legge.

In particolare, uno sforzo efficace di coordinamento è stato svolto per affrontare il problema degli interventi urgenti a tutela della balneabilità, a carico di una molteplicità di soggetti (Ministero della Marina Mercantile; Regioni e Comuni interessati), problema di grave rilevanza per la sua stretta connessione con le attività turistiche delle regioni adriatiche.

L'Autorità ha, inoltre, curato l'unitarietà di indirizzi circa gli altri importanti problemi di medio e lungo termine indicati dalla legge istitutiva dell'Adriatico, quali il "Progetto operativo delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico" e il "Piano di risanamento del mare Adriatico", dei quali ha efficacemente curato l'impostazione generale e l'avvio.

La innovazione introdotta dalla citata legge 195/91 in tema di ripartizione delle somme stanziare per la salvaguardia del mare Adriatico ha consentito nello scorcio del 1991 - e maggiormente consentirà negli anni successivi - di affrontare in modo più organico i diversi problemi del settore, senza il condizionamento della rigida ripartizione dei fondi, come si era verificato negli anni 1990 e 1991.

Se accompagnata da una revisione della legge 57/90 così come auspicato da alcune iniziative parlamentari (unificate nell'Atto Camera dei Deputati n. 5325 del 18 dicembre 1990, poi decaduto per fine della legislatura), tale innovazione avrebbe dato maggiore funzionalità ed efficienza all'Autorità.

ALLEGATI

ALLEGATI

- (1) Criteri per la redazione del Piano di risanamento del mare Adriatico (legge 57, 15 marzo 1990).
- (2) Ministero della Marina Mercantile: Relazione circa gli interventi a tutela della balneabilità lungo le coste adriatiche nella stagione 1991 - art.1, comma 2, lettera b) legge 19/3/1990 n. 57.
- (3) Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica: Progetto operativo delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico.
- (4) Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica: Piano-programma delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico (legge 57/90, art.1, comma 2, lettera c).
- (5) DPCM 2 agosto 1991: Approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità per l'Adriatico.
- (6) Legge 3 luglio 1991, n. 195.

(ALL.to 1)

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO
DEL MARE ADRIATICO (LEGGE 57, 15 MARZO 1990)

Documento preparato congiuntamente dal Gruppo di
lavoro, istituito con DM del 5 novembre 1990, e dalla
Segreteria tecnica dell'Autorità per l'Adriatico.

SOMMARIO

Nel presente documento vengono presentati gli Indirizzi Metodologici per la realizzazione e la gestione del Piano di risanamento dell'Adriatico (PRAD) che trova il suo riferimento istituzionale nella legge n. 57 del 19/03/1990.

A tal fine è stato ipotizzato il seguente schema metodologico.

- il PRAD si svilupperà dinamicamente attraverso la realizzazione di 5 fasi temporali: fase preliminare, fase conoscitiva, fase di pianificazione, fase propositiva, fase gestionale.
 - La fase preliminare consentirà di ottenere le informazioni indispensabili alla definizione delle fasi successive, attraverso la realizzazione delle analisi degli studi e delle indagini tecniche che sono preliminari al PRAD;
 - le altre fasi, definite sin da ora nei caratteri generali, il cui sviluppo comporterà la realizzazione progressiva del PRAD necessitano, affinché i prodotti che verranno ottenuti siano omogenei ed integrati, un coordinamento unico a fronte di un dettagliato piano di lavoro.
- L'inizio della realizzazione di ciascuna delle singole fasi non implica la fine della fase precedente.

CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL MARE ADRIATICO (Legge 57 del 15 Marzo 1990)**PREMESSA**

La prospettiva di sofferenza e degrado ambientale dell'ecosistema Adriatico, evidenziata dall'insorgenza di fenomeni sintomatici quali le eccessive fioriture algali e la comparsa nelle stagioni estive 1988/89 di gelatine in quantità talora imponenti e su larghe estensioni, è fonte di crescenti preoccupazioni (soprattutto in vista di ulteriori sviluppi tendenziali delle attività antropiche e della conseguente domanda di utilizzazione delle risorse naturali) sotto il profilo sia ecologico che socio-economico.

E' noto che la rilevante pressione dei fattori di origine antropica sull'ecosistema Adriatico è aggravata dalla concomitanza di condizioni geomorfologiche e/o meteorologiche particolari quali:

- bassa profondità media dei fondali;
- morfologia sfavorevole alla circolazione delle acque che dipende essenzialmente dai venti prevalenti;
- elevato rapporto superficie/volume che ne accentua la sensibilità e la vulnerabilità;
- rilevanti apporti di acqua dolce dai bacini fluviali scolanti nella porzione settentrionale;
- elevata temperatura media e luminosità nel periodo estivo/autunnale;
- livello trofico naturale elevato nelle acque costiere settentrionali rispetto ad altre zone del Mediterraneo.

La preoccupazione per il ripetersi dei fenomeni di degrado in estese porzioni e la volontà di eliminare le cause e di controllare l'evolversi della situazione hanno finora dato origine a numerosi interventi di diverso livello e complessità sia come azioni dirette sul territorio che come azioni indirette di carattere normativo, programmatico e pianificatorio (Piani regionali di risanamento).

Una loro necessaria ridefinizione deve tener conto della complessità e della specificità del sistema Adriatico, sul quale influisce l'intreccio delle varie competenze, con il rischio di una conseguente sovrapposizione delle azioni generate da ciascuna di queste.

Si è venuta, pertanto, consolidando una diffusa ed impellente esigenza di coordinamento e razionalizzazione delle diverse iniziative nazionali e regionali, finalizzate al risanamento ed alla tutela del Mare Adriatico.

La protezione dell'ambiente adriatico da rischi connessi con la navigazione ed il trasporto di merci (idrocarburi - sostanze chimiche di sintesi ecc.), comporta interventi regolamentari che, pur nell'ambito delle normative internazionali e nazionali già operanti, consentono di:

- ridurre il livello di rischio prevenendo gli incidenti;
- ridurre i danni che possono verificarsi nonostante le misure di prevenzione messe in atto,

al fine di mantenere un giusto equilibrio tra piano di risanamento, difesa del mare, sfruttamento delle risorse ed efficienza della navigazione.

La risposta più recente all'esigenza di attivare meccanismi di concertazione degli interventi e di definizione di ulteriori azioni è individuabile

nell'articolato della Legge 57 del 15 Marzo 1990 che istituisce l'Autorità dell'Adriatico.

Fra le diverse funzioni attribuite all'Autorità vi è quella dell'adozione del Piano di Risanamento del Mare Adriatico (PRAD) sulla base delle proposte formulate dal Ministro dell'Ambiente, di concerto con quello della Marina Mercantile.

Il PRAD deve portare alla definizione di un sistema coerente di obiettivi, scaglionati nel tempo ed articolati sul territorio, che dovranno venire fatti propri, nell'azione di pianificazione così come nella realizzazione di interventi diretti, dalla pluralità dei soggetti istituzionali e privati che condizionano con la loro attività le prospettive di evoluzione dell'ecosistema.

Esso deve quindi rappresentare un momento di revisione, di sintesi avanzata e di integrazione dei diversi piani, programmi ed iniziative in essere, sia infrastrutturali che gestionali, da cui derivare una ottimizzazione di carattere tecnico ed economico.

Elemento centrale di questa ottimizzazione è il coordinamento e la finalizzazione convergente delle diverse iniziative, resi possibili da un approfondito e comune quadro di riferimento conoscitivo, realizzabile mediante opportuni studi, analisi ed indagini tecniche.

La natura sintetica del presente documento trova il suo fondamento principale nella necessità di proporre i Criteri generali per la redazione del PRAD, definendone comunque gli obiettivi generali e specifici e le linee operative.

Nell'allegato I del documento vengono delineati i caratteri generali delle diverse fasi di lavoro successive per la formulazione del PRAD.

Nell'allegato II viene indicato il riparto delle disponibilità finanziarie fra le diverse tipologie di analisi, studi ed indagini tecniche preliminari alla formulazione del PRAD.

1 - SCOPO DEL PRAD

L'avvio della fase di superamento della programmazione urgente di primo intervento sarà realizzata attraverso un'iniziativa di pianificazione e controllo del bacino Adriatico che preveda l'elaborazione del progetto di fattibilità per l'attuazione del piano di risanamento e la progettazione esecutiva di strumenti di supporto alle funzioni di controllo e programmazione.

Il PRAD rappresenta, dunque, lo strumento programmatico ed operativo fondamentale mediante il quale l'Autorità per l'Adriatico potrà svolgere le funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione e controllo come previste ed attribuite dalla Legge 57/90.

Il PRAD dovrà svilupparsi attraverso diverse fasi conoscitive, previsionali, progettuali, realizzative e gestionali, che dovranno consentire il raggiungimento di specifici obiettivi.

In via preliminare e propedeutica allo sviluppo di tutte le fasi progettuali, inclusa quella di fattibilità, è indispensabile eseguire un'analisi previsionale in grado di valutare gli effetti degli interventi proponibili. Verrà così soddisfatta, attraverso la loro attuazione graduale, la domanda di risorse espresse sia in termini qualitativi che quantitativi, garantendo nel contempo le corrette interazioni tra la risorsa idrica stessa, le esigenze di difesa del suolo e delle linee di costa e di tutela naturalistico-ambientale con i fattori e le implicazioni derivanti dall'insieme delle attività socio-economiche.

Tale necessità di programmazione mirata emerge dagli stessi aspetti essenziali che devono caratterizzare il PRAD quali la conoscenza dello stato dell'ambiente, l'analisi di correlazione causa-effetti, l'analisi dei piani e programmi internazionali, nazionali e regionali, l'esame comparativo degli schemi alternativi degli interventi, l'analisi costi-efficacia degli schemi di intervento, la definizione della priorità degli interventi e la ricognizione dei soggetti e degli strumenti operativi.

Anche la progettazione di un sistema di monitoraggio ambientale e l'ottimizzazione di un sistema informativo non può prescindere dalla previsione dell'effetto degli interventi.

La predisposizione ex post di strumenti conoscitivi e previsionali consentirebbe soltanto di verificare l'efficacia degli interventi, ma non di evitare errori e diseconomie difficilmente rimediabili.

E' opportuno pertanto che il PRAD fornisca in primo luogo un quadro organico degli interventi già realizzati o in corso e successivamente verificati, attraverso la collaborazione dei diversi soggetti istituzionali, il grado di rispondenza ed efficienza dei piani regionali, dei programmi e delle strutture di tutela ambientale, nonché delle relative modalità di gestione, tenendo presente gli interventi realizzati o in corso, la congruità dei costi e più in generale la loro compatibilità con gli obiettivi del piano di risanamento, ivi compresa la valutazione degli obiettivi e delle risultanze derivate dai piani di bacino e degli schemi

previsionali e programmatici come delineati e previsti dalla legge 183/89.

In tal modo si potrà coordinare, integrare ed aggiornare periodicamente le linee guida della politica di risanamento e tutela dell'ecosistema nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi Enti istituzionalmente preposti nei diversi settori e territori alla attuazione e gestione delle normative e dei programmi vigenti.

Inoltre, il PRAD dovrà dotarsi di un sistema unitario e standardizzato di controllo operativo della evoluzione dello stato dell'ambiente, interfacciabile con analoghe iniziative ed attività nazionali e locali.

Infine, il PRAD dovrà predisporre e promuovere un programma di informazione e comunicazione integrata e ricerca finalizzato alla necessaria mobilitazione culturale e scientifica.

2 - OBIETTIVI

2. 1 Criteri di definizione

Al fine di elaborare un Piano direttore di effettiva efficacia, secondo le aspettative costantemente sottolineate in numerosi documenti politici, occorre preliminarmente cercare di individuare con la maggior chiarezza possibile gli obiettivi da conseguire.

In merito agli obiettivi va precisato che mentre è

possibile, pur nel rispetto della natura fondamentale dinamica di un Piano direttore, l'individuazione di quelli generali (anche alternativi) e delle problematiche ad essi connesse, la definizione degli obiettivi non è indipendente dalle risultanze che emergeranno dalle attività conoscitive che costituiscono necessariamente la prima fase della pianificazione ed alle quali deve essere interrelata la gradualità con cui fissare obiettivi di risanamento.

Il primo quadro di riferimento da assumere nella individuazione degli obiettivi generali è quello costituito dalla vigente legislazione in materia di risanamento ambientale. In senso lato, quindi, il PRAD postula quale obiettivo generale

" il risanamento e la tutela della qualità ambientale del bacino Adriatico, ovvero il ripristino e la conservazione degli equilibri ambientali, la salvaguardia dei valori paesaggistici e naturalistici, il conseguimento dei requisiti di qualità delle acque costiere, pelagiche, e di quelle dei bacini scolanti, soprattutto in riferimento alle conseguenze sulla salute dell'uomo e delle biocenosi."

Il concreto conseguimento di obiettivi di tale portata e rilevanza non può che essere realisticamente ipotizzato per gradi e si pone pertanto l'esigenza di definire obiettivi intermedi e di concertare azioni programmatiche di breve e medio periodo congruenti con le emergenze ambientali presenti nei territori dei bacini fluviali scolanti e nella fascia di acque costiere del medio ed alto Adriatico.

A questo riguardo si può prevedere che negli scenari temporali a breve - medio termine, un peso prevalente venga assunto dalla situazione consolidata per quanto attiene agli aspetti dell'organizzazione socio-economica dei bacini scolanti (Po, Adige, ecc); di conseguenza gli obiettivi intermedi di risanamento, soprattutto per le aree di crisi ambientale, potranno richiedere, oltre alla rimozione delle cause nei tempi necessari, anche il contenimento nel più breve tempo possibile degli effetti. Negli scenari temporali a lungo termine dovrebbero prevalere gli strumenti di intervento più caratterizzati in termini preventivi e quindi mirati al controllo ed al contenimento delle cause.

Ciò potrà consentire un riassetto della organizzazione socio-economica dell'intero bacino Adriatico che renda compatibili le esigenze dello sviluppo con quelle della salvaguardia e tutela dell'ambiente nei Paesi che si affacciano sul mare.

Fra gli obiettivi essenziali del PRAD vi è inoltre quello di coordinare una promozione culturale che riconosca nella definizione di benessere, valenze non solo economiche, ma anche di conservazione e fruizione dell'habitat naturale.

Il PRAD avrà quindi caratteristiche di uno strumento generale che sarà tale da costituire, nella sua dinamica evoluzione, riferimento delle attività a valenza ambientale del territorio. Sotto questo profilo si pone, di conseguenza, un problema di fondamentale importanza in merito alla consistenza ed alla priorità che le esigenze di compatibilità ambientale possono porre alla formulazione delle diversi pianificazioni di settore. (*)

2. 2 Formulazione degli obiettivi specifici

Ad ogni orizzonte temporale il PRAD dovrà porsi come riferimento generale e come momento di coordinamento dei vari schemi di interventi diretti e indiretti, verificando la congruità delle attività con gli obiettivi globali ed accertando la compatibilità fra gli obiettivi pianificatori di comparti diversi (trasporti, energia, turismo, ecc.).

Più specificamente al PRAD, in connessione stretta con il Piano di attività, ricerca e sperimentazione del MURST, competono gli obiettivi specifici seguenti, interpretabili quale logica concatenazione di operazioni volte al conseguimento della finalità generale:

(*) In questa ottica la CEE sta elaborando una Direttiva sulla qualità ecologica delle acque superficiali al fine di proteggere, migliorare e mantenere l'ambiente acquatico mediante un approccio sistemico. Gli Stati Membri dovranno fissare e rendere operativi programmi nazionali di azione integrati, di durata di 6 anni, per migliorare la qualità delle acque marine entro il 1999 e raggiungere entro il 2005 una condizione di elevata qualità ecologica.

Gli obblighi previsti per gli Stati Membri saranno di:

- definire un obiettivo di elevata qualità ecologica per gli ecosistemi acquatici;
- predisporre un sistema nazionale di monitoraggio che comprenda un sistema di classificazione di tutte le acque superficiali;
- fare l'inventario delle sorgenti (diffuse e puntiformi) di inquinamento;
- promuovere un sistema nazionale di consultazione pubblica e
- rendere operativi i mezzi necessari (migliore tecnologia disponibile, migliore pratica ambientale) per ottenere l'obiettivo prefissato.

1 - definizione degli indicatori ambientali significativi e dei corrispondenti livelli qualitativi di riferimento per le acque (fluviali, lagunari, deltizie e costiere), anche in riferimento alle comunità biologiche, fissati come valori di soglia minima o massima o come intervallo di accettabile variabilità dei parametri.

Potrà essere necessario ipotizzare che i livelli qualitativi di riferimento per ogni parametro vengano conseguiti secondo scale di crescente severità, onde renderli perseguibili con attività che incidano sulle realtà socio-economiche solo in modo progressivo, fornendo loro alternative di sviluppo e congrui tempi di adeguamento.

2 - determinazione di relazioni quantitative fra grandezze note o misurabili descriventi la dinamica del sistema ambientale nei suoi rapporti causa- effetto. Dalla valutazione delle sollecitazioni al sistema (in quantità e qualità) e dalla definizione dei meccanismi di reazione interni ad esso sono deducibili le variabili effettivamente rilevanti e le modalità di intervento necessarie per imprimere una positiva evoluzione ai processi di interesse sia a scala globale che in situazioni particolari.

Come prodotto parallelo all'analisi dinamica, prende corpo la valutazione dello stato qualitativo attuale del bacino nei confronti dei livelli di riferimento per i vari comparti di studio.

3 - emanazione di indicazioni operative circa modi, tempi e luoghi di intervento, scelte nell'ambito di varie

soluzioni alternative sulla base di criteri oggettivi di ottimizzazione delle risorse in gioco.

- 4 - controllo delle tendenze evolutive sia naturali che conseguenti ad interventi, onde aggiornare costantemente la conoscenza dello stato del sistema e verificare l'efficacia delle soluzioni operative, apportando eventuali integrazioni e modifiche al bagaglio interpretativo dei fenomeni.

Il PRAD dovrà essere oggetto di una costante verifica, al fine di ridefinire periodicamente i livelli di riferimento sopra delineati.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario organizzare una banca dati che sia in grado di immagazzinare (aggiornandosi in continuità), elaborare (per settori e/o in forma integrata) e restituire in forma grafica e cartografica tutte le informazioni relative alle diverse componenti ambientali e territoriali del bacino dell'Adriatico nel suo complesso.

Particolare importanza rivestirà in questo ambito lo sviluppo delle attività informatiche da attuarsi in stretta connessione con quelle ufficialmente adottate dai Ministeri dell'Ambiente, della Marina Mercantile, della Sanità e dalle Regioni che costituiscono parte integrante dell'Autorità per l'Adriatico.

3 - LINEE OPERATIVE

La struttura e l'articolazione del PRAD, affinché possa tener conto e via via adeguarsi al progredire delle conoscenze acquisite nel corso delle varie fasi di sua attuazione, devono essere caratterizzate da prerogative di generalità, replicabilità e flessibilità.

Il PRAD riconosce la necessità di operare sull'intera unità fisiografica costituita dal bacino idrografico marino adriatico, avendo cura di definire con precisione le interazioni con i bacini interregionali e regionali in esso sversantisi (Po, Adige, ecc.) e tenendo conto degli accordi internazionali esistenti in materia. E' requisito altrettanto sostanziale la considerazione di tutte le tipologie di fattori (naturali, infrastrutturali, socio-economici) che in tale realtà fisica esplicano la propria azione (intersettorialità, interdisciplinarietà e sistematicità del PRAD).

La definizione di criteri oggettivi ed omogenei di analisi e di valutazione richiesta per ogni fase del PRAD è intesa ad assicurare la trasparenza delle procedure e la ripetibilità delle risultanze per date condizioni ambientali, garantendo la possibilità di controllo da parte di qualsiasi forma di partecipazione al processo decisionale o di fruizione dello strumento operativo.

Il PRAD prevede la co-presenza di differenti scale spaziali e temporali a cui riferire aspetti peculiari della complessa fenomenologia in esame o situazioni di emergenza ambientale, al fine di rendere lo strumento

interfacciabile con gradi di dettaglio diversi da quello generale di bacino.

L'evoluzione del processo conoscitivo e di quello pianificatorio devono trovare corrispondenza nella capacità di auto-adequamento concettuale e strutturale del PRAD. Tale requisito è indispensabile al fine di rendere compatibili diversi livelli di certezza relativi alle determinazioni dei vari comparti di indagine.

In considerazione della sua caratterizzazione il PRAD, al fine di consentire un puntuale confronto con gli obiettivi che vengono via via definiti, dovrà articolarsi nelle seguenti linee operative:

- a) raccolta delle informazioni relative allo stato delle componenti ambientali marine e di quelle insediative, produttive ed infrastrutturali costiere, direttamente interagenti con le risorse idriche del bacino, alle caratteristiche quali - quantitative dei corpi idrici recapitanti nel mare Adriatico, agli usi attuali e previsti della risorsa, agli interventi previsti, ai sistemi di acquisizione ed organizzazione dei dati utilizzati attualmente ed agli aspetti normativi ed istituzionali;
- b) organizzazione di tali elementi conoscitivi mediante un primo supporto informativo in grado di descrivere adeguatamente gli aspetti considerati e di fornire gli input per gli strumenti di simulazione ambientale, tenendo conto di quanto ad esempio già predisposto dal Ministero della Marina Mercantile (SIDIMAR);

- c) confronto della situazione di fatto con gli obiettivi di risanamento già definiti e verifica della congruenza delle azioni di risanamento;
- d) esecuzione di indagini sperimentali integrative (quali ad esempio quelle relative ad una migliore definizione dei carichi provenienti da sorgenti diffuse e puntiformi) necessarie all'omogeneizzazione ed al completamento delle informazioni utili per la messa a punto e la calibrazione preliminare dei modelli di simulazione ambientale;
- e) predisposizione di modelli socio-economici mirati, capaci di fornire indicazioni relativamente alla domanda attuale e futura di fruizione delle risorse marine;
- f) messa a punto e precalibrazione di una serie di modelli di analisi e di previsione, in grado di simulare la risposta del corpo idrico recettore o di porzioni di esso a diversi tipi di modifiche dei fattori forzanti;
- g) definizione di un progetto di fattibilità per il risanamento del bacino attraverso la definizione di schemi alternativi di intervento, l'analisi della compatibilità tra gli usi della risorsa idrica previsti dagli Enti amministrativi competenti e la valutazione dell'efficacia degli interventi previsti in rapporto agli usi della risorsa, da un lato, e le indicazioni sulla priorità degli interventi stessi, dall'altro;

- h) progetto esecutivo del sistema informativo descrittivo-predittivo, inclusa la simulazione analitica delle caratteristiche degli strumenti di definizione ambientale;
- i) progetto esecutivo di sistemi di monitoraggio delle diverse componenti del bacino adriatico;
- l) progetto mirato alla definizione delle caratteristiche funzionali di strutture di gestione per il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali del bacino Adriatico.

Nello sviluppo delle fasi citate si dovranno tenere nella dovuta considerazione i documenti conoscitivi e programmatici predisposti dalle Amministrazioni interessate sia italiane che degli altri Paesi che si affacciano sul Mare Adriatico (principalmente Jugoslavia), i progetti promossi dal Ministero dell'Ambiente che presentino affinità territoriali e/o metodologiche, le interazioni con progetti relativi a bacini idrografici (Po, Adige, ecc.) e le esperienze maturate a livello internazionale nel risanamento dei grandi bacini marini (Mare del Nord, Baltico, ecc.).

A L L E G A T O I

FASI DI LAVORO PER LA FORMULAZIONE DEL PRAD.

Il Piano di risanamento del bacino Adriatico (PRAD) dovrà costituire uno strumento conoscitivo, di pianificazione e di programmazione in grado di consentire - sulla base della conoscenza di tutti gli aspetti, naturali ed antropici, della porzione geografica interessata dall'intera regione adriatica nonchè delle più significative relazioni causa-effetto e dei loro tendenziali andamenti temporali- la definizione di criteri univoci ed ottimali per la gestione degli interventi sia a livello di piani di bacino che di controllo globale del recupero della qualità ambientale del Mare Adriatico.

Il PRAD costituisce il quadro di riferimento per ogni attività la quale possa influenzare l'ecosistema marino, la disponibilità e la fruibilità delle sue risorse, la salubrità e la integrità naturale e paesaggistica delle aree costiere, la salute degli uomini che vivono e che lavorano sulle coste e nel mare o che di esse fruiscono a scopo ricreativo, o curativo.

Per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente indicati sono state individuate le seguenti fasi:

- fase preliminare
- fase conoscitiva
- fase di pianificazione
- fase propositiva
- fase gestionale

Nel seguito vengono riassunti in modo sintetico i lineamenti generali delle fasi individuate ad eccezione della fase gestionale, in quanto la definizione delle caratteristiche tecnico-funzionali ed organizzative della struttura preposta alla gestione ed attuazione del PRAD ed al coordinamento dello stesso con i piani di bacino fluviali interessanti l'Adriatico è compito istituzionale attribuibile al Segretario Generale dell'Autorità per l'Adriatico.

Esiste comunque l'esigenza di individuare nel breve

periodo interventi normativi e infrastrutturali atti a dare una prima risposta organica alle urgenze di risanamento del sistema Adriatico. A tal fine, l'Autorità per l'Adriatico, avvalendosi della Segreteria Tecnica, predisporrà ed elaborerà un programma di interventi e di azioni urgenti.

1 - Fase Preliminare

In questa fase occorrerà procedere alle analisi, studi ed indagini tecniche preliminari alla formulazione del PRAD ed in particolare a:

- definizione dell'ambito territoriale, oggetto del PRAD, per quanto riguarda i suoi limiti fisici, geografici, amministrativi e la sua significatività socio-economica. Relativamente al sistema fisico naturale dovranno essere raccolte ed analizzate le informazioni esistenti sull'ecosistema marino, sulle acque superficiali e sotterranee costiere, sull'atmosfera, suolo e sottosuolo costiero, con un livello di approfondimento relativo ai singoli comparti ambientali trattato in maniera differenziata a seconda dell'importanza delle variabili stesse e delle reciproche interazioni rispetto agli obiettivi prefissati.
Relativamente ai fattori condizionanti la disponibilità e lo stato di qualità delle risorse ambientali, dovranno essere considerate le emissioni liquide e solide di varia origine lungo le coste del bacino, l'operabilità del sistema di trattamento costiero, gli usi a cui sono attualmente e verranno in futuro destinate le risorse idriche costiere;
- acquisizione delle informazioni e dati ad oggi esistenti presso le varie Amministrazioni, ponendo particolare cura alle attività ed iniziative delle Regioni;
- predisposizione ed organizzazione degli strumenti informativi necessari allo sviluppo ed alla gestione del PRAD in conformità con quanto già predisposto dai Ministeri dell'Ambiente, della Marina Mercantile, della Sanità e dalle Regioni che costituiscono parte integrante dell'Autorità per l'Adriatico;
- individuazione delle lacune conoscitive e definizione di indirizzi e criteri propedeutici alle successive fasi.

2 - Fase conoscitiva

L'attività da svolgere nella seconda fase del PRAD riguarderà la costruzione del quadro conoscitivo di base, che presuppone la progettazione e la organizzazione del sistema informativo in grado di fornire gli elementi di simulazione ambientale, collegato a reti di monitoraggio esistenti.

Si tratterà quindi di caratterizzare le attività in termini di:

- tecniche, applicazioni ed esperienze di modellistica matematica;
- elaborazione di eventuali programmi urgenti;
- elaborazione di un progetto di indagini integrative;
- indagini integrative;
- progettazione di sistemi di monitoraggio delle diverse componenti del bacino Adriatico.

Tale operazione sarà guidata dal quadro di riferimento organico fornito al termine della fase preliminare, che dovrà privilegiare quali criteri guida:

- la copertura e l'approfondimento dei settori chiave e delle zone cruciali;
- la omogeneità delle metodiche di rilevazione;
- la connessione e riferibilità dei dati di base acquisiti e dei risultati della ricerca alle problematiche operative degli interventi di controllo e pianificazione;
- la trasferibilità ed interfacciabilità con il sistema informativo.

3 - Fase di pianificazione

Le attività da svolgere nella terza fase del PRAD sono finalizzate a stabilire un quadro più esauriente in merito a:

- a) elaborazione e simulazione di più scenari tendenziali

- di evoluzione dell'ecosistema Adriatico;
- b) organizzazione del data base e caricamento progressivo dei dati raccolti;
 - c) programmazione delle attività inerenti gli interventi urgenti individuati nella fase precedente;
 - d) individuazione degli obiettivi chiave da conseguire per il risanamento e la tutela della qualità dell'ambiente.

In tale fase proseguiranno in parallelo anche le attività avviate in quella precedente e concernenti:

- il progressivo caricamento del sistema informativo;
- l'attuazione dei programmi di emergenza e delle eventuali ricerche e sperimentazioni integrative.

4 - Fase Propositiva

In conformità al sistema di obiettivi-chiave assunto nella fase di pianificazione, non si ritiene opportuno delineare nel presente documento gli sviluppi della fase propositiva, che verrà attentamente valutata a conclusione delle precedenti fasi.

A L L E G A T O I I

**CRITERI PER IL RIPARTO DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE
FRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ANALISI, STUDI ED INDAGINI
TECNICHE PRELIMINARI ALLA FORMULAZIONE DEL PRAD.**

Gestione e coordinamento delle attività,
..... 700 MILIONI.

Definizione dell'ambito territoriale, oggetto del PRAD,
per quanto riguarda i suoi limiti fisici, geografici,
amministrativi e la sua significatività socioeconomica,
attraverso studi socioeconomici, rappresentazioni
cartografiche tematiche (vincoli, confini fisici, etc.)
ed analisi dei problemi gestionali ed ambientali.
..... 600 MILIONI.

Raccolta delle informazioni relative allo stato attuale
delle componenti ambientali biotiche ed abiotiche, nonché
delle componenti insediative, produttive ed infrastruttu-
rali interagenti con le risorse idriche del bacino Adria-
tico. Dovranno essere reperite, valutate ed organizzate
tutte le documentazioni e le informazioni ad oggi esi-
sistenti presso le varie Amministrazioni, gli Istituti uni-
versitari e di ricerca, le Società, etc. In questo modo
sarà possibile giungere all'individuazione delle lacune
conoscitive 1.000 MILIONI.

Ricognizione ed analisi degli strumenti informativi neces-
sari allo sviluppo e gestione del PRAD in conformità con
quanto predisposto dal Ministero dell'Ambiente (SINA), dal
Ministero della Marina Mercantile (SIDIMAR) ed eventual-
mente dalle Regioni adriatiche, da effettuare attraverso
l'analisi degli strumenti di sintesi esistenti, intesi sia
come data base, sia come modelli numerici, e attraverso
l'identificazione dei criteri per la progettazione del
sistema informativo descrittivo e predittivo
..... 400 MILIONI.

Definizione di indirizzi e criteri propedeutici alle suc-
cessive fasi. Questo sarà possibile attraverso l'analisi
dello stato degli sversamenti a mare di origine urbana ed

industriale, lo studio progettuale per le indagini tecniche mirate all'adeguamento degli impianti di depurazione e di un relativo sistema di monitoraggio, le indagini tecniche, relative ai progetti di cui sopra, effettuate in aree pilota.

.....	1.500	MILIONI
IVA 19%	798	MILIONI
TOTALE	4.998	MILIONI.

Per l'elaborazione dei criteri di ripartizione per le fasi conoscitiva, di pianificazione, propositiva e gestionale del Piano di risanamento sarà necessario attendere i risultati e le conseguenti interazioni che gradualmente saranno raggiunte durante lo svolgimento delle attività.



(ALL.to 2)

Ministero della Marina Mercantile

RELAZIONE CIRCA GLI INTERVENTI A TUTELA DELLA BALNEABILITA'
LUNGO LE COSTE ADRIATICHE NELLA ~~STAGIONE~~ 1991
(art.1, comma 2°, lett.b) Legge 19/3/1990 N.57

1. PREMESSA

Così come nel 1989 e 1990, anche nel 1991 le mucillagini sono minacciosamente ricomparse in Adriatico stravolgendo in tal modo ogni tipo di previsioni ed ipotesi e sconfessando gran parte delle teorie scientifiche finora azzardate circa le cause che lo innescano e la successiva evoluzione.

A ragion del vero, il Ministero della Marina Mercantile, già in fase di stesura del "Piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità" - in ottemperanza al disposto della Legge 57/90 - osservò una particolare prudenza nel trattare la materia essendo connessa ad un fenomeno di caratteristiche aleatorie e di origine incerta indicando, nel segno della continuità con il precedente "Piano 1990", una serie di azioni comunque coordinate fra di loro ed adeguate alla ridotta disponibilità finanziaria.

La proposta di "Piano 1991", elaborata dal Ministero della Marina Mercantile di concerto con il Ministero dell'Ambiente, fu oggetto di emendamenti in sede di Autorità essendosi manifestato un cauto ottimismo determinato dalle favorevoli condizioni meteomarine intervenute antecedentemente la data di discussione.

D'altronde, attivare il "Piano 1991" così come proposto nei ristrettissimi tempi a disposizione poteva oltremodo compromettere, senza un apparente giustificato motivo, una

stagione balneare ovunque caratterizzata all'insegna del "tutto esaurito" sull'onda della favorevole congiuntura internazionale.

Nell'arco però di una settimana, le mucillagini sono purtroppo ricomparse minacciose, quasi a voler indicare la conseguenza di una situazione latente presente nelle acque marine e non nota; ciò in quanto non ancora avviata l'attività di monitoraggio.

Tutti gli interventi successivamente attivati ed inquadrati nell'ottica della massima emergenza, hanno via via conseguito gli obiettivi preposti, volti soprattutto a contenere gli spiaggiamenti degli aggregati mucillaginosi laddove venivano individuate le aree interessate.

L'esperienza significativa acquisita e l'opinione ormai generalizzata e consolidata, indicano che il fenomeno delle mucillagini va purtroppo affrontato ed inquadrato nell'ottica di una gestione ordinaria attraverso un'azione programmata che si concretizzi, come già auspicato in sede d'Autorità, nella stesura di un "Piano" d'azione che definisca le attività primarie ed adeguabile di volta in volta agli eventi.

2. AZIONI SVOLTE DAL GOVERNO E DALL'AMMINISTRAZIONE

Nella riunione del 11.6.1991, l'Autorità per l'Adriatico, istituita con Legge 19.3.1990 n.57, ha

deliberato una serie di interventi costituenti il "Piano di interventi urgenti a tutela della balneabilità" presentato, ai sensi dell'art.1, comma 2°, lett. b) della sopracitata Legge, dal Ministero della Marina Mercantile di concerto con il Ministero dell'Ambiente.

Rispetto alla proposta, presentata ed elaborata secondo la disponibilità finanziaria pari a lire 24 miliardi fissata dalla Legge Finanziaria per il 1991, l'Autorità deliberava i seguenti provvedimenti:

INTERVENTI PROPOSTI	SPESA PREVISTA (ml)	INTERVENTI APPROVATI E RELATIVA SPESA(ml)
1. Contributo alle Regioni Adriatiche per raccolta e smaltimento del materiale spiaggiato e finanziamento di Piani locali volti alla limitazione del fenomeno.	3.000	4.250
2. Attività di raccolta e smaltimento delle mucillagini e delle macroalghe	6.500	6.500
3. Attivazione di un sistema di monitoraggio integrato satellite-aereo-nave del fenomeno delle mucillagini	5.000	4.500
4. Installazione delle barriere fisse ed integrazione del materiale di contenimento mobile.	8.000	=====
5. Riserva per spese impreviste ed eventuale integrazione finanziaria dei singoli interventi.	1.500	=====
TOTALE	24.000	15.250

Nel seguito si riportano integralmente le deliberazioni assunte dall'Autorità per l'Adriatico nella riunione del 11.6.1991.

- deliberazione N.1/91 Raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili (con intervento finanziario pari a Lire 4.250 ml);

- deliberazione N.2/91 Raccolta e smaltimento delle macroalghe in aree confinate, con previsione di conversione dei mezzi impiegati per la raccolta (e smaltimento) delle mucillagini lungo le coste (con intervento finanziario pari a Lire 6.500 ml);

- deliberazione N.3/91 Attivazione di un sistema integrato per il monitoraggio dell'insorgenza e dell'evoluzione del fenomeno delle mucillagini (con intervento finanziario pari a Lire 4.500 ml);

All'attuazione delle sopracitate delibere, provvedeva il Ministro della Marina Mercantile mediante ordinanze ai sensi del D.L. 12.11.1982, n.829, convertito con modificazioni dalla Legge 23.12.1982, n.938.

Pertanto, con propria ordinanza in data 19.6.1991, il Ministro della Marina Mercantile confermava il Prof. Paolo Arata, Direttore dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata alla Pesca Marittima (I.C.R.A.P.) già titolare di analoga ordinanza in data

11.4.1990, Commissario straordinario per l'esecuzione dei sopracitati interventi.

La struttura commissariale si è immediatamente attivata affidando gli interventi di competenza (deliberazioni N.2 e 3), successivamente ad una accurata valutazione delle offerte pervenute, a due distinti Raggruppamenti Temporanei di Imprese:

- R.T.I. costituito tra la Soc. CASTALIA, la Soc. TELESPAZIO e la Soc. DIAMAR. Convenzione stipulata in data 4.7.1991 per l'attività di monitoraggio integrato satellite-aereo-nave del fenomeno delle mucillagini;

Per quanto attiene l'attività di telerilevamento da piattaforma aerea, sono stati utilizzati i velivoli in dotazione all'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto.

- R.T.I. costituito tra la Soc. CASTALIA, la Soc. ECOLMARE e la Soc. CO.ED.MAR. Convenzione stipulata in data 4.7.1991 per l'attività di raccolta e smaltimento delle macroalghe con possibilità di conversione dei mezzi per la raccolta e smaltimento delle mucillagini.

In ragione dell'intensificarsi del fenomeno delle mucillagini, il Ministero della Marina Mercantile, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, predisponeva una integrazione agli interventi suddetti anche sulla base delle

risultanze emerse in sede di Segreteria Tecnica dell'Autorità nella riunione del 10.7.1991.

Tale proposta integrativa veniva approvata dall'Autorità per l'Adriatico nella riunione del 12.7.1991.

Il prospetto seguente riporta quanto è stato proposto e successivamente deliberato.

INTERVENTI PROPOSTI	SPESA PREVISTA (ml)	INTERVENTI APPROVATI E RELATIVA SPESA (ml)
1. Integrazione al contributo già approvato destinato alle Regioni Adriatiche per partecipazione alle attività connesse alla raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili privilegiando le zone maggiormente interessate dallo spiaggiamento del materiale mucillaginoso.	1.500	2.500
2. Integrazione dei materiali di contenimento mobile (panne galleggianti), loro impiego e movimentazione.	2.750	2.250
3. Integrazione all'intervento di raccolta e smaltimento delle macroalghe e delle mucillagini, prevedendo altresì l'eventuale impiego di moduli di raccolta con mezzi navali predisposti per il contenimento mobile.	4.500	4.000
TOTALE	8.750	8.750

Nel seguito si riportano integralmente le deliberazioni assunte dall'Autorità per l'Adriatico nella riunione del 12.7.1991.

- deliberazione N.7/91 Raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili: integrazione stanziamenti (con intervento finanziario pari a Lire 2.500 ml);
- deliberazione N.8/91 Reintegro dei materiali di contenimento mobile (panne galleggianti), loro impiego e movimentazione (con intervento finanziario pari a Lire 2.250 ml);
- deliberazione N.9/91 Integrazione dell'intervento di raccolta e smaltimento delle macroalghe e delle mucillagini (con intervento finanziario pari a Lire 4.000 ml);
- deliberazione N.10/91 Emissione di bollettini bi-giornalieri recanti notizie sulle condizioni di balneabilità delle acque costiere del mare Adriatico.

Con successiva ordinanza in data 12.7.1991, il Ministro della Marina Mercantile incaricava il Commissario Straordinario, già titolare della precedente ordinanza in data 19.6.1991, di curare gli interventi integrativi così disposti.

Aldilà di ogni possibile previsione, e considerato il reale pericolo di un peggioramento della situazione rappresentato dall'instaurarsi di condizioni climatiche favorevoli per l'ulteriore sviluppo del fenomeno, attesa inoltre la conclusione dell'attività dei mezzi di

contenimento e raccolta della mucillagine prevista per il 15.8.1991, si rendeva necessario proporre una ulteriore integrazione finanziaria per il prolungamento degli interventi, ricorrendo con ciò agli stanziamenti previsti dalla Legge 3.7.1991, n.195 stabiliti in complessive Lire 13 miliardi.

Si riportano di seguito gli estremi delle determinazioni, comunicate direttamente dal Presidente dell'Autorità in data 10.8.1991.

INTERVENTI	DISPONIBILITA' FINANZIARIA (ml)
1. Integrazione all'intervento di raccolta e smaltimento delle macroalghe e delle mucillagini.	3.500
3. Integrazione per la prosecuzione dell'attività di monitoraggio integrato.	1.500
TOTALE	5.000

Anche per questa ulteriore attività, il Ministro della Marina Mercantile incaricava, con propria ordinanza in data 13.8.1991, il Commissario Straordinario già titolare delle precedenti ordinanze.

3. ATTIVITA' SVOLTE IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE DELL'AUTORITA'.

3.1 DELIBERA N.1 E N.7 Contributo alle Regioni Adriatiche per l'attività di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili.

Si è provveduto al trasferimento delle somme corrispondenti, così come ripartite dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità nelle riunioni del 10.7.1991 - 25.7.1991 e 20.8.1991, che si riportano nel seguente prospetto:

REGIONE	I° RIP. (ml)	2° RIP. (ml)	3°RIP. (ml)	TOTALI (ml)
Friuli V.G.	266		300	566
Veneto	550	200	200	950
Emilia Romagna	812	900	200	1.912
Marche	950	700		1.650
Abruzzo	600			600
Molise	272			272
Puglia	800			800
TOTALI	4.250	1.800	700	6.750

3.2 DELIBERA N.2 E N.9 Attività di raccolta e smaltimento delle macroalghe e della mucillagine prevedendo la possibilità di conversione dei mezzi navali destinati all'una o all'altra attività.

Inizialmente, tale attività è stata programmata per la raccolta delle macroalghe. In stretto coordinamento con le

Regioni maggiormente interessate da tali fenomeni, si è provveduto a costituire 5 moduli navali presso le località sottoindicate, per un totale complessivo di 26 unità navali.

MODULO	LOCALITA'	N° MEZZI NAVALI
1	SCARDOVARI	5
2	GORO	5
3	MARANO	6
4	FILA (base mobile)	5
5	CHIOGGIA (base mobile)	5
TOTALE		26

In data 11.7.91 a seguito dell'emergenza venutasi a creare per la consistente presenza di mucillagine, si provvedeva ad attivare l'opzione contrattuale disponendo la conversione di alcuni moduli navali per impiegarli nella raccolta della mucillagine.

La revisione così effettuata è riportata nel prospetto seguente:

MODULO	LOCALITA'	N° MEZZI NAVALI	IMPIEGO
1	SCARDOVARI	4	racc. macroalgh
2	GORO	4	racc. macroalgh
3	MARANO	5	racc. macroalgh
4	LIDI FERRARESI	3	racc. mucillag.
5	CERVIA	4	racc. mucillag.
6	RAVENNA	3	racc. mucillag.
7	PESARO	3	racc. mucillag.
TOTALE		26	

Con apposito ~~Atto aggiuntivo~~ alla convenzione originaria, stipulato in data ~~13.7.1991~~ si provvedeva ad integrare ulteriormente la flotta navale impegnata nelle operazioni di raccolta delle macroalgh e delle mucillagini, disponendola secondo i seguenti 9 moduli.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MODULO	LOCALITA'	N° MEZZI NAVALI	IMPIEGO
1	SCARDOVARI	4	racc. macroalghe
2	GORO	4	racc. macroalghe
3	MARANO	5	racc. macroalghe
4	LIDI FERRARESI	6	racc. mucillag.
5	CERVIA	1 2	racc. mucillag.
6	RAVENNA	1 3	racc. mucillag.
7	PESARO	5	racc. mucillag.
8	FANO	1	racc. mucillag.
9	ANCONA	1 1	racc. mucillag.
TOTALE		6 1	

La situazione complessiva dei mezzi restava pressoché invariata fino al 6.8. fatte salve alcune sostituzioni e modifiche nella dislocazione delle unità e nella composizione dei moduli dettate da ragioni operative connesse ai siti più interessati da possibili spiaggiamenti.

Dopo tale data, si concordava direttamente con la Regione Marche ed Emilia Romagna la riduzione delle unità impiegate a sud di Fano ed il corrispondente incremento dei moduli operanti lungo le coste della Romagna e del Veneto, provvedendo così a comporre il MODULO N.10 a Chioggia e lo spostamento di 3-4 unità dall'attività di raccolta delle mucillagini a quella di raccolta delle macroalghe.

Successivamente, constatata la cospicua presenza di mucillagine ed in ragione del residuo montante disponibile per il prosieguo dell'attività, veniva rivisto il Piano operativo al fine di garantire gli interventi fino alla data del 15.8.1991.

La revisione comportava la seguente dislocazione dei mezzi navali operanti:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MODULO	LOCALITA'	N° MEZZI NAVALI	IMPIEGO
1	SCARDOVARI	6	racc. macroalghe
2	GORO	5	racc. macroalghe
3	MARANO	4	racc. macroalghe
4	LIDI FERRARESI	6	racc. mucillag.
5	CERVIA	7	racc. mucillag.
6	RAVENNA	7	racc. mucillag.
7	PESARO	2	racc. mucillag.
8	FANO	-	racc. mucillag.
9	ANCONA	-	racc. mucillag.
10	CHIOGGIA	1 0	racc. mucillag.
11	GRADO/LIGNANO SAB.	5	racc. mucillag.
TOTALE		5 2	

Stante la residua disponibilità economica che avrebbe comportato una riduzione della flotta in misura pari al 60% il 15.8, grazie all'integrazione già citata si provvedeva alla ricostituzione dei moduli che potevano così ad operare fino al 30.8.

Si riporta di seguito la situazione delle unità navali così ricostituita.

MODULO	LOCALITA'	N° MEZZI NAVALI	IMPIEGO
1	SCARDOVARI	6	racc. macroalghe
2	GORO	5	racc. macroalghe
3	MARANO	5	racc. macroalghe
4	LIDI FERRARESI	7	racc. mucillag.
5	CERVIA	7	racc. mucillag.
6	RAVENNA	1 2 (4 2)	racc. mucillag.
7	PESARO	2	racc. mucillag.
8	FANO	-	racc. mucillag.
9	ANCONA	-	racc. mucillag.
10	CHIOGGIA	1 0	racc. mucillag.
11	GRADO/LIGNANO SAB.	5	racc. mucillag.
TOTALE		5 9	

La situazione delle unità restava pressoché invariata fino al 30.8 salvo alcune modifiche nella loro dislocazione e nella composizione dei moduli.

Al fine di razionalizzare le risorse finanziarie disponibili, in data 28.8.1991 si procedeva ad una ulteriore revisione dei moduli, di concerto con le Regioni, dirottando

le attività prevalentemente per la raccolta delle macroalghe e prevedendo un presidio ridotto per la raccolta della mucillagine fino al 15.9.1991.

Si riporta di seguito l'ultima dislocazione dei mezzi navali operativi.

<u>MODULO</u>	<u>LOCALITA'</u>	<u>N° MEZZI NAVALI</u>	<u>IMPIEGO</u>
1	SCARDOVARI	6	racc. macroalghe
2	GORO	6	racc. macroalghe
3	MARANO	5	racc. macroalghe
6	RAVENNA	2	racc. mucillag.
TOTALE		19	

In tutto il periodo di attività sono stati raccolti e smaltiti complessivamente 17.000 mc di macroalghe e 3.300 mc di mucillagine.

3.3 DELIBERA N.3 Attività di monitoraggio del fenomeno delle mucillagini.

Le attività di monitoraggio del fenomeno delle mucillagini sono state avviate in data 8.7.1991.

I rilevamenti effettuati nel medio e alto Adriatico, hanno consentito la gestione coordinata di tutte le unità navali impegnate nelle operazioni di contenimento e raccolta delle mucillagini, mirando gli interventi laddove i rischi di spiaggiamenti venivano giudicati massicci.

Inoltre si è provveduto alla emissione di N.110 bollettini bi-giornalieri, così come deliberato dall'Autorità (delibera N.10/91), sulla base dei dati rilevati circa la presenza della mucillagine lungo la fascia di balneazione.

I suddetti bollettini sono stati trasmessi ai Ministeri competenti: Marina Mercantile, Ambiente, Affari Regionali, Turismo e Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed inoltre all'ENIT, Alle Regioni, e agli Enti Turistici particolarmente Italiani e Tedeschi.

Si riporta di seguito una sintesi di come il fenomeno si è manifestato nel corso del 1991 e rilevato dalle attività di monitoraggio.

3.3.1 EVOLUZIONE FENOMENO MUCILLAGINI NELL' ESTATE 1991

A differenza di quanto verificatosi nel 1990, in cui il fenomeno è risultato molto ridotto avendo interessato un' area limitata compresa tra la penisola istriana e l'isola di Cherso, nell'estate 1991, si sono avute sostanziali evoluzioni dal punto di vista macroscopico.

L'area particolarmente interessata è risultata molto più estesa, mentre il fenomeno si è verificato lungo tutto il litorale dell' Adriatico settentrionale e centrale essendo stato pressochè assente dall'Abruzzo alla Puglia.

In quasi tutte le immagini acquisite da satellite si riscontrano tracce di mucillagine in superficie, e le dimensioni di tali banchi si sono in alcuni casi dimostrate piuttosto consistenti.

Il periodo compreso tra l'11 luglio e l'11 agosto è risultato essere il più critico, con presenza di banchi mucillaginosi sia superficiali che profondi di dimensioni ragguardevoli soprattutto per quanto riguarda la zona dell'Adriatico centro settentrionale. In seguito, a causa del regime delle correnti marine, si sono osservate oscillazioni nella intensità del fenomeno che a partire dalla fine di agosto ha subito un brusco calo.

Di seguito, si riportano le osservazioni puntuali effettuate mediante telerilevamento da satellite ed aereomobile, e le osservazioni registrate dall'attività a mare.

- mese di Luglio

La prima comparsa delle mucillagini, è stata rilevata dall'analisi delle immagini LANDSAT nel periodo che va dal 29 giugno al 6 luglio 1991 nel tratto di costa che si estende da Pesaro a Falconara Marittima con un fronte di mucillagine quantificato in circa 30 Km di lunghezza e localizzato a circa 10 Km dalla costa.

In seguito, si è assistito ad un progressivo aumento, e la mattina del 6 luglio le immagini LANDSAT mostrano lungo tutto il litorale dell'Adriatico settentrionale e centrale delle masse gelatinose, incolore o debolmente colorate di bianco, composte da strutture filamentose fluttuanti e luminescenti presenti in sospensione sia lungo la colonna d'acqua, che sul fondo, e disposte parallelamente alla linea di costa.

L'area maggiormente coinvolta è quella antistante il litorale tra Chioggia e Cesenatico. Le strutture filamentose si organizzano in aggregati di diverse dimensioni stretti e lunghi e si dispongono all'incirca a 5 Km dalla costa all'altezza di Chioggia fino alla foce del Po, e più precisamente al largo dell'isola Albarella, da 5 Km fino a riva per una lunghezza di 20 Km, con spiaggiamenti di circa 7 Km a sud dell'isola, e tutt'intorno al Delta del Po a circa 3-4 Km dalla costa per una estensione di 30 Km.

Sempre le immagini LANDSAT, relative al giorno 8 luglio, mostrano dei banchi mucilluginosi nettamente visibili, filiformi e disposti parallelamente alla linea di costa nella zona di mare che si estende da Ancona a Numana.

Tuttavia nei giorni successivi il fenomeno tende a diminuire lungo la costa marchigiana, più precisamente nella zona tra Numana e Falconara Marittima, e ad aumentare lungo il tratto di costa che va da Chioggia a Cesenatico.

In particolare, nell'area di mare antistante Milano Marittima, chiazze sparse di mucillagine si avvicinano alla costa fino ad una distanza di 1-2 Km. Altri addensamenti di mucillagine sono stati segnalati a sud di Capodistria ad una distanza di circa 50 Km con un fronte superficiale molto lungo, e al largo di Conero con due masse mucillaginose di cui una a 4-5 Km dalla costa di lunghezza pari a circa 20 Km e una a 30 Km dalla costa lunga 60 Km.

Nei giorni successivi, la situazione tende a migliorare al largo della costa marchigiana. Il giorno più critico è l'11 luglio. Infatti, le immagini LANDSAT rivelano una situazione di forte presenza di mucillagini visibili su tutto il litorale Adriatico settentrionale e in parte anche centrale.

L'evoluzione del fenomeno, in seguito, sembra diminuire almeno per quel che riguarda le sue manifestazioni in superficie a causa della instabilità delle condizioni meteomarine. Per quel che riguarda la Laguna di Venezia le avverse condizioni climatiche non permettono il rilevamento LANDSAT, tuttavia, le immagini relative alla mattina del 15 luglio non evidenziano tracce di mucillagine nel tratto di area visibile sulla laguna di Venezia.

Il 16 luglio, il rilevamento SPOT mostra la presenza di tracce di mucillagine di circa 5 Km di lunghezza nel tratto di mare che va da Marina di Ravenna fino a circa 10 Km al largo di Porto Corsini. Nel tratto tra Pesaro e Cesenatico non si evidenziano ammassi di mucillagine, così nel tratto di costa tra Lido di Jesolo e Trieste e nel tratto di mare a sud della penisola istriana.

Ammassi mucillaginosi sono stati intercettati da nave nel tratto da Pesaro a Ravenna il 18 luglio, per cui la situazione di diminuzione del fenomeno evidenziata nei giorni precedenti è solo apparente. Un ulteriore rilevamento effettuato nei giorni 21 e 22 luglio, mostra una massa gelatinosa stretta e poco compatta a 30 Km da Cesenatico nella zona a largo di Rimini, e alcune striscie mucillaginose, più sparse e meno compatte rispetto ai giorni precedenti, nella zona del Delta del Po e al largo di Grado, mentre a nord delle Marche non si riscontrano strutture mucillaginose.

Il 23 luglio non è stato notato alcun ammasso mucillaginoso nella zona di costa a sud delle Marche e a nord dell'Abruzzo. Un altro fronte mucillaginoso sommerso è stato individuato da i dati LANDSAT il 31 luglio nella zona al largo del Delta del Po di lunghezza pari a circa 10-15 Km.

Come è ormai noto quest'ultima zona è caratterizzata da un forte rimescolamento delle acque con situazione di alternanza di aggregazione e disaggregazione delle strutture.

- mese di Agosto

Il 1 agosto, le immagini SPOT rivelano nella zona di Grado, a nord del Delta del Po e al largo di Rimini una serie di aggregati mucillaginosi. In particolare si nota un ammasso filiforme, lungo più di 20 Km e situato a 20 Km a sud Caorle.

Si tratta di agglomerati mucillaginosi di piccole dimensioni giacenti ad una certa profondità che tendono a riemergere nelle zone dove sono più evidenti i movimenti verticali di risalita lungo la colonna d'acqua.

La mattina del 6 agosto le acquisizioni SPOT-HRV rivelano la presenza di strutture mucillaginose, larghe in alcune zone più di 100 m, in tutta la zona di mare compresa tra la laguna di Grado e la Foce del Piave. Altre frange mucillaginose si osservano a nord del Delta del Po e al largo di Porto Corsini.

Il 7 agosto la situazione sul mare Adriatico settentrionale presenta le stesse caratteristiche del giorno precedente. I dati relativi al satellite LANDSAT del 9 agosto non mostrano strutture mucillaginose superficiali al largo della costa marchigiana, mentre si rilevano alcune strutture semi-sommerse a circa 20-30 Km a Sud di Istria.

La mattina dell'11 agosto i dati mostrano un aumento intenso di aggregati mucilluginosi in tutta la zona a nord del Delta del Po. Il 16 agosto in diverse zone del bacino dell'Adriatico settentrionale le immagini LANDSAT rivelano la presenza di strutture sommerse o parzialmente sommerse di mucillagine. a circa 7 Km ad est della penisola istriana di lunghezza di 30 Km e a 30 Km a sud della Foce del fiume Tagliamento.

Numerosi spiaggiamenti si intravedono lungo la costa romagnola, e più precisamente a Pesaro e Gabicce mare. La mattina del 18 agosto i dati LANDSAT non mostrano presenze di mucillagini nella zona di costa compresa tra le Marche e la penisola istriana. Il 21 agosto i dati SPOT-HRV mostrano la presenza di diversi banchi mucilluginosi in tutta la zona del mare Adriatico settentrionale antistante le coste venete e romagnole, da Grado fino a Rimini. In particolare si possono identificare tre ammassi mucilluginosi: il primo nella zona al largo delle Foci del Po; il secondo a Sud delle Foci del Po; il terzo è disposto perpendicolarmente alla costa all' altezza di Lido di Classe.

Il 21 agosto si può osservare che i tre gruppi di ammassi mucilluginosi sono ancora individuabili.

Il 26 agosto l'evoluzione del fenomeno determina la comparsa di numerosi banchi che si estendono dalle Bocche del Po fino a Porto Corsini.

- mese di Settembre

Le acquisizioni SPOT relative all'1 settembre mostrano un certo miglioramento del fenomeno. Infatti molte delle strutture osservate il 26 agosto sembrano scomparse. Tuttavia si osservano dei fronti molto estesi a circa 15 Km ad est del Delta del Po e 25 Km ad est della Bocca del Po delle Tolle.

Infine, i dati relativi al 2 settembre rivelano ancora la presenza di banchi al largo della Foce del Po e a nord di Porto Corsini. Una visione completa della situazione del fenomeno, nella zona di costa che si estende dalle Marche alla penisola istriana, ci viene fornita dalle immagini LANDSAT il 10 settembre. Infatti l'area di bassa pressione che ha interessato questa zona nell'ultimo periodo, ha causato un graduale peggioramento delle condizioni meteomarine. L'aumento delle precipitazioni atmosferiche, l'abbassamento della temperatura, la circolazione dell'acqua e i venti, hanno influito positivamente sulla scomparsa di aggregati mucillaginosi superficiali.

Nel periodo dal 12 al 15 settembre le immagini NOAA confermano la regressione eccentuatata del fenomeno a causa delle condizioni meteorologiche e fisiche. In particolare, in data 13 settembre è stata eseguita dal III nucleo aereo, delle Capitanerie di porto, la missione 14/19 che ha investito la zona costiera che va da Cattolica a Porto Corsini e la Foce del Po, e non sono stati osservati banchi mucillaginosi ed eventuali spiaggiamenti.

L'ultima acquisizione LANDSAT del 17 settembre conferma l'assenza di ammassi mucillaginosi superficiali, ad eccezione di un fronte lungo circa 3 Km osservato a 5 Km a sud-ovest di Capodistria, ed un fronte lungo circa 5 Km al largo della Foce del Po delle Tolle. Infatti, in seguito ad un cambiamento nel

regime delle correnti marine le strutture mucillaginose superficiali residue sono state spinte verso sud, ad eccezione di una traccia mucillaginosa disposta a 10 Km ad Est di Chioggia.

3.3.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Le unità navali impiegate nell'attività di monitoraggio hanno operato in mare per circa 1200 ore, con una media giornaliera di 9-10 ore. Durante le operazioni, sono state esplorate 42 stazioni prefissate, poste su transetti perpendicolari alla costa, sia in superficie che sul fondo; i punti di prelievo sono risultati complessivamente in numero di 1374.

In totale sono stati rilevati circa 13.000 dati meteo-climatici e oceanografici; circa 12300 dati analitici idrologici e circa 3000 dati correntometrici.

L'osservazione diretta dello stato delle acque, effettuata con veicolo filoguidato, ha comportato 120 ore di osservazioni registrate.

3.4 DELIBERA N. 8/91 Reintegro dei materiali di contenimento mobile (panne galleggianti), loro impiego e movimentazione.

Si è provveduto all'acquisizione di N.6000 metri di barriere antinquinamento del tipo COVALCA OFF-SHORE 1000/N che sono state destinate alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Marche.

Il prospetto che segue indica le quantità e la dislocazione effettuata:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUANTITA' (m)	REGIONE	DEPOSITO	ENTE RESPONSABILE
2000	MARCHE	Servizi Speciali di Protezione Civile della Provincia di Pesaro e Urbino	PROVINCIA DI PESARO
2000	FRIULI V.G.	Deposito dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Lignano Sabbiadoro	AZIENZA AUTONOMA DI SOGGIORNO DI LIGNANO
1000	VENETO	Guardia ai Fuochi	ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA COMUNE DI VENEZIA
1000	VENETO	Centrale Orticola di Brondolo	ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA COMUNE DI CHIOGGIA

(ALL.to 3)

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA**

**PROGETTO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL MARE
ADRIATICO.**

Presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Marina Mercantile ed il Ministro dell'Ambiente.

PREMESSA

Numerosi istituti universitari e centri di ricerca si occupano da tempo del problema Adriatico producendo una considerevole mole di studi e ricerche di notevole rilevanza scientifica dalle quali sono emerse importanti indicazioni che hanno consentito l'approntamento di interventi sia di carattere normativo che di carattere operativo.

Tali attività tuttavia non sempre sono ricondotte ad una visione sistemica dell'intero bacino che tenga conto di tutte le componenti determinanti le diverse relazioni cause-effetti e delle possibilità reali di intervento e di incidenza sulle cause del degrado dell'Adriatico.

La complessità dei fenomeni e l'esigenza di aggredire i problemi da un punto di vista interdisciplinare e di garantire la convergente finalizzazione di ricerche e di interventi, mette in evidenza la necessità di un coordinamento unitario al quale le strutture scientifiche e di controllo possono fare riferimento. Questo significa, a partire da una verifica e da un controllo della qualità dei dati finora raccolti, utilizzare metodologie confrontabili e raccogliere in modo sistematico osservazioni correlabili. Durante l'esecuzione del programma è poi necessario operare una verifica periodica ed un'analisi dei risultati ottenuti, per un'ottimizzazione delle attività di ricerca e per consentire una corretta ed efficace diffusione dell'informazione scientifica a tutta la collettività.

Pertanto, un'attività di ricerca sperimentale finalizzata, combinata con una ottimizzazione di una rete permanente di controllo della qualità delle acque costiere e di quelle pelagiche (inquinanti vari, ossigeno, nutrienti, dati correntometrici, dinamica dei sedimenti, processi chimici, fisici e biologici all'interfaccia acqua-sedimento, nuove forme fitoplanctoniche, apparizione di forme tossiche, studio dei batteri e dei virus, ecc.) è essenziale alla corretta impostazione ed alla programmazione degli interventi tecnici di natura sia congiunturale che strutturale. Di importanza fondamentale per lo studio del mare Adriatico è l'aspetto oceanografico, in quanto è particolarmente avvertita la carenza di informazioni quantitative sugli aspetti dinamici del sistema ed in particolare delle acque costiere. La stessa carenza è rilevabile anche per parametri caratteristici dei flussi di energia e sostanze a livello chimico e biologico, come quelli riguardanti i processi di assunzione e di rilascio di sostanze ed il loro trasferimento a livelli diversi delle reti trofiche. Tali conoscenze sono essenziali per la modellizzazione e la previsione quantitativa degli effetti dei processi sui cicli biogeochimici e per consentire una valutazione delle capacità ricettive dei carichi esogeni nelle diverse porzioni del sistema Adriatico.

Il Gruppo di lavoro, istituito dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ha definito pertanto un Piano-Programma delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del Mare Adriatico, identificando sette temi /obiettivi generali i cui risultati, una volta acquisiti, contribuiranno allo sviluppo di una corretta politica ambientale di gestione delle risorse ed ad un armonico sviluppo del Master Plan per il risanamento del Mare Adriatico (Allegato 1).

L'indagine conoscitiva effettuata dal Gruppo di lavoro ha permesso di individuare per ogni tema generale le aree di ricerca prioritarie rispetto agli obiettivi del Piano-Programma . Esse, verificate alla luce delle potenzialità scientifiche, tecniche e culturali attualmente disponibili a livello nazionale e delle disponibilità finanziarie attuali, costituiscono il Progetto operativo di seguito illustrato.

L'indagine ha inoltre evidenziato che, per evitare duplicazioni e sprechi di risorse, sia opportuno pianificare e coordinare le attività di ricerca, in modo particolare quelle da effettuarsi durante le previste campagne di controllo, prevedendo nella fase esecutiva per ogni gruppo di ricerche omogenee un Organismo referente, anche allo scopo di unificare la raccolta dei dati e renderli disponibili a tutto il sistema ricerca Mare Adriatico.

Gli Organismi referenti, che potranno anche svolgere parte delle indagini programmate, dovranno predisporre i programmi esecutivi nei limiti dei finanziamenti previsti, degli obiettivi fissati, delle modalità operative individuate e dei progetti già finanziati, considerando anche l'opportunità di acquisire i risultati, se utili, delle indagini condotte da altri soggetti. Lo svolgimento delle ricerche, coordinate dai suddetti organismi, avverrà mediante gli enti previsti nel progetto operativo ed altri enti pubblici altamente qualificati.

Il coordinamento scientifico a livello nazionale sarà realizzato da un apposito Comitato scientifico da istituire.

PROGETTO OPERATIVO

Il Progetto operativo è stato delineato sulla base delle esigenze oggettive di ricerca atte a dare risposte ai problemi che hanno interessato l'Adriatico negli ultimi anni, non trascurando anche quegli aspetti non prioritariamente necessari.

Dall'analisi di tutte le informazioni raccolte a livello nazionale e mediterraneo sono stati individuati gli obiettivi fondamentali, le linee di ricerca e le risorse necessarie per la loro attuazione, tendo in considerazione da un lato la necessità di garantire la validità scientifica del Progetto, dall'altra quella di poterlo attuare nei tempi e nei modi richiesti.

Il Progetto si articola nelle seguenti linee di ricerca :

A. Sviluppo di sistemi conoscitivi per la gestione scientifica dei problemi ambientali dell'ecosistema Adriatico.

Obiettivi: - *messa a punto ed ottimizzazione di una rete permanente di osservazione delle caratteristiche di qualità delle acque e dei fenomeni naturali che si verificano nel mare Adriatico, allo scopo di acquisire i dati necessari allo studio ed alla messa a punto di opportuni modelli di bacino. In particolare la rete costiera dovrà essere operativa per almeno tre anni, per avere informazioni minime sulla variabilità dei parametri, e le misure dovranno essere effettuate contemporaneamente su tutto il reticolo per una descrizione sinottica dei fenomeni.*

B. Indagini particolari, ricerche di laboratorio e messa a punto di metodi e protocolli standard di misura.

Obiettivi: - *sviluppo di tecniche diagnostiche innovative per una migliore conoscenza dei processi naturali e delle funzioni ecosistemiche al fine di individuare gli interventi più appropriati ed idonei per ripristinare i valori funzionali degli habitat alterati ed individuare criteri di qualità ambientale.*

C. Potenziamento della struttura di supporto alla ricerca

Obiettivi: - collegamenti tra banche dati, centri di calcolo e centri di ricerca, unificazione della raccolta ed archiviazione dei dati, recupero ragionato delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e verifica della qualità dell'informazione.

A. SVILUPPO DI SISTEMI CONOSCITIVI PER LA GESTIONE SCIENTIFICA DEI PROBLEMI AMBIENTALI DELL'ECOSISTEMA ADRIATICO.

RISORSE NECESSARIE : £ 9.800.000.000

Il finanziamento previsto per le ricerche sperimentali della zona costiera è stato determinato sulla base delle esigenze dello svolgimento delle attività su un arco temporale di durata almeno biennale in considerazione di quanto è già finanziato da altre Amministrazioni ed Enti pubblici, con i quali dovrà essere concordato e coordinato un programma congiunto.

ORGANISMI REFERENTI: CNR , ICRAP.

Le ricerche sperimentali , suddivise per obiettivi e modalità operative, sono:

- rete permanente di osservazione controllata delle componenti abiotiche e biotiche;
- individuazione e quantificazione degli apporti di inquinanti e modalità di dispersione.

Prima dell'avvio delle attività sperimentali dovranno essere definiti i metodi e le modalità delle misure, che saranno identici per tutti gli enti partecipanti. Nel corso delle campagne verranno coordinati esercizi e misure di intercalibrazione tra gli organismi partecipanti alle ricerche.

1.1 RETE PERMANENTE DI OSSERVAZIONE CONTROLL
COSTIERA E PELAGICA (come indicativamente riportata
carta geografica allegata).

Obiettivi generali

- creare una rete permanente di monitoraggio mirato per descrivere, classificare ed eventualmente rappresentare con modelli descrittivi e previsionali la dinamica dei parametri ambientali e la variabilità della qualità delle acque marine;
- correlare, se possibile, i fenomeni locali con quelli che si verificano in mare aperto, utilizzando i risultati di altri programmi di ricerca nazionali ed internazionali.

Modalità operative generali

- le campagne costiere saranno effettuate su 30-40 transetti, con frequenza minima di 12 campagne annue, per due o tre anni, in funzione delle attività già in corso e finanziate da altri soggetti. Nell'individuare la posizione dei transetti si terrà conto delle zone critiche, come la foce del Po e della laguna di Venezia . Per avere termini di paragone sull'andamento temporale dei parametri ambientali si terrà conto di eventuali indagini precedentemente svolte;
- le campagne in mare aperto saranno effettuate su 6-12 transetti con frequenza minima semestrale;
- i campionamenti in ogni transetto saranno effettuati su profili verticali ad almeno tre profondità e su almeno quattro stazioni, fino ad una distanza dalla costa di 10 km;
- i campionamenti in mare aperto saranno effettuati con le stesse modalità previste per quelli costieri;
- saranno previste campagne specialistiche nei periodi critici e nelle aree significative per lo studio di particolari fenomeni (formazione degli ammassi gelatinosi, fioriture algali, fenomeni di anossia, ecc.);
- le boe e le stazioni di misura automatiche, messe a disposizione dagli enti partecipanti, saranno installate, se possibile, nella postazione a circa 3 km dalla costa;
- i parametri meteorologici, misurati autonomamente dagli operatori durante le campagne di misura, dovranno essere correlati con i dati delle più vicine stazioni meteo dell'Aeronautica Militare.

1.1.1 Oceanografia

Organismi partecipanti : CNR, OGS, ICRAP, Università, Organismi regionali*

Obiettivi

- determinare nei periodi meteorologici caratteristici del luogo ed in funzione delle maree, dei venti e della circolazione generale, se disponibili i dati, la circolazione locale superficiale e profonda e, su tutta la colonna d'acqua, la stratificazione ed il profilo verticale dell'ossigeno disciolto;
- individuare l'andamento stagionale e la variabilità dei parametri chimico-fisici delle acque;
- studiare il ripascimento e l'erosione delle coste adriatiche (ricerche in corso);
- definire le interazioni tra la variabilità meteorologica a larga scala e le variazioni dei parametri caratteristici dell'ecosistema.

Modalità operative

- stato del mare, altezza dell'onda, direzione e velocità della corrente marina in uno o più transetti rappresentativi della zona in esame;
- temperatura, conducibilità, salinità, densità e ossigeno disciolto, su tutta la colonna d'acqua, almeno nella stazione di ogni transetto distante circa 3 km dalla costa;
- misura delle caratteristiche chimico-fisiche di base dell'acqua di mare;
- altre determinazioni caratteristiche che si riterranno utili.

1.1.2 Nutrienti

Organismi partecipanti: CNR, ICRAIP, CCR-ISPRA, Università,
Organismi regionali*.

Obiettivi

- definire la capacità ricettiva e produttiva delle zone di mare monitorate;
- identificare i bilanci dei nutrienti ed i processi di scambio sedimenti/acqua;
- individuare i parametri ambientali che maggiormente influenzano particolari fenomeni eutrofici (fioriture algali, crisi anossiche, ecc.) e l'insorgenza di episodi di tossicità.

Modalità operative

- composti dell'azoto, fosforo, carbonio e silice nelle diverse forme chimiche;
- micronutrienti;
- clorofilla;
- microinquinanti organici ed inorganici in diverse matrici ambientali;
- altre determinazioni caratteristiche che si riterranno utili.

1.1.3 Agenti biologici

Organismi partecipanti: CNR, ISS, ICRAIP, CCR-ISPRA, Università,
Organismi regionali*.

Obiettivi

- definire la potenzialità trofica del corpo idrico relativamente allo sviluppo quantitativo delle biomasse fitoplanctoniche e degli effetti a catena sulla rete alimentare ;

- individuare le specie algali con particolare riferimento a quelle potenzialmente tossiche;
- definire i cicli biologici e la fisiologia delle specie coinvolte in particolari;
- verificare le relazioni tra eutrofizzazione, successioni algali e algali tossiche;
- determinare le aree di innesco, i meccanismi di produzione ed i parametri ambientali concorrenti alla formazione degli aggregati gelatinosi.

Modalità operative

- controllo della presenza di batteri e virus patogeni per l'uomo e per la vita acquatica in rapporto allo sviluppo algale ed ai cicli stagionali;
- individuazione degli organismi responsabili degli aggregati gelatinosi;
- determinazione della persistenza, della degradazione e degli effetti sull'ecosistema degli aggregati gelatinosi;
- caratterizzazione dei biopolimeri delle specie algali ritenute responsabili degli ammassi gelatinosi;
- stime delle biomasse fitoplanctoniche e della produttività primaria;
- caratterizzazione del microzooplancton, del plancton di rete, del microfittobentos, del meiobentos e del macrobentos;
- altre determinazioni che si riterranno utili.

1.2 INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI APPORTI INQUINANTI E MODALITA' DI DISPERSIONE

Organismi partecipanti: CNR, ICRAP, ISS, Università, Organismi regionali*.

Obiettivi

- ° individuare e quantificare gli apporti provenienti dalle principali sorgenti (fiumi, porti, città, centri industriali, ecc.) che maggiormente contribuiscono ai fenomeni di inquinamento del Mare Adriatico ed eventualmente rappresentare il fenomeno con modelli matematici temporali;
- ° valutare il carico antropico stagionale nelle aree densamente popolate.

Modalità operative

- ° saranno effettuate campagne di misura nelle zone che presumibilmente sono fonte di consistenti apporti di sostanze inquinanti (nutrienti, sostanze tossiche, metalli pesanti, ecc.). Successivamente saranno monitorate le principali sorgenti individuate per studiare i fenomeni di diffusione e le aree interessate;
- ° studio in aree campione dell'apporto aereo di inquinanti con particolare riferimento agli elementi nutritivi (fosforo e azoto).

**B - INDAGINI PARTICOLARI, RICERCHE DI LABORATORIO E
MESSA A PUNTO DI METODI E PROTOCOLLI STANDARD DI
MISURA.**

RISORSE NECESSARIE : £ 2.000.000.000

ORGANISMO REFERENTE: Istituto Superiore di Sanità

**Organismi partecipanti : CNR, ISS, CCR-ISPRA, ICRAP, Università,
Organismi regionali*.**

Obiettivi

- studiare i meccanismi di azione e gli effetti dell'eutrofizzazione e delle crisi anossiche sulle biomasse bentoniche e sulle specie ittiche commerciali;
- mettere a punto metodologie per la verifica della presenza di eventuali promotori di crescita per le forme fitoplanctoniche;
- mettere a punto metodi diagnostici innovativi per la caratterizzazione dei popolamenti fitoplanctonici con riferimento alla specie tossiche;
- mettere a punto metodi analitici non tradizionali per l'individuazione di sostanze tossiche in acqua di mare, sedimenti e campioni biologici (alghe, molluschi, pesci, ecc.);
- definire indici sintetici per la valutazione della qualità ecologica dell'ecosistema;
- studiare il ciclo degli elementi con tecniche radiochimiche;
- mettere a punto l'impiego di biosensori per il controllo integrato della qualità delle acque;
- caratterizzare i meccanismi di azione tossica delle tossine presenti nei campioni biologici (alghe, molluschi, ecc.);
- mettere a punto sistemi innovativi per la depurabilità dei molluschi;
- valutare mediante opportuni indici di affollamento il rischio di trasmissione di malattie epiteliali nelle zone di mare protette da barriere.

Modalità operative

- ricerche di laboratorio ed indagini su aree specifiche

C · POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL RICERCA

RISORSE NECESSARIE : £ 1.200.000.000

ORGANISMO REFERENTE: ENEA


Organismi partecipanti : CNR, ISS, CCR-ISPRA, ICRAP, ENEA,
Organismi regionali*.

Obiettivi

- ° curare la ricognizione ragionata e l'eventuale acquisizione dei dati e dei risultati scientifici disponibili;
- ° acquisire i dati ed i risultati di altri programmi di ricerca in corso;
- ° collegare i centri di ricerca alle banche dati ed ai centri di calcolo esistenti (SINA, SIDIMAR, centri di calcolo e banche dati del CNR, ENEA, ASCOP, ecc.);
- ° raccogliere ed archiviare le informazioni ottenute con le tecniche di telerilevamento;
- ° valutare nuove tecniche di telerilevamento per il monitoraggio ambientale;
- ° promuovere indagini particolari la cui necessità potrebbe emergere durante la predisposizione dei programmi esecutivi (forme di inquinamento dovute alle attività di trasporto marittimo e proposte di regolamentazione e di normativa in materia di protezione dell'ambiente marino).

NOTA : Una quota delle risorse potrà essere riservata, se necessario, per attività di ricerca con Istituti esteri e per attività di formazione

* Gli Organismi regionali sono gli Istituti Zooprofilattici, i Laboratori, i Centri di ricerca, i Consorzi tra Enti locali e Università.



UBICAZIONE INDICATIVA DEI TRANSETTI

(ALL. to 4)

**MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**PIANO-PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL MARE
ADRIATICO (Legge 57/90 , art.1, comma 2 , lettera c).**

Presentato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, di concerto con il Ministro della Marina Mercantile ed
il Ministro dell'Ambiente.

Piano delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del Mare Adriatico (Legge 57/90 , art.1, comma 2, lettera c).

Questo Piano identifica le necessità ed i problemi di un programma di ricerca sull'inquinamento del Mare Adriatico, la cui durata minima dovrebbe coprire un arco di attività triennali.

Allo scopo di individuare specifiche aree di ricerca , che necessitano di ulteriori informazioni scientifiche e di permettere un armonico sviluppo di un Master Plan per il disinquinamento del Mare Adriatico, sono stati identificati i seguenti sette temi/obiettivi generali:

- 1° **Oceanografia fisica e caratteri dinamici:** conoscenza e comprensione dei processi idrodinamici, biogeochimici elementari e destino delle sostanze inquinanti sversate nell'ambiente marino;
- 2° **Nutrienti:** individuazione e comprensione delle sorgenti, destino ed effetti dei nutrienti sversati nell'ambiente marino come risultato delle attività umane;
- 3° **Sostanze tossiche:** individuazione e comprensione delle sorgenti, destino ed effetti delle sostanze tossiche sversate nell'ambiente marino come risultato delle attività umane ;
- 4° **Agenti biologici:** individuazione e comprensione delle sorgenti, destino ed effetti sugli organismi marini di agenti biologici (patogeni, alghe tossiche , alghe produttrici di gelatine, organismi non indigeni) che sono introdotti o indotti dalle attività umane ;
- 5° **Alterazione e modifica degli habitat marini:** conoscenza e comprensione degli effetti di scomparsa o di modifica degli habitat marini come risultato delle attività umane;
- 6° **Condizione attuale dell'ecosistema Adriatico:** puntuale ricognizione delle tendenze evolutive dell'ecosistema marino e
- 7° **Salute umana:** comprensione delle implicazioni dei diversi aspetti dell'inquinamento marino sulla salute umana.

I primi cinque obiettivi di questo programma di ricerca sono rivolti a specifiche categorie di inquinanti o alterazioni fisiche dell'ambiente marino, mentre gli ultimi due, relativi allo stato dell'ecosistema marino ed alla salute umana, integrano i primi cinque temi/obiettivi e permettono al complesso delle attività di questo Piano di ricerca di considerare tutte le diverse componenti che contribuiscono a determinare potenzialmente o realmente all'inquinamento delle acque adriatiche e più in generale al problema dell'inquinamento marino del Mediterraneo.

Per soddisfare gli obiettivi indicati sono inoltre necessari l'accertamento puntuale delle condizioni attuali dell'ambiente marino (ad es. sviluppo delle conoscenze di base, valutazione dei meccanismi di risposta tossicologica , fisiologica e comportamentale degli organismi marini, armonizzazione e sviluppo di sistemi di monitoraggio), lo sviluppo delle capacità previsionali (ad es.: impatto delle attività umane, benefici delle diverse opzioni di interventi di risanamento) e l'introduzione di metodi standard e tecnologie innovative per la misura ed il controllo degli inquinamenti.

Questo programma di ricerca è finalizzato inoltre a realizzare due ulteriori obiettivi di carattere rilevante per il soddisfacimento di corrette politiche ambientali di gestione delle risorse:

i) massimizzare l'efficacia dei programmi di ricerca , sviluppo e monitoraggio, assicurando che le attività previste si indirizzino alle necessità ed ai problemi del Paese in modo tale da essere consistenti con l'urgenza di disporre informazioni scientifiche precise e non contraddittorie e

ii) massimizzare l'efficienza dei programmi di ricerca , sviluppo e monitoraggio eliminando o riducendo intenzionali o non intenzionali duplicazioni degli sforzi ed assicurando l'uso ottimale delle capacità operative esistenti o di nuove strutture da promuovere. Il tutto facilitando il coordinamento e favorendo la cooperazione dei diversi programmi nazionali ed internazionali (legge 57/90, art.2, comma 1) mediante un uso più efficace delle risorse finanziarie disponibili, del personale e delle infrastrutture (navi oceanografiche, laboratori, strumentazione, ecc.).

Il raggiungimento degli obiettivi proposti sarà in grado di garantire il soddisfacimento e la verifica che i risultati prodotti dalla ricerca scientifica si integrino e si armonizzino nei processi politico-decisionali, produttivi e gestionali, fornendo un efficace supporto alla soluzione dei problemi evidenziati ed alla individuazione di nuovi problemi potenzialmente indotti dalle soluzioni politiche, tecniche ed infrastrutturali che vengono nel tempo individuate ed adottate. In tale riquadro sarà favorita una corretta diffusione dell'informazione scientifica, la partecipazione e la comprensione delle diverse componenti sociali alle problematiche dell'inquinamento e delle diverse opzioni di risanamento del sistema Adriatico.

I sette obiettivi generali del Piano di ricerca vengono qui riassunti brevemente. L'approfondimento e lo sviluppo di essi dovrebbe costituire il compito di un Comitato tecnico-scientifico *ad hoc*. Esso dovrà assumersi il compito di sviluppare ed implementare gli obiettivi e le strategie per soddisfare le necessità specifiche di una pianificazione dinamica degli interventi di risanamento strettamente collegata ai risultati prodotti dalle ricerche e sperimentazioni scientifiche attuate.

TEMA/OBIETTIVO N°1: OCEANOGRAFIA FISICA E CARATTERI DINAMICI

Considerazioni

- * Dai risultati di ricerche precedenti sull'oceanografia fisica, chimica e biologica dell'Adriatico è possibile ricavare informazioni soddisfacenti sia sulla distribuzione a larga scala temporale delle proprietà che valutazioni attendibili dello stato e della tendenza generale dei fenomeni.
- * Insufficienti sono le informazioni quantitative sui meccanismi di trasporto advettivo e turbolento, in senso orizzontale e verticale. Non sono state realizzate finora misure del campo di moto su sezioni critiche dei bacini adriatici per tempi sufficientemente lunghi nè misure sulle interazioni fra strutture di densità e campo di moto a brevi scale spazio-temporali, che risultano

entrambe essenziali per la comprensione dei fenomeni di trasporto in regioni a forte stratificazione, come l'Adriatico settentrionale, od in strutture frontali, come quelle delimitanti le zone costiere.

- * Ciò impedisce valutazioni quantitative degli effetti dei processi di trasporto diffusivo e di quelli biogeochimici nel bacino, e della capacità di questo di tollerare carichi esogeni di sostanze in quelli coinvolte.

Necessità di informazioni

- ° E' essenziale ottenere valutazioni quantitative della variabilità dei diversi parametri caratteristici dei processi fisici, la loro stima, la definizione delle loro interrelazioni dinamiche, sia nelle condizioni di stratificazione che in quelle di instabilità fra le quali variano le condizioni della colonna d'acqua del bacino settentrionale e delle zone costiere dell'intero Mare Adriatico.
- ° Ricerche di base sono necessarie sulla dinamica dei processi di trasporto, verticali ed orizzontali a diversa scala spazio-temporale. Solo mediante una migliore conoscenza dei processi idrodinamici e morfologici sarà possibile precisare il destino delle sostanze inquinanti e comprendere i processi biogeochimici elementari, nonché la messa a punto di modelli comportamentali e previsionali, essenziali alla impostazione ed alla realizzazione del Piano di risanamento generale e/o per aree specifiche (zone a rischio, aree di crisi ricorrente).

TEMA/OBIETTIVO N°2: NUTRIENTI

Considerazioni

- * Sebbene esista una sufficiente informazione relativa ai carichi di nutrienti dalle sorgenti puntiformi, la conoscenza del ruolo degli apporti atmosferici, delle acque sotterranee e del dilavamento durante eventi episodici è scarsa.

- * - Sebbene il fosforo venga considerato il nutriente limitante nella maggior parte dei sistemi d'acqua dolce, le limitazioni da nutrienti nei sistemi estuari e costieri marini non sono completamente chiarite poichè possono variare stagionalmente e da sito a sito.
- * E' stato evidenziato che apporti antropogenici eccessivi di nutrienti hanno alterato la struttura trofica di alcuni ecosistemi costieri.
- * La relazione quantitativa tra apporti nutritivi alloctoni ed autoctoni e anossia ed ipossia non è ben definita.
- * La maggior parte dei metodi analitici di routine per l'analisi dei nutrienti sono inadeguati, o se adeguati, non sono sufficientemente diffusi.

Necessità di informazione

Sorgenti

- ° Ulteriori informazioni consentirebbero di valutare il significato delle sorgenti di nutrienti dalle acque sotterranee e dall'atmosfera nelle zone estuariali e costiere.
- ° Studi per determinare il significato del dilavamento stagionale e di eventi episodici come apporti di nutrienti ed il loro ruolo nel controllo dei tassi di produzione nell'ecosistema marino fornirebbero informazioni utili per migliorare le conoscenze nelle relative aree.
- ° Al fine di determinare il ruolo degli apporti alloctoni (esterni) e di quelli autoctoni (riciclati) ed i conseguenti cambiamenti nella qualità dell'acqua e nella risposta dell'ecosistema sono necessari ulteriori studi.

Risposta del sistema

- Ulteriori studi sono necessari per determinare esattamente le condizioni di limitazione da fosforo o da azoto nelle aree deltaiche e costiere.
- Ulteriori sforzi sono necessari per spiegare la natura ed il grado di variazione della struttura trofica dovute ad un eccessivo apporto di nutrienti.

Metodologie di misura

- Al fine di misurare adeguatamente le concentrazioni di nutrienti ed i loro effetti sull'ambiente acquatico è necessaria la messa a punto di metodi standard per l'analisi delle acque e dei popolamenti fitoplanctonici.

TEMA/OBIETTIVO N°3 : SOSTANZE TOSSICHE

Considerazioni

- Nella maggior parte delle aree costiere non si conosce il contributo relativo degli apporti atmosferici e degli eventi episodici per quanto riguarda i carichi di contaminanti.
- Esiste una notevole carenza conoscitiva sui processi che controllano la dispersione, il trasferimento e l'accumulo delle diverse sostanze tossiche sversate nell'ambiente marino.
- Per molte sostanze tossiche le conoscenze relative alle loro proprietà fisico-chimiche ed il loro effetto sul bioaccumulo sono scarse.

- Ulteriori indagini sono necessarie sugli effetti subletali delle sostanze tossiche specialmente sulle relazioni tra effetti sugli individui e integrità delle risorse marine viventi.
- Esiste una generale mancanza di conoscenza sugli effetti interattivi (sinergismo, additività, antagonismo) per le maggiori classi di contaminanti marini.

Necessità di informazione

Sorgenti e carichi

- Attività di monitoraggio per valutare il livello degli apporti atmosferici e degli eventi episodici di sostanze tossiche nonché la durata di questi apporti in relazione agli effetti sull'attività biologica nelle aree estuariali sono necessarie.

Trasporto e biodisponibilità

- Studi sui meccanismi di risospensione e deposizione dei sedimenti e sui contaminanti associati e le cinetiche sorption/desorption devono essere continuati.
- Per valutare più efficacemente l'impatto delle sostanze tossiche nell'ambiente marino i programmi dovrebbero comprendere ricerche fisico-chimiche di base sulle interazioni acqua/sostanze organiche particolate. L'introduzione di tecniche innovative di campionamento e di misura delle sostanze tossiche in microambienti selezionati (ad es. microstrato superficiale) sarebbe utile.
- Maggiori informazioni sull'identità, distribuzione e velocità di formazione dei prodotti della biotrasformazione ed in quale modo i prodotti carcinogenici e mutagenici vengono trasformati ed accumulati dagli organismi marini migliorerebbero le conoscenze sugli effetti cronici o latenti delle sostanze tossiche sul biota acquatico.

Effetti

- Ricerche volte a sviluppare e validare saggi di tossicità subletale con diversi contaminanti e organismi, sviluppare strumenti di monitoraggio per rilevare la presenza ed i livelli dei tossici ed i possibili effetti subletali migliorerebbero la capacità di identificare e gestire i problemi dovuti alla presenza delle sostanze tossiche.
- Studi per valutare i cambiamenti nelle popolazioni permetterebbero di definire il significato delle risposte multiple all'inquinamento tossico. Per es. studi volti a determinare la relazione tra concentrazione del contaminante nel sedimento, nell'acqua interstiziale, negli organismi, attività enzimatica di detossificazione, condizioni riproduttive, ecc.

TEMA/OBIETTIVO N°4 : AGENTI BIOLOGICI

Considerazioni

- L'agente specifico responsabile o il meccanismo di impatto non è noto per molte affezioni e massive mortalità degli organismi marini.
- Le caratteristiche biologiche di base quali ciclo vitale, tassonomia, esigenze ambientali e persistenza nell'ambiente marino non sono conosciute per la maggior parte degli agenti biologici.
- L'importanza degli eventi naturali, delle attività umane e delle condizioni ambientali necessarie per il verificarsi di massive mortalità ed affezioni degli organismi marini non sono ben comprese.
- Scarse sono le conoscenze relative alla sopravvivenza ed agli effetti di organismi geneticamente manipolati nell'ambiente marino.

Necessità di informazione

Relazione causa-effetto

- Nel caso in cui un agente biologico è sospettato di causare un impatto sulla risorsa marina, ma non esiste alcuna evidenza che legghi l'agente con l'affezione o la mortalità, è necessario predisporre studi per determinare la relazione causa/effetto.
- Qualora si osservino eventi che conducono a mortalità o affezioni del biota ma non se ne conosce la causa, è necessario predisporre ricerche che identifichino l'agente responsabile.

Conoscenza delle caratteristiche biologiche degli agenti che causano affezioni

- Nei casi in cui un agente biologico influisce sugli organismi marini ma la conoscenza relativa all'impatto è incompleta, le ricerche dovrebbero essere centrate sul rapporto tra agente biologico ed eventi naturali o attività umane che causano l'alterazione così come sulla quantificazione dell'ampiezza dell'impatto sul biota acquatico. Tali ricerche dovrebbero comprendere:
 - meccanismi di persistenza e trasporto;
 - relazioni vettore/ospite;
 - meccanismi di difesa e virulenza del patogeno;
 - ruolo dei fattori ambientali e
 - sviluppo di tecniche diagnostiche rapide.

Attenuazione degli effetti

- Dopo aver meglio compreso l'impatto di un agente biologico sulle risorse viventi, le priorità di ricerca dovrebbero indirizzarsi ad evitare o mitigare i possibili impatti. La ricerca dovrebbe comprendere la determinazione di:
 - punti di controllo e meccanismi di patogenicità degli agenti biologici;
 - genetica di popolazione;
 - dinamica di popolazione dell'ospite e del patogeno;
 - risposta dell'ospite;
 - produzione di tossine o metaboliti e
 - interazioni complesse con altri patogeni, ospiti o inquinanti.

TEMA/OBIETTIVO N°5: ALTERAZIONE E MODIFICA DEGLI HABITAT MARINI

Considerazioni

- Sebbene siano note le cause naturali e antropogeniche che influenzano l'alterazione e la modifica degli habitat, non è ancora possibile quantificare adeguatamente come le attività umane interferiscono sulle zone umide, lagunari e costiere nè predire in modo accurato come gli eventi naturali o le attività umane influenzino gli habitat.
- Le ricerche condotte non hanno ancora chiarito esattamente i processi estuari e la loro importanza nelle funzioni degli habitat. Senza un'adeguata conoscenza dei processi naturali e delle funzioni degli habitat non è possibile quantificare gli effetti delle attività umane sulla qualità e quantità dell'habitat nè individuare quali siano gli interventi più appropriati ed idonei per ripristinare i valori funzionali di habitat alterati.
- Un punto chiave per la ricerca futura sugli habitat sarà la comprensione degli effetti cumulativi delle attività antropiche sulla quantità e qualità degli habitat marini e deltaici e sull'ecosistema in generale.
- Una informazione adeguata non è disponibile per valutare gli effetti dei detriti (comprese le sostanze gelatinose) marini persistenti sui popolamenti acquatici.

Necessità di informazione

- Identificazione puntuale degli habitat a rischio (inventario).
- Identificazione e quantificazione delle attività umane che causano alterazioni fisiche risultanti in modifiche dell'habitat.
- Ricerche su processi e funzioni dell'habitat relativi alla produttività delle risorse marine (problemi della pesca).

- Modelli previsionali per valutare gli effetti dell'erosione e della sedimentazione, indotte dalle attività umane, allo scopo di gestire l'ambiente marino costiero.
- Valutazione dell'efficacia delle misure di intervento in termini di qualità dell'habitat risanato.
- Ricerche sugli effetti dei detriti marini e degli apporti terrigeni sui popolamenti viventi.

TEMA/OBIETTIVO N°6: CONDIZIONE ATTUALE DELL'ECOSISTEMA ADRIATICO

Considerazioni

- Gli attuali indicatori di inquinamento sia a livello di popolazione, di comunità e di ecosistema non distinguono adeguatamente le fluttuazioni naturali da quelle legate all'inquinamento o non discriminano se i cambiamenti osservati sono significativi e tali da suggerire interventi.
- I risultati finora ottenuti dagli studi di monitoraggio sono insufficienti ma indicano che è fattibile e utile documentare in modo più appropriato la situazione attuale ed i trend del livello dei contaminanti nei componenti viventi e non viventi dell'ecosistema Adriatico.
- Esiste una notevole carenza conoscitiva riguardo all'impatto di fattori idrografici quali l'apporto di acqua dolce, la dinamica delle masse d'acqua sia costiere che pelagiche e l'apporto di sedimento sul sistema marino.

Necessità di informazione

- L'attività di ricerca di base e le opportune verifiche di campo devono prevedere lo sviluppo di saggi biologici in situ .
- Le misure del livello dei contaminanti nelle acque, nei sedimenti ed in diversi comparti ambientali devono continuare ad essere effettuate con più appropriati metodi sperimentali ed opportunamente intercalibrati.
- Ulteriori ricerche devono essere sviluppate al fine di valutare gli effetti delle variazioni negli apporti di acqua dolce sulla produttività secondaria, sulle relazioni tra gli apporti di acqua dolce e l'instaurarsi di zone a basso contenuto di ossigeno, sugli effetti dell'uso del suolo sugli apporti di sedimenti, sugli effetti degli apporti di sedimento sulla produttività secondaria.

TEMA/OBIETTIVO N°7 : SALUTE UMANA

Considerazioni

- Gli indicatori di qualità microbica delle acque attualmente in uso non sono in grado di predire la presenza di patogeni virali né di batteri patogeni che possono essere presenti naturalmente nelle acque.
- I metodi attualmente utilizzati per la rimozione ed inattivazione dei patogeni umani negli scarichi degli impianti di trattamento non sono del tutto efficaci nel controllo dell'input dei patogeni batterici ed utilizzano prodotti chimici che possono avere un impatto negativo sul sistema biologico marino.

- Il sistema di classificazione delle aree balneabili viene attualmente condotto con metodi fortemente inconsistenti ; la risposta del pubblico alle informazioni fornite, frutto delle metodologie utilizzate, determina le note ampie incomprensioni e spesso il rifiuto dei giudizi formulati dalle autorità .

Necessità di informazione

- La messa a punto di sistemi di campionamento e di metodi standard di analisi, favorirebbe una riconsiderazione della intensità temporale e geografica ottimale per soddisfare l'esigenza sia di valutazione della qualità delle acque che di corretta informazione al pubblico.
- Ricerche devono essere sviluppate per meglio identificare quali dei patogeni indicatori dell'inquinamento marino causano realmente effetti sulla salute umana sia per contatto diretto che indotto attraverso il consumo di organismi marini.
- Studi in aree specifiche sono necessari per determinare l'importanza di sorgenti locali di patogeni umani all'ambiente marino.
- Indagini più coordinate devono essere effettuate per determinare se le aree attualmente destinate all'acquacoltura sono realmente sicure ed indenni da contaminazioni microbiche ed esenti da contaminazione chimica.

Considerazioni finali

Le attività di ricerca, inerenti ai sette temi individuati, dovranno essere condotte in modo coordinato. Esse dovranno essere affiancate da un piano - progetto di controllo continuo e permanente dei fenomeni di inquinamento e della qualità delle acque attraverso l'istituzione, l'ottimizzazione e la gestione di un sistema integrato che preveda:

- * un monitoraggio di tipo tradizionale con campagne oceanografiche effettuate con rilevazioni su punti e con frequenze di prelievo predeterminati;

- * un reticolo di stazioni fisse, costituite da centraline e boe oceanografiche da installare alla foce dei principali corsi d'acqua in zone critiche della fascia costiera ed
- * il telerilevamento da satellite, le cui tecniche già attualmente consentono di ottenere informazioni essenziali e mappe sinottiche.

Parallelamente si dovrà effettuare un inventario - censimento delle informazioni e dei dati disponibili finalizzato a porre le basi per un unico sistema informativo (banca dati dell'Adriatico) ad utenza multipla quale ricerca scientifica, attività di pianificazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture, gestione delle risorse marine, informazione ambientale. Per la realizzazione di tale sistema informativo dovrà essere valutata la possibilità di coordinare ed utilizzare le esperienze ed i sistemi già presenti sul territorio allo scopo di favorire il massimo grado di interfacciabilità tra queste ed il nuovo sistema informativo.

(ALL; to 5)

3-12-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 283

Nota all'art. 12:

— Il testo degli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile è il seguente:

«Art. 2365 (*Assemblea straordinaria*). — L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452».

«Art. 2375 (*Verbale delle deliberazioni dell'assemblea*), secondo comma. — Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 173):

Presentato dal sen. SALVI ed altri il 9 luglio 1987.

Assegnato alla 11^a commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1^a, 5^a, 6^a e 12^a.Esaminato dalla 11^a commissione, in sede referente, il 13, 20 gennaio 1988.Assegnato nuovamente alla 11^a commissione, in sede deliberante, il 12 marzo 1988.Esaminato dalla 11^a commissione, in sede deliberante, il 27 ottobre 1988; 9 novembre 1988 e approvato il 10 novembre 1988, in un testo unificato con atto n. 438 (VECCHI ed altri).*Camera dei deputati* (atto n. 3391):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 14 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XII.

Esaminato dalla XI commissione il 9 febbraio 1989; 6 aprile 1989; 13 marzo 1991; 22 maggio 1991; 3 luglio 1991 e approvato il 4 luglio 1991, in un testo unificato con atti numeri 669 (CRISTOFORI ed altri), 1645 (GARAVAGLIA ed altri), 2617 (BORGOGGIO ed altri), 2964 (GRILLI ed altri) e 5507 (PIRO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 173-438/B):Assegnato alla 11^a commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 26 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a, 12^a e della commissione per le questioni regionali.Esaminato dalla 11^a commissione il 18 settembre 1991 e approvato il 23 ottobre 1991.

91G0410

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1991.Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità per l'Adriatico.IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57, istitutiva dell'Autorità per l'Adriatico;

Visto l'art. 15, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 253;

Vista la deliberazione in data 11 giugno 1991 con la quale l'Autorità per l'Adriatico ha adottato il proprio regolamento di amministrazione e contabilità;

Vista la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, n. 151205 del 15 luglio 1991;

Decreta:

È approvato l'accluso regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità per l'Adriatico vistato dal presidente della predetta Autorità e composto di trentotto articoli.

Roma, 2 agosto 1991

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

**REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITÀ DA EMANARSI AI SENSI DEL-
L'ART. 15, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO
1990, N. 253, DALL'AUTORITÀ PER L'ADRIA-
TICO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 19 MAR-
ZO 1990, N. 57.**

TITOLO I

Capo I

DELLE SPESE

Art. 1.

1. L'Autorità per l'Adriatico dispone, sui fondi accreditati dai competenti organi centrali dello Stato, le seguenti spese:

- a) spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici relativi alla tutela del mare Adriatico e per la predisposizione del piano di risanamento;
- b) spese per gli interventi urgenti a tutela della balneabilità e per l'emergenza;
- c) spese per ricerche, sperimentazioni, elaborazioni e studi connessi con l'attuazione della legge sulla tutela del mare Adriatico;
- d) spese per la predisposizione della relazione annuale sull'attività di tutela del mare Adriatico;
- e) spese per l'acquisto di mezzi, attrezzature e materiali conoscitivi, ivi comprese eventuali locazioni di locali e relative opere di sistemazione logistica e funzionale;
- f) spese per il compenso al segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico;
- g) spese per gettoni di presenza e, se non già corrisposte, spese per indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti della segreteria tecnica dell'Autorità per l'Adriatico per la partecipazione alle riunioni della stessa segreteria tecnica e di organismi analoghi;
- h) spese per prestazione di lavoro straordinario, indennità, compensi incentivanti vari, qualora non corrisposti o corrisposti in maniera inadeguata al personale in servizio presso l'Autorità per l'Adriatico;

3-12-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 283

i) spese per indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale in servizio presso l'Autorità per l'Adriatico diverso da quello di cui alla lettera g);

l) spese per l'acquisto, noleggio manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto terrestri e marittimi, ivi comprese le spese per l'acquisto di carburante e lubrificante nonché le spese per tasse e premi assicurativi;

m) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

n) spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed eventuali abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni, nonché per l'acquisto di materiale di cancelleria;

o) spese contrattuali, spese per liti, arbitrati, transazioni ed accessori;

p) spese per studi, indagini e rivelazioni;

q) spese per l'acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparati di elaborazione elettronica, di apparecchi di monitoraggio;

r) spese per la pulizia, per l'eventuale locazione di immobili sede degli uffici, per l'illuminazione e il riscaldamento degli immobili stessi, demaniali o in locazione, ecc.;

s) spese per l'acquisto e la manutenzione di mobili e arredi;

t) spese per i lavori di ordinaria manutenzione di locali demaniali, sede degli uffici dell'Autorità per l'Adriatico, ivi compresi i relativi impianti, nonché di quelli presi in locazione qualora per legge o per contratto siano poste a carico del locatario;

u) spese di rappresentanza o casuali;

v) versamento delle ritenute obbligatorie;

z) spese doganali, di trasporto, noli e relative assicurazioni.

Art. 2.

1. Il segretario generale, entro il mese di febbraio, comunica alle amministrazioni centrali competenti il fabbisogno finanziario per l'anno successivo delle spese di cui all'art. 1, indicando in apposita relazione illustrativa oltre ai criteri seguiti per la sua determinazione la proiezione triennale delle spese istituzionali.

Art. 3.

Gestione della spesa

1. Sulla base delle deliberazioni assunte dall'Autorità per l'Adriatico nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 57/1990 e nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Autorità stessa, il segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico è legittimato ad assumere obbligazioni in conformità dei programmi anche pluriennali, fermo restando che i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali. Per le spese di funzionamento gli impegni sono assunti dal segretario generale nel rispetto del limite della previsione di cui all'art. 2, purché autorizzato.

Art. 4.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione dell'esatto importo dovuto e la determinazione del soggetto creditore sono effettuate a cura del segretario generale o del responsabile del servizio competente, sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori, previo accertamento dell'esistenza delle obbligazioni giuridiche e della regolarità dell'adempimento delle stesse.

Art. 5.

Ordinazione delle spese

1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante mandati di pagamento, numerati progressivamente, tratti sull'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.

2. I mandati di pagamento, vistati dal responsabile della contabilità, sono firmati dal segretario generale ovvero, in caso di assenza od impedimento, dal suo vicario.

Art. 6.

Mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento deve contenere:

a) il numero d'ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario;

b) l'indicazione dell'esercizio finanziario;

c) il riferimento al capitolo dal quale proviene il finanziamento relativo;

d) la somma netta da pagare, indicata in cifre e lettere con l'evidenziazione in apposito riquadro dell'importo lordo e delle ritenute operate;

e) il cognome e nome, luogo e data di nascita o ragione sociale del creditore nonché il codice fiscale. Nel caso di ordinativi intestati ad enti o società dovrà essere indicato il cognome ed il nome delle persone legalmente autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;

f) le modalità di estinzione;

g) l'oggetto della spesa;

h) la data di emissione;

i) la firma dell'Autorità emittente.

2. I mandati di pagamento, successivamente alla loro estinzione, sono conservati agli atti per non meno di dieci anni, unitamente alla relativa documentazione. I contratti comprovanti l'obbligazione giuridica sono, invece, allegati in copia conforme con gli estremi della registrazione fiscale qualora prescritta.

Art. 7.

Modalità di estinzione dei mandati

1. I mandati sono riscuotibili in contanti presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio.

3-12-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 283

2. Per le modalità agevolative di riscossione dei titoli di spesa si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e successive modificazioni.

Art. 8.

Spese di rappresentanza

1. Con delibera dell'Autorità per l'Adriatico saranno disciplinati i casi in cui può farsi luogo alle spese di rappresentanza.

Art. 9.

Mandati non pagati alla chiusura dell'esercizio

1. Le somme occorrenti al pagamento dei mandati rimasti inestinti al termine di ciascun esercizio, possono essere trattenute sulla contabilità speciale fino alla chiusura dell'esercizio successivo.

2. Decorso tale termine i mandati non pagati sono restituiti dalla sezione di tesoreria al titolare della contabilità speciale per essere annullati ed eventualmente riprodotti nell'esercizio successivo.

3. Le eventuali eccedenze di fondi rispetto alle necessità debbono essere versate, con mandati commutabili in quietanze di entrata, al bilancio dello Stato.

Art. 10.

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie in termini di cassa, tenute anche con sistemi di elaborazione automatica dei dati, devono consentire di rilevare in correlazione a ciascun capitolo del bilancio statale di provenienza dei finanziamenti la situazione delle somme introitate e di quelle pagate.

2. Il sistema di scrittura deve comprendere:

- a) il giornale cronologico dei mandati emessi;
- b) il partitario delle somme riscosse distintamente per ciascun capitolo del bilancio statale dal quale le somme stesse provengono;
- c) un partitario delle somme pagate con riferimento al relativo capitolo di spesa del bilancio statale cui vanno imputate ai fini della rendicontazione;
- d) un giornale ed un partitario per la rilevazione degli impegni assunti per contratti ed altri tipi di obbligazioni anche pluriennali.

Capo II

SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 11.

1. All'economato fanno capo le seguenti funzioni:

- a) assolve l'incarico di consegnatario dei beni mobili;
- b) provvedere alla conservazione ed alla distribuzione dei valori, delle pubblicazioni, degli stampati, della cancelleria e di tutto il materiale necessario al funzionamento degli uffici;

e) provvedere agli ordinativi per la fornitura dei beni e/o servizi;

d) gestire il fondo cassa;

e) curare la manutenzione e la conservazione del patrimonio;

f) controllare l'utilizzazione degli autoveicoli e dei natanti in dotazione;

g) provvedere alla conservazione dei contratti e alla tenuta del relativo registro.

Art. 12.

1. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero progressivo di inventario e la data di registrazione;

b) la denominazione e la descrizione, secondo natura e specie;

c) il luogo in cui si trovano;

d) la quantità o il numero;

e) la classificazione «nuovo», «usato» o «fuori uso»;

f) il valore di carico, sulla base del prezzo di fattura e della spesa accessoria, ovvero in base al valore di stima o di mercato quando il bene sia pervenuto per cause diverse dall'acquisto;

g) il numero del buono di carico e gli estremi della fattura (ditta, numero e data).

2. Non sono assunti in carico di inventario i materiali di consumo e gli oggetti di cancelleria nonché altri beni di modesta entità per i quali il segretario generale ne determina il limite di valore per la non iscrizione in inventario.

3. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal servizio amministrativo e controfirmati dall'economato.

Art. 13.

1. Tutte le modifiche intervenute nella consistenza e nel valore dei singoli beni inventariati sono annotate sul libro degli inventari, sulla base di buoni di carico emessi dalla competente unità amministrativa e controfirmati dall'economato.

2. L'economato provvede alla ricognizione almeno quinquennale del patrimonio ed al rinnovo dell'inventario almeno ogni dieci anni.

Art. 14.

1. Presso l'economato è costituito un fondo di cassa il cui ammontare viene fissato con provvedimento del segretario generale utilizzato per le minute spese e per eventuali anticipi per l'indennità di missione.

2. Con il fondo si può far fronte a tutti quei lavori provviste e forniture di servizi urgenti ed indifferibili il cui importo unitario non superi L. 1.500.000.

3. Inoltre sullo stesso fondo e nei limiti del medesimo possibile effettuare spese per le quali non possono provvedersi con ordinativo diretto.

3-12-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 283

4. Gli anticipi per missioni vengono corrisposti secondo le modalità ed i limiti di cui alla vigente legislazione.

5. L'economista non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nei commi precedenti; riceve in custodia oggetti di valore di pertinenza dell'Autorità solo se fornito di armadi di sicurezza; i relativi movimenti sono annotati in apposito registro.

Art. 15.

1. L'incarico di economista è attribuito con provvedimento del segretario generale ad un impiegato di ruolo in servizio presso l'Autorità per l'Adriatico.

Art. 16.

1. L'economista può essere delegato dal personale a riscuotere e dare quietanza delle competenze ad esso spettanti.

2. Delle connesse operazioni di riscossione e di pagamento è tenuto apposito registro numerato e vidimato dal segretario e soggetto a verifica.

Art. 17.

1. Il registro del fondo di cassa, a mezzo mandati, avviene, ogni volta che si renda necessario, previa dimostrazione delle spese effettuate distintamente per capitolo di bilancio da cui proviene il finanziamento relativo.

2. La gestione di cassa è sottoposta a verifica disposta dal segretario generale almeno trimestralmente.

3. Il residuo del fondo deve essere versato entro il 31 dicembre alla contabilità speciale.

4. Entro la stessa data l'economista deve presentare il rendiconto, per capitolo, delle somme erogate.

Art. 18.

1. L'economista controlla l'uso e provvede per la manutenzione degli autoveicoli, motoveicoli e natanti in dotazione. Il relativo uso deve trovare riscontro mediante foglio di viaggio, a firma del fruitore di cui deve essere indicata, tra l'altro, la località di destinazione.

2. Ogni autovettura è dotata oltre che di un visibile contrassegno distintivo anche di un registro nel quale vengono giornalmente annotati dall'addetto, che sulla stessa ha espletato il proprio servizio, i rifornimenti di carburanti e lubrificanti effettuati, il numero dei chilometri percorsi, indicando il chilofmetraggio risultante dal totalizzatore all'inizio del servizio e al termine del servizio stesso.

3. L'economista provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo di carburanti e di lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.

4. La guida degli autoveicoli è riservata esclusivamente al personale che, ai sensi delle vigenti disposizioni, è addetto a tali mansioni.

Art. 19.

1. In relazione alle funzioni svolte, l'economista cura la tenuta dei seguenti registri e libri contabili numerati e vidimati dal segretario generale:

1) giornale di cassa;

2) registro di carico e scarico del materiale di cancelleria e di ufficio ivi compresa la modulistica, le pubblicazioni, ecc.;

3) registro repertorio di cui all'art. 11.

TITOLO II
CONTRATTI

Art. 20.

Norme generali

1. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti secondo le procedure previste dal presente regolamento preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma della licitazione privata.

2. È ammesso il ricorso all'appalto concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

3. È fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle norme di legge riguardanti il recepimento delle direttive comunitarie in materia contrattuale.

Art. 21.

Deliberazioni in materia contrattuale

1. La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali del contratto, l'approvazione degli schemi di contratto-tipo, nonché la deliberazione di addvenire al contratto sono di competenza dell'Autorità per l'Adriatico.

2. Entro determinati limiti di valore o per determinate materie, le deliberazioni di cui al comma 1 possono essere delegate al segretario generale.

Art. 22.

Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

2. Nella lettera di invito alle gare dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 24, in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alle gare è fatta avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati, ovvero, di elenchi analoghi tenuti presso altre amministrazioni o enti pubblici.

3-12-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 283

Art. 23.

Svolgimento delle gare

1. Le gare per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti singolarmente dalla lettera di invito.

2. Apposita commissione presieduta dal segretario generale o da un suo delegato, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

3. I membri della commissione sono nominati dal segretario generale tenuto conto delle loro specifiche professionalità con riferimento all'oggetto del contratto.

4. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

5. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 24.

Criteri di aggiudicazione della licitazione privata

1. Le gare a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

2. Per i contratti di cui alla lettera a), l'Autorità ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalle gare, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50% alla media delle offerte pervenute.

Art. 25.

Appalto-concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'Autorità ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo relativo a speciali lavori o forniture.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto del lavoro o della fornitura corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

3. L'aggiudicazione, da parte della commissione all'uopo costituita con atto del segretario generale ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Autorità, la commissione può proporre che venga indetto un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 26.

Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori — sia all'interno sia all'esterno — che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) per la locazione di immobili;

d) quando l'urgenza degli acquisti e delle forniture di beni o servizi — dovuta a circostanze imprevedibili ovvero la necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti — non consente l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a enti, a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

f) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze imprevedute a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;

g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà o incompatibilità tecniche;

h) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 300 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.

2. Nei casi indicati alle precedenti lettere a), d) e h) devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.

3. Con esclusione del caso previsto dalla lettera h) la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 21.

4. I contratti di cui alla lettera c) e quelli per i quali sia pervenuta una sola offerta, devono essere preceduti dal parere di congruità espresso da apposita commissione nominata dal segretario generale.

5. Il parere di cui al precedente comma 4 non va richiesto per i contratti di locazione, il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative con esclusione del caso previsto al punto h), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nelle deliberazioni di cui all'art. 21.

3-12-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 283

Art. 27.

Stipulazione dei contratti

1. Salvo il caso in cui nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

2. Per le trattative private, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

3. La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

4. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Autorità per l'Adriatico ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

5. L'Autorità provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatrici i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.

6. I contratti sono stipulati dal segretario generale o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Art. 28.

Collaudo dei lavori e della fornitura

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Autorità munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorre da estranei appositamente incaricati.

3. Se l'importo dei lavori di manutenzione o della fornitura non superi, rispettivamente, L. 500.000.000 e L. 300.000.000, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un impiegato dell'Autorità nominato dal segretario generale.

4. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

Art. 29.

Cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonea cauzione, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo, nonché per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000, I.V.A. esclusa.

3. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.

Art. 30.

Penalità

1. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.

Art. 31.

Revisione prezzi, prezzo chiuso e anticipazione

1. La revisione dei prezzi contrattuali, il ricorso al prezzo chiuso e l'anticipazione sono ammessi nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 32.

Condizioni e clausole contrattuali

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni.

2. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.

3. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza.

4. Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 21.

5. Nei contratti non si può convenire l'esenzione di qualsiasi specie di imposta o tasse vigente all'epoca della loro stipulazione, né stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

6. I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società.

7. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'Autorità ai sensi del precedente art. 27.

8. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata all'Autorità nella forma di legge.

9. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica alla sezione di tesoreria dello Stato competente.

Art. 33.

Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le seguenti spese indicate all'art. 1: lettere a), b), c) e d) entro il limite di lire 300 milioni; lettere l), n), o), p), q), r), s), t) ed u), entro il limite di 150 milioni; lettere m) e z), nei limiti delle singole necessità. Al di sopra dei predetti limiti riprendono vigenza le normali procedure contrattuali.

3-12-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 283

2. I servizi in economia sono disposti dal segretario generale o da un suo delegato entro i limiti stabiliti nell'atto di delega.

Art. 34.

Esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Autorità;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile;

c) con il sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 35.

Provviste in economia

1. Le provviste in economia, possono essere eseguite previa esecuzione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione.

2. Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a L. 10.000.000 e di immediato impiego può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 36.

Casi particolari di ricorso al sistema in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:

a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario e conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Autorità non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;

c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaboratori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.

Art. 37.

Pareri sui contratti

1. Il parere del Consiglio di Stato sui contratti va richiesto dal segretario generale qualora l'importo relativo ecceda il limite di somma attribuito al dirigente generale dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, e successive modificazioni.

Art. 38.

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, ove possibile, le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Visto, il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali
Presidente dell'Autorità per l'Adriatico
MARTINAZZOLI

91A5250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 ottobre 1991.

Prima variazione al bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali del Mezzogiorno, istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente l'amministrazione autonoma finalizzata all'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Vista la nota n. 5844 del 10 settembre 1991 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, a seguito della approvazione del consiglio di amministrazione del rendiconto 1990, ha provveduto al versamento della somma dovuta a saldo per l'anno 1990 nella misura di L. 28.918.738.069;

Considerato che la predetta somma di lire 28.918.738.069 costituisce maggiore entrata della gestione sopracitata per il corrente esercizio finanziario e che pertanto deve essere acquisita alla gestione per l'esercizio 1991;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1991 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della predetta gestione per l'esercizio 1991;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

(ALL. 6)

3-7-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 154

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante: «Disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria».
Pag. 27

Ministero dei lavori pubblici: Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Varese. Pag. 27

Ministero della sanità: Trasferimento dell'autorizzazione all'importazione e alla vendita dell'acqua minerale «Swiss Alpina-Fontana Rossa» Pag. 27

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Pag. 27

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità. (Comunicato della segreteria) Pag. 27

Ente ferrovie dello Stato: Avviso agli obbligazionisti.
Pag. 27

Regione Valle d'Aosta: Reiezione di variante al piano regolatore generale del comune di Montjovet. Pag. 28

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Scioglimento di società cooperative. Pag. 28

Revoca dello svolgimento della società cooperativa «Pitagora - Società cooperativa a r.l.», in Palmanova Pag. 28

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 dicembre 1990 concernente: «Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1991).
Pag. 29

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 dicembre 1990 concernente: «Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1991).
Pag. 29

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 luglio 1991, n. 195.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1990, n. 414, e 5 marzo 1991, n. 65.

3. La sospensione dei termini di scadenza, di prescrizione e di decadenza da qualsiasi diritto sostanziale, ad eccezione di quelli di natura fiscale, e processuale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, non convertito in legge, opera anche per i soggetti domiciliati, residenti o aventi sede, alla data del 13 dicembre 1990, nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, dal 13 dicembre 1990 al 4 giugno 1991.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, il Guardasigilli, MARTELLI

3-7-1991

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 154

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 142.

All'articolo 1:

al comma 2, primo periodo, le parole: « in linea di massima. » sono soppresse;

al comma 4, la parola: « indicazione » è sostituita dalla seguente: « proposta »;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « enti locali » sono aggiunte le seguenti: « e le autorità di bacino »; al terzo periodo, dopo le parole: « attività produttive » sono aggiunte le seguenti: « e la tutela dell'ambiente ».

All'articolo 2:

al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Alla gestione dei sistemi provvedono i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la regione siciliana ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183 ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « sono prorogati » sono aggiunte le seguenti: « dalle rispettive scadenze »; al terzo periodo, le parole: « vaglia cambiari o assegni bancari » sono sostituite dalle seguenti: « o vaglia cambiari ».

All'articolo 5:

al comma 3, dopo le parole: « al Ministero dei lavori pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ed al Ministero dell'ambiente »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, già differito al 30 aprile 1991 dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differito al 31 luglio 1991 ».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, le parole da: « ed il termine fissato » fino alla fine del periodo sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991 relativi alla regione Basilicata, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza degli edifici pubblici, con priorità per l'edilizia scolastica, è avviato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, un programma di adeguamento antisismico. Per l'attuazione di tale programma è autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 »;

al comma 3, dopo le parole: « da utilizzarsi » sono aggiunte le seguenti: « d'intesa con le regioni interessate ».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

a). Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La destinazione delle risorse deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico ed approvata dall'Autorità per l'Adriatico »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « nella parte terminale dei » sono sostituite dalla seguente: « nei »;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « nelle aree » sono aggiunte le seguenti: « ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni »; al secondo periodo, dopo le parole: « dei rifiuti speciali » sono aggiunte le seguenti: « della marmettola ».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. — 1. Il termine relativo alla presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, riferibile anche ai contenuti della domanda di cui al comma 2 dell'articolo predetto, già prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1991 ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 103 del 4 maggio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 409 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15.

LAVORI PREPARATORI**Camera dei deputati (atto n. 5638):**

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile (CAPRIA) il 4 maggio 1991.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 4 maggio 1991, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VII, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 maggio 1991.

Esaminato dalla VIII commissione il 15, 23, 28, 29 maggio 1991.

Esaminato in aula l'11, 18, 20 giugno 1991 e approvato il 25 giugno 1991, con modificazioni.

Senato della Repubblica (atto n. 2887):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 25 giugno 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 giugno 1991.

Esaminato dalla 13ª commissione il 2 luglio 1991.

Esaminato in aula e approvato il 2 luglio 1991.

91G0237